



Provincia
di Pesaro e Urbino

Decreto di Governo

DECRETO DEL PRESIDENTE N. 209 / 2016

OGGETTO: AUTORIZZAZIONE GENERALE ALLE EMISSIONI IN ATMOSFERA. DISPOSIZIONI RELATIVE A IMPIANTI E LAVORAZIONI CHE PRODUCONO EMISSIONI “SCARSAMENTE RILEVANTI”.

L'anno **duemilasedici** il giorno **venti** del mese di **dicembre** alle ore **14:30** negli uffici della Provincia di Pesaro e Urbino, viale Gramsci n. 4, il Presidente della Provincia **Daniele Tagliolini**, con la partecipazione e assistenza del Segretario Generale **Rita Benini** ha assunto il seguente decreto:

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA DI PESARO E URBINO

PREMESSO CHE

- la Provincia di Pesaro e Urbino è titolare delle funzioni amministrative inerenti al rilascio delle autorizzazioni alle emissioni in atmosfera in virtù del seguente quadro normativo regionale:
 - articolo 49 della legge regionale delle Marche 17 maggio 1999, n° 10, e successive modifiche e integrazioni;
 - legge regionale delle Marche 25 maggio 1999, n° 12 (Conferimento alle Province delle funzioni amministrative in materia di inquinamento atmosferico) e successive modifiche e integrazioni;
 - deliberazione della Giunta regionale delle Marche 3 aprile 2002, n° 639 (Leggi regionali n° 38/1998, n° 45/1998, n° 13/1999, n° 10/1999. Conferimento delle funzioni amministrative agli Enti Locali e trasferimento dei beni e delle risorse finanziarie, umane, organizzative e strumentali correlate).
- che le suddette funzioni sono a ogni effetto riconducibili al contesto dei compiti di tutela e valorizzazione ambientale di cui all'articolo 85 della legge 7 aprile 2014, n° 56;
- che nel novero delle suddette funzioni sono da intendersi ricomprese non solo quelle strettamente concernenti il rilascio di autorizzazioni in via ordinaria, ma anche

quelle attinenti all'individuazione di linee guida tecnico-amministrative finalizzate al conseguimento degli obiettivi di efficacia, efficienza e proporzionalità dell'azione amministrativa;

- che la Provincia di Pesaro e Urbino, negli anni, ha perseguito i suddetti obiettivi nel campo delle emissioni in atmosfera anche a mezzo dell'adozione di autorizzazioni a carattere generale, nel rispetto delle disposizioni di cui al decreto legislativo 3 aprile 2006, n° 152 (Norme in materia ambientale) e sue successive modifiche e integrazioni, indicati complessivamente, nel prosieguo e nell'Allegato I, come "D.Lgs. 152/2006";
- che il provvedimento di autorizzazione generale incarna l'idea stessa di semplificazione amministrativa garantendo, al tempo stesso, l'applicazione di tutte le cautele necessarie e sufficienti per la tutela del bene giuridico oggetto della Parte V del D.Lgs. 152/2006, consistente nella "prevenzione e limitazione delle emissioni in atmosfera di impianti e attività";
- che attualmente sono in vigore nel territorio provinciale l'autorizzazione generale alle emissioni in atmosfera adottata con deliberazione di Giunta Provinciale 28 maggio 2010, n° 201 (indicata nel prosieguo e nell'Allegato I come "D.G.P. 201/2010") e l'autorizzazione generale alle emissioni in atmosfera adottata con deliberazione di Giunta Provinciale 30 settembre 2011, n° 254, successivamente integrata e modificata con deliberazioni di Giunta Provinciale 8 novembre 2012, n° 245 e 27 marzo 2014, n° 63 (indicate complessivamente, nel prosieguo e nell'Allegato I, come "D.G.P. 254/2011");
- che la costante osmosi di informazioni fra la Provincia di Pesaro e Urbino, le Associazioni di categoria di imprese, gli organi tecnici come ARPAM e ASUR e i professionisti di settore costituiscono un virtuoso elemento operativo foriero di indicazioni per il miglioramento costante dei criteri adottati dalla Provincia per la tutela del bene giuridico oggetto della Parte V del D.Lgs. 152/2006;
- che la progressiva implementazione dell'autorizzazione generale permette a porzioni sempre maggiori di attività produttive medio-piccole e con cicli tecnologici standardizzati di conseguire il titolo autorizzatorio ricorrendo a una forma semplificata di dialogo con la PA, di tipo sostanzialmente autocertificativo;
- che quanto sopra si riverbera in una decongestione dell'attività amministrativa della Provincia che, in questo modo, può orientare maggiori risorse verso situazioni e impianti di

dimensione maggiore e, per questo, più rilevanti sotto il profilo delle emissioni e, di conseguenza, più assorbenti per quanto riguarda le risorse tecnico-amministrative della Pubblica Amministrazione;

- che l'approvazione degli indirizzi esplicitati a mezzo del presente atto trova esatta collocazione nell'ambito degli orientamenti di politica ambientale dichiarati dall'amministrazione provinciale.

CONSIDERATO

- che, grazie al suddetto interscambio culturale, la Provincia dispone oggi di un'accresciuta conoscenza del settore delle emissioni in atmosfera che consente, ancora una volta, di perfezionare lo strumento dell'autorizzazione a carattere generale;

- che, in virtù di quanto sopra, è opportuno quanto necessario adottare un più moderno provvedimento di autorizzazione generale, sia al fine di rendere disponibile all'utenza il patrimonio conoscitivo maturato dalla suddetta evoluzione culturale sia al fine di perseguire una più efficace tutela del bene giuridico oggetto della Parte V del D.Lgs. 152/2006;

- che, ancorché ci si trovi al cospetto dell'opportunità di adottare un'autorizzazione generale più evoluta di quelle già in essere, è necessario confermare la validità degli strumenti amministrativi elaborati dalla Provincia con le suddette D.G.P. 201/2010 e D.G.P. 254/2011, sia alla luce del principio del *tempus regit actum* sia alla luce delle disposizioni dello stesso D.Lgs. 152/2006 il quale, all'articolo 272, comma 3, sancisce testualmente quanto segue: "L'autorizzazione generale si applica a chi vi ha aderito, anche se sostituita da successive autorizzazioni generali, per un periodo pari ai dieci anni successivi all'adesione".

RITENUTO

- che, nelle more dell'emanazione di specifiche indicazioni in merito alle "Migliori Tecniche Disponibili" di riferimento per le attività di cui alla Parte V del D.Lgs. 152/2006, sia opportuno applicare, ove possibile, i criteri di valutazione delle emissioni individuati nella deliberazione della Giunta Regionale delle Marche 24 ottobre 1994, n° 3913, avente a oggetto la "Determinazione del criterio generale di valutazione per nuovi impianti,

modifiche sostanziali e trasferimenti di impianti, ai fini dell'istruttoria e dell'autorizzazione ai sensi del DPR n° 203/88";

- che, a suffragio di quanto sopra, valga anche la conferma della validità della suddetta deliberazione regionale desumibile sia dalla nota della Regione Marche n° 181142 del 13/09/2007 sia dal "Piano di risanamento e mantenimento della qualità dell'aria ambiente ai sensi del decreto legislativo 4 agosto 1999, n° 351, articoli 8 e 9" approvato dalla Regione stessa con deliberazione amministrativa 12 gennaio 2010, n° 143;
- che l'applicazione dei suddetti criteri, ancora oggi presi come riferimento anche nei procedimenti svolti in via ordinaria, consenta di perseguire la tutela del bene giuridico oggetto della Parte V del D.Lgs. 152/2006;
- che, stante la connotazione di speciale cautela caratterizzante gli scopi della Direttiva 99/13/CE del Consiglio, dell'11 marzo 1999, relativa alla limitazione delle emissioni di composti organici volatili dovute all'uso di solventi organici in talune attività e in taluni impianti, recepita a mezzo delle disposizioni di cui all'articolo 275 del D.Lgs. 152/2006, e al fine di conseguire una più adeguata protezione dell'ambiente, sia opportuno e preferibile esaminare solo con procedimento ordinario le fattispecie ricadenti in tale ambito, anche in ragione della complessità delle connesse valutazioni tecniche che più accuratamente possono essere esperite nel contesto di procedimenti incardinati e svolti in via ordinaria;
- che, nelle more dell'approvazione dei criteri preannunciati all'articolo 270, commi 1, 2 e 3, del D.Lgs. 152/2006, sia comunque necessario impartire apposite prescrizioni finalizzate ad assicurare il contenimento delle emissioni diffuse;
- che l'Allegato I al presente atto sostanzi il frutto del percorso evolutivo e dell'accrescimento culturale evocate in premessa e incarni al meglio l'applicazione dei paradigmi tecnici qui richiamati;
- che l'articolo 1, paragrafo 1.1, dell'Allegato I al presente atto, individui con esattezza quelle lavorazioni che, essendo caratterizzate da un ridotto impatto emissivo, possono trovare giusta collocazione in un contesto regolamentativo che ne consenta un inquadramento amministrativo proporzionato e al contempo funzionale alla chiarezza, come quello dell'autorizzazione generale, e che tale circostanza consenta di considerare adeguatamente temperate le esigenze di tutela del bene giuridico oggetto della Parte

V del D.Lgs. 152/2006 con quelle dell'impresa, salvaguardando i principi di ragionevolezza e proporzionalità dell'azione amministrativa;

- che sia opportuno quanto necessario individuare punti di riferimento anche per il profilo tecnico ambientale delle attività a inquinamento atmosferico cosiddetto "scarsamente rilevante", elencate all'articolo 1, paragrafo 1.2, dell'Allegato I al presente atto;
- che sia possibile esentare i gestori di stabilimenti in cui vengono svolte unicamente attività le cui emissioni sono classificate come "scarsamente rilevanti" agli effetti dell'inquinamento atmosferico dall'obbligo di comunicare lo svolgimento di tali attività, in quanto la comunicazione di tale circostanza nulla aggiungerebbe alla tutela del bene giuridico curato dalla norma rivelandosi, per converso, un adempimento quasi fine a se stesso, posto a carico delle realtà imprenditoriali più piccole e comunque meno impattanti sotto il profilo dell'inquinamento atmosferico prodotto;
- di mantenere comunque l'obbligo di comunicare lo svolgimento di attività le cui emissioni sono classificate come "scarsamente rilevanti" agli effetti dell'inquinamento atmosferico per i soli gestori di stabilimenti in cui vengono svolte anche attività sottoposte al regime autorizzatorio ordinario o generale, a beneficio della chiarezza e dell'eshaustività del quadro amministrativo di tali stabilimenti, sottoposti a specifico regime autorizzatorio;
- che gli elenchi di cui all'articolo 1, paragrafo 1.1 e paragrafo 1.2, dell'Allegato I al presente atto, ancorché ampliativi di quelli originariamente stabiliti dal legislatore all'Allegato IV alla Parte V del D.Lgs. 152/2006, rappresentino il risultato di quel doveroso sforzo amministrativo consistente nella ricerca della massimizzazione e dell'ottimizzazione degli strumenti a servizio della razionalità operativa, dell'efficacia e dell'efficienza.

DATO ATTO

- che i gestori che hanno aderito alle autorizzazioni generali di cui alle D.G.P. 201/2010 o D.G.P. 254/2011 possono continuare a operare lecitamente e legittimamente, giusto articolo 272, comma 3, D.Lgs. 152/2006;
- che, per quanto sopra, i suddetti gestori potranno continuare a riferirsi all'autorizzazione generale a cui hanno aderito per comunicare l'intenzione di apportare modifiche al ciclo tecnologico di interesse per le emissioni; restano fatte salve le

circostanze che, anche ai sensi e per gli effetti dell'Allegato I al presente atto, comportano l'obbligo per il gestore di aderire alla nuova autorizzazione generale;

- che l'articolo 269, comma 1, del D.Lgs. 152/2006 sancisce che "i singoli impianti e le singole attività presenti nello stabilimento non sono oggetto di distinte autorizzazioni" e che, pertanto, l'adesione a più autorizzazioni generali appare in contrasto con quanto previsto dal richiamato articolo.

RITENUTO

- che sia opportuno individuare con precisione la data a partire dalla quale le disposizioni di cui all'Allegato I al presente atto diverranno efficaci, a beneficio della chiarezza;

- che la suddetta data possa essere individuata nel 01/02/2017 (primo febbraio duemiladiciassette);

- che la modulistica ufficiale da mettere a disposizione dell'utenza per la redazione della documentazione prevista dall'Allegato I al presente atto possa essere approvata con successiva determinazione dirigenziale e che ciò sia proficuo anche nell'ottica di semplificare eventuali successive approvazioni di modifiche ai modelli.

VISTO

- il D.Lgs. 152/2006, e in particolare l'articolo 269 che disciplina le autorizzazioni alle emissioni in atmosfera;

- l'articolo 19, comma 1, lettera g), del decreto legislativo 18 agosto 2000, n° 267, per effetto del quale spettano alle Province le funzioni amministrative in materia di rilevamento, disciplina e controllo delle emissioni atmosferiche;

- l'articolo 49 della legge regionale delle Marche 17 maggio 1999, n° 10, e successive modifiche e integrazioni, concernente l'attribuzione alle Province delle funzioni amministrative in materia di rilascio di autorizzazioni alle emissioni in atmosfera;

- la legge regionale delle Marche 25 maggio 1999, n° 12 (Conferimento alle Province delle funzioni amministrative in materia di inquinamento atmosferico) e successive modifiche e integrazioni;

- la deliberazione della Giunta regionale delle Marche 3 aprile 2002, n° 639 (Leggi regionali n° 38/1998, n° 45/1998, n° 13/1999, n° 10/1999. Conferimento delle funzioni amministrative agli Enti Locali e trasferimento dei beni e delle risorse finanziarie, umane, organizzative e strumentali correlate).

RITENUTO di considerare il presente atto di carattere transitorio, soggetto a revoca o modifica, subordinato a norme regolamentari, anche regionali, più restrittive che possono intervenire in materia, nonché soggetto a rettifiche, integrazioni, sospensioni e revoche anche a seguito di atti emanati dalle competenti autorità legislative, esecutive e giudiziarie.

VISTO il parere di regolarità tecnica espresso dal Dirigente competente, ai sensi dell'art. 49 del T.U. 267/2000, che si allega.

VISTI:

- lo Statuto della Provincia di Pesaro Urbino;
- il Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi;
- il decreto legislativo 18 agosto 2000, n° 267;
- la legge n° 56/2014;
- la legge n° 114/2014.

DECRETA

- 1) di adottare l'autorizzazione generale alle emissioni in atmosfera e le disposizioni relative a impianti e lavorazioni che producono emissioni "scarsamente rilevanti", riportate nell'Allegato I di cui al presente atto;
- 2) di stabilire che le prescrizioni di cui all'Allegato I al presente atto entrano in vigore il 01/02/2017 (primo febbraio duemiladiciassette);
- 3) di stabilire che, a partire dal 01/02/2017 (compreso), sono considerate irricevibili le dichiarazioni rese per aderire alla D.G.P. 254/2011, fatta eccezione per quelle inerenti alle modifiche di attività già autorizzate ai sensi della D.G.P. 254/2011 e per quelle inerenti agli impianti e alle lavorazioni a inquinamento atmosferico "scarsamente rilevante";

- 4) di stabilire che sono fatte salve, ricorrendone i presupposti, le dichiarazioni ai sensi della D.G.P. 254/2011 inviate prima del 01/02/2017, anche nell'ambito di istanze per l'ottenimento dell'autorizzazione unica ambientale;
- 5) di stabilire che i gestori di attività autorizzate ai sensi della D.G.P. 201/2010 o della D.G.P. 254/2011 continuano a operare nel rispetto delle prescrizioni impartite dai suddetti atti per il periodo pari a dieci anni dalla data di adesione; non incidono su tale termine le dichiarazioni rese relativamente alle modifiche di attività già autorizzate;
- 6) di stabilire che almeno quarantacinque giorni liberi prima della scadenza del suddetto periodo di dieci anni, pena la decadenza dai benefici derivanti dall'adesione all'autorizzazione generale, i gestori di cui al precedente punto 5) inviano dichiarazione di adesione all'autorizzazione generale di cui al presente documento;
- 7) di stabilire che i gestori di cui al precedente punto 5) che intendono avviare un'attività nuova in uno stabilimento in cui vengono già svolte altre e diverse attività autorizzate ai sensi della D.G.P. 201/2010 o della D.G.P. 254/2011 inviano contestualmente la dichiarazione di adesione all'autorizzazione generale di cui all'Allegato I al presente documento sia per l'attività nuova sia per le altre attività già autorizzate ai sensi della D.G.P. 201/2010 o della D.G.P. 254/2011;
- 8) di stabilire che i gestori di cui al precedente punto 5) che intendono trasferire l'attività inviano dichiarazione di adesione all'autorizzazione generale di cui all'Allegato I al presente documento;
- 9) di stabilire che i gestori di cui al precedente punto 5) che presentano istanza per l'ottenimento dell'autorizzazione unica ambientale corredano l'istanza della dichiarazione di adesione all'autorizzazione generale di cui all'Allegato I al presente documento;
- 10) di stabilire che i gestori di stabilimenti autorizzati in via ordinaria e messi a regime e i gestori di cui al precedente punto 5) che intendono aderire all'autorizzazione generale di cui all'Allegato I al presente atto, assicurano il rispetto delle prescrizioni dell'autorizzazione in possesso fino alla data di adesione;
- 11) di stabilire che la modulistica ufficiale di cui l'utenza dovrà avvalersi per produrre le comunicazioni previste dal Allegato I di cui al presente atto venga approvata mediante separata e successiva determinazione dirigenziale;
- 12) di stabilire che l'Allegato I costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto;

- 13) di pubblicare il presente atto sull'albo pretorio online dell'Ente;
- 14) di rappresentare, ai sensi dell'articolo 3 comma 4 della Legge n. 241/1990, che il presente decreto può essere impugnato dinanzi al TAR entro 60 giorni con ricorso giurisdizionale, oppure entro 120 giorni con ricorso straordinario amministrativo al Capo dello Stato.

IL PRESIDENTE

- rilevata l'urgenza di provvedere;
- visto l'articolo 134, comma 4 del D.Lgs. 267/2000;
- visto l'articolo 26, comma 3, dello Statuto della Provincia di Pesaro e Urbino.

DECRETA

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile.

IL PRESIDENTE
TAGLIOLINI DANIELE
(sottoscritto con firma digitale)

IL SEGRETARIO GENERALE
BENINI RITA
(sottoscritto con firma digitale)

Dichiarazione da sottoscrivere in caso di rilascio di copia cartacea

Il sottoscritto.....in qualità di. funzionario/P.O./Dirigente della Provincia di Pesaro e Urbino ATTESTA, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 23 del D.Lgs. 82/2005, che la presente copia cartacea è conforme all'originale del decreto n..... delfirmato digitalmente comprensivo di n.... allegati, e consta di n.....pagine complessive, documenti tutti conservati presso questo Ente ai sensi di legge. Si rilascia per gli usi consentiti dalla legge

Pesaro, ____/____/____

Timbro e Firma _____--

Allegato I
Autorizzazione generale alle emissioni in atmosfera.
Disposizioni relative a impianti e lavorazioni
che producono emissioni “scarsamente rilevanti”.

Articolo 1 – Campo di applicazione

In relazione alla prevenzione e alla limitazione delle emissioni in atmosfera di cui alla Parte V, Titolo I, del D.Lgs. 152/2006, il presente documento disciplina:

- le attività elencate al successivo paragrafo 1.1;
- gli impianti e le lavorazioni elencate al successivo paragrafo 1.2, se svolte in uno stabilimento nel quale sono presenti anche attività soggette all'autorizzazione alle emissioni in via generale o ordinaria.

Non sono sottoposti all'autorizzazione di cui alla Parte V, Titolo I, del D.Lgs. 152/2006 gli stabilimenti in cui sono presenti esclusivamente gli impianti e le lavorazioni di cui al successivo paragrafo 1.2; i gestori di tali stabilimenti rimangono comunque soggetti all'obbligo di rispettare quanto altro prescritto dalla normativa vigente in materia di emissioni in atmosfera.

1.1 – Attività che possono aderire all'autorizzazione generale

Sono autorizzate in via generale, alle condizioni specificate nel presente documento, le emissioni derivanti dalle seguenti attività:

1. Riparazione e verniciatura di carrozzerie di autoveicoli, mezzi e macchine agricole con utilizzo di impianti a ciclo aperto e utilizzo complessivo di prodotti vernicianti pronti all'uso giornaliero massimo complessivo non superiore a 20 kg;
2. Tipografia, litografia, serigrafia, con utilizzo di prodotti per la stampa (inchostri, vernici e simili) giornaliero massimo complessivo non superiore a 30 kg;
3. Produzione di articoli in gomma e prodotti delle materie plastiche con utilizzo giornaliero massimo complessivo di materie prime non superiore a 500 kg;
4. Lavorazione meccanica di materiali a base di legno con utilizzo giornaliero massimo complessivo di materie prime non superiore a 2000 kg;
5. Verniciatura, laccatura, doratura di mobili e altri oggetti in legno con utilizzo complessivo di prodotti vernicianti pronti all'uso non superiore a 50 kg/giorno;
6. Rivestimento di superfici in materiali differenti dal legno con utilizzo complessivo di prodotti vernicianti pronti all'uso non superiore a 50 kg/giorno;
7. Panificazione, pasticceria e affini con consumo di farina superiore a 300 kg/giorno e pari o inferiore a 1500 kg/giorno;
8. Torrefazione di caffè e altri prodotti tostati con produzione non superiore a 450 kg/giorno;
9. Produzione di mastici, pitture, vernici, cere, inchostri e affini con produzione complessiva non superiore a 500 kg/h;
10. Sgrassaggio superficiale con consumo complessivo di solventi non superiore a 10 kg/giorno;
11. Laboratori orafi con fusione di metalli con meno di venticinque addetti;
12. Anodizzazione, galvanotecnica, fosfatazione di superfici metalliche con consumo di prodotti chimici non superiore a 10 kg/giorno;
13. Utilizzazione di mastici e colle con consumo complessivo di sostanze collanti non superiore a 100 kg/giorno;
14. Produzione di sapone e detergenti sintetici, prodotti per l'igiene e la profumeria con utilizzo di materie prime non superiore a 200 kg/giorno;
15. Tempra e altri trattamenti termici dei metalli;
16. Produzione di oggetti artistici in ceramica, terracotta o vetro in forni in muffola discontinua con utilizzo nel ciclo produttivo di smalti, colori e affini non superiore a 50 kg/giorno;
17. Trasformazione e conservazione, esclusa la surgelazione, di frutta, ortaggi, funghi con produzione superiore a 350 kg/giorno e pari o inferiore a 1000 kg/giorno;
18. Trasformazione e conservazione, esclusa la surgelazione, di carne con produzione superiore a 350 kg/giorno e pari o inferiore 1000 kg/giorno;
19. Molitura di cereali con produzione superiore a 500 kg/giorno e pari o inferiore a 1500 kg/giorno;

20. Trasformazione e conservazione, esclusa la surgelazione, di pesce e altri prodotti alimentari marini con produzione superiore a 350 kg/giorno e pari o inferiore 1000 kg/giorno;
21. Produzione di conglomerati cementizi e di prodotti in gesso e conglomerati cementizi in quantità complessiva non superiore a 1500 kg/giorno;
22. Pressofusione con utilizzo di metalli e leghe in quantità non superiore a 100 kg/giorno;
23. Lavorazioni manifatturiere alimentari con utilizzo di materie prime superiore a 350 kg/giorno e pari o inferiore 1000 kg/giorno;
24. Lavorazioni conciarie con utilizzo di prodotti vernicianti pronti all'uso giornaliero massimo non superiore a 50 kg;
25. Fonderie di metalli con produzione di oggetti metallici giornaliero massimo non superiore a 100 kg;
26. Produzione di ceramiche artistiche esclusa la decoratura con utilizzo di materia prima giornaliero massimo non superiore a 3000 kg;
27. Produzione di carta, cartone e similari con utilizzo di materie prime giornaliero massimo non superiore a 4000 kg;
28. Saldatura di oggetti e superfici metalliche;
29. Trasformazioni lattiero-casearie con produzione giornaliera superiore a 350 kg/giorno e pari o inferiore 1000 kg/giorno;
30. Taglio a caldo e marchiatura dei metalli;
31. Elettroerosione;
32. Lavorazioni meccaniche in genere effettuate su metalli o leghe metalliche;
33. Attività del settore calzaturiero e pellettiero;
34. Attività di distillazione;
35. Attività di coltivazione di cava;
36. Attività di lavorazione di materiali inerti e argillosi con capacità massima complessiva di trattamento non superiore a 200000 tonnellate all'anno;
37. Produzione di prodotti in vetroresina con utilizzo giornaliero massimo complessivo di resina pronta all'uso non superiore a 200 kg;
38. Impianti a ciclo chiuso di pulizia a secco di tessuti e di pellami, escluse le pellicce, e pulitintolavanderie a ciclo chiuso;
39. Attività di produzione di calore con impianti termici civili che utilizzano taluni combustibili solidi, liquidi o gassosi;
40. Attività di produzione di calore con impianti di combustione inseriti in un ciclo produttivo che utilizzano taluni combustibili solidi, liquidi o gassosi;
41. Produzione di manufatti in materiali lapidei con utilizzo complessivo di materie prime inferiore a 300 tonnellate all'anno;
42. Lavorazione meccanica delle materie plastiche, della gomma e della carta con utilizzo giornaliero massimo complessivo di materie prime non superiore a 2000 kg;
43. Linee di trattamento fanghi;
44. Allevamenti effettuati in ambienti confinati;
45. Cantine che trasformano oltre 600 tonnellate l'anno di uva e stabilimenti di produzione di aceto o altre bevande fermentate, con produzione annua superiore a 250 ettolitri per i distillati e a 1000 ettolitri per gli altri prodotti;
46. Dispositivi deputati alla gestione della sicurezza e dell'emergenza.

Le suddette attività ricadono nel campo di applicazione della Parte V, Titolo I, del D.Lgs. 152/2006 anche se producono emissioni in modo discontinuo o a partire da consumi esigui di materie prime.

1.2 – Impianti e lavorazioni che producono emissioni “scarsamente rilevanti”

Sono considerate “scarsamente rilevanti” agli effetti dell'inquinamento atmosferico le emissioni derivanti da:

1. impianti e lavorazioni individuati alla parte I dell'Allegato IV alla Parte V del D.Lgs. 152/2006;
2. operazioni di preparazione delle vernici con tintometri;
3. operazioni di collaudo condotte su motori a combustione interna. Per “collaudo” si intende il controllo di efficienza operativa condotto nel tempo strettamente indispensabile e al solo scopo di accertare l'idoneità all'uso o la conformità del motore ai requisiti prefissati da specifiche norme o contratti;

4. operazioni svolte esclusivamente per finalità non produttive e in modo occasionale, vale a dire non previste nel normale svolgimento del ciclo produttivo;
5. apposizione di timbri o marchi su prodotti alimentari.

1.3 – Criteri di esclusione per le attività di cui al paragrafo 1.1

Le attività elencate al precedente paragrafo 1.1 sono comunque escluse dal campo di applicazione del presente documento, se si verifica almeno una delle seguenti condizioni:

- se rientrano nell’ambito di applicazione dell’articolo 275 del D.Lgs. 152/2006; sono fatte salve le attività di cui al successivo articolo 11, comma 38;
- se sono direttamente collegate e tecnicamente connesse ad attività rientranti nell’ambito di applicazione dell’articolo 275 del D.Lgs. 152/2006 e possono influire sulle emissioni di Composti Organici Volatili (COV);
- se emettono sostanze cancerogene, tossiche per la riproduzione o mutagene, come individuate dalla parte II dell’Allegato I alla Parte V del D.Lgs. 152/2006;
- se emettono sostanze di tossicità e cumulabilità particolarmente elevate, come individuate dalla parte II dell’Allegato I alla Parte V del D.Lgs. 152/2006;
- se vengono svolte con utilizzo delle sostanze o delle miscele classificate dal Decreto Legislativo 3 febbraio 1997 n° 52 e successive modifiche e integrazioni come cancerogene, mutagene o tossiche per la riproduzione, a causa del loro tenore di COV, e alle quali erano state assegnate etichette con le frasi di rischio R45, R46, R49, R60, R61, R68, come modificate e aggiornate dal Regolamento (CE) n° 1272/2008 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2008 e successive rettifiche, modifiche ed integrazioni;
- se vengono svolte con utilizzo di materiali polverulenti contenenti sostanze comprese nelle classi riportate nella seguente tabella al di sopra dei corrispondenti valori, riferiti al secco, in una frazione di materiale separabile mediante setacciatura con setaccio dotato di maglie aventi una larghezza massima di 5 mm;

Sostanze di cui alla classe I, tabella B, parte II dell’Allegato I (*)	50 mg/kg
Sostanze di cui alla classe II, tabella B, parte II dell’Allegato I (*)	0,5 g/kg
Sostanze di cui alla classe III, tabella B, parte II dell’Allegato I (*)	5 g/kg

(*) Allegato riferito alla Parte V del D.Lgs. 152/2006.

- se vengono svolte con utilizzo delle sostanze di cui alla Legge 28 dicembre 1993 n° 549 e successive modifiche e integrazioni, recante “Misure a tutela dell’ozono stratosferico e dell’ambiente”;
- se rientrano nell’ambito di applicazione del Titolo III-bis della Parte II del D.Lgs. 152/2006, concernente l’Autorizzazione Integrata Ambientale;
- se vengono svolte con utilizzo di impianti nei quali i gas combustibili o le fiamme vengono a contatto diretto con i materiali da trattare; sono fatte salve le attività di cui al successivo articolo 11, commi 1, 5, 6, 7, 8, 15, 18, 20 e 46;
- se sono caratterizzate da operazioni non previste dal pertinente comma del successivo articolo 11;
- se emettono sostanze inquinanti non previste dal pertinente comma del successivo articolo 11;
- se nello stabilimento vengono svolte operazioni di gestione dei rifiuti soggette ad apposita autorizzazione ordinaria ai sensi della Parte IV del D.Lgs. 152/2006;
- se sono soggette alle procedure di cui al Decreto Ministeriale 5 febbraio 1998 e successive modifiche e integrazioni oppure a quelle di cui al Decreto Ministeriale 12 giugno 2002 n° 161 e successive modifiche e integrazioni; sono fatte salve le attività di cui al successivo articolo 11, commi 34 e 43;
- se vengono svolte all’aperto, anche parzialmente; sono fatte salve le disposizioni di cui al successivo articolo 11, commi 19, 21, 23, 35, 36 e 41.

1.4 – Criteri di esclusione per le attività di cui al paragrafo 1.2

Le emissioni derivanti dagli impianti e dalle lavorazioni elencate al precedente paragrafo 1.2 non sono considerate “scarsamente rilevanti” agli effetti dell’inquinamento atmosferico, se si verifica almeno una delle seguenti condizioni:

- se emettono sostanze cancerogene, tossiche per la riproduzione o mutagene, come individuate dalla parte II dell’Allegato I alla Parte V del D.Lgs. 152/2006;

- se emettono sostanze di tossicità e cumulabilità particolarmente elevate, come individuate dalla parte II dell'Allegato I alla Parte V del D.Lgs. 152/2006;
- se vengono svolte con utilizzo delle sostanze o delle miscele classificate dal Decreto Legislativo 3 febbraio 1997 n° 52 e successive modifiche e integrazioni come cancerogene, mutagene o tossiche per la riproduzione, a causa del loro tenore di COV, e alle quali erano state assegnate etichette con le frasi di rischio R45, R46, R49, R60, R61, R68, come modificate e aggiornate dal Regolamento (CE) n° 1272/2008 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2008 e successive rettifiche, modifiche ed integrazioni;
- se vengono svolte con utilizzo delle sostanze di cui alla Legge 28 dicembre 1993 n° 549 e successive modifiche e integrazioni, recante "Misure a tutela dell'ozono stratosferico e dell'ambiente".

Articolo 2 – Definizioni

Per quanto non espressamente definito nel presente documento, si applicano le definizioni riportate dalla Parte V del D.Lgs. 152/2006.

L'autorizzazione generale di cui al presente documento è adottata con riferimento allo stabilimento. Per **stabilimento** si intende il complesso unitario e stabile, che si configura come un complessivo ciclo produttivo, sottoposto al potere decisionale di un unico gestore, in cui sono presenti uno o più impianti o sono effettuate una o più attività che producono emissioni attraverso, per esempio, dispositivi mobili, operazioni manuali, deposizioni e movimentazioni. Si considera stabilimento anche il luogo adibito in modo stabile all'esercizio di una o più attività. Uno stabilimento può essere costituito anche da un complesso di edifici.

Il paragrafo 1.1 elenca le attività che possono aderire all'autorizzazione generale di cui al presente documento; nel contesto di ciascuna voce dell'elenco numerato, per **attività** si intende l'insieme delle operazioni che producono emissioni in atmosfera in presenza o in assenza di impianti.

L'attività può costituire la fase di un ciclo produttivo più ampio; i singoli impianti e le singole attività presenti nello stabilimento non sono oggetto di distinte autorizzazioni; pertanto, ai fini dell'applicazione del presente documento, sono ammesse esclusivamente le seguenti casistiche:

- coesistenza nello stesso stabilimento di attività autorizzate per effetto dell'autorizzazione generale di cui al presente documento;
- coesistenza nello stesso stabilimento di attività autorizzate per effetto dell'autorizzazione generale di cui al presente documento con impianti e lavorazioni le cui emissioni sono classificate come "scarsamente rilevanti" agli effetti dell'inquinamento atmosferico.

Gestore *pro tempore*: la persona fisica o giuridica che ha potere decisionale circa l'installazione o l'esercizio dello stabilimento e che è responsabile dell'applicazione dei limiti e delle prescrizioni stabilite. La figura del gestore viene considerata coincidente con quella del legale rappresentante *pro tempore*.

Dichiarazione di adesione all'autorizzazione generale, di seguito sinteticamente indicata come "dichiarazione": dichiarazione attraverso la quale il gestore manifesta l'intenzione di avvalersi dell'autorizzazione generale di cui al presente documento e sottoscrive l'impegno a svolgere l'attività nell'integrale rispetto di tutte le prescrizioni.

Data di registrazione della dichiarazione: data di ricezione della dichiarazione da parte della Provincia di Pesaro e Urbino; resta fatto salvo quanto stabilito al successivo articolo 3.

Se la dichiarazione viene resa nell'ambito di un procedimento incardinato per l'ottenimento dell'autorizzazione unica ambientale, fatto salvo quanto eventualmente stabilito dalla Provincia di Pesaro e Urbino per casi particolari, la data di registrazione è coincidente con quella di rilascio dell'autorizzazione unica ambientale da parte del SUAP.

Data di adesione: data a partire dalla quale il gestore si considera autorizzato ai sensi e per gli effetti del presente documento. A partire da tale data, il gestore può iniziare l'installazione o il trasferimento di uno stabilimento o, se lo stabilimento è già installato, può iniziare a svolgere l'attività dichiarata o può proseguire lo svolgimento di un'attività precedentemente soggetta ad altre disposizioni o può iniziare a effettuare le modifiche proposte. Il gestore garantisce l'integrale rispetto di tutte le prescrizioni a partire dalla data di

adesione o comunque dalla successiva data in cui ha inizio l'effettiva produzione di emissioni in atmosfera, se i due momenti non coincidono.

Se la dichiarazione viene resa nell'ambito di un procedimento incardinato per l'ottenimento dell'autorizzazione unica ambientale, fatto salvo quanto eventualmente stabilito dalla Provincia di Pesaro e Urbino per casi particolari, la data di adesione è coincidente con quella di rilascio dell'autorizzazione unica ambientale da parte del SUAP.

Giorni liberi: giorni consecutivi e computati per intero, senza considerare nel periodo dato né il giorno iniziale né il giorno finale.

Attività nuova: attività da autorizzare per la prima volta e che non ricade nella definizione di attività dichiarata ai sensi della D.G.P. 254/2011. Si considerano equiparate al caso di un'attività nuova le seguenti situazioni:

- attività con autorizzazione decaduta o revocata;
- attività da trasferire;
- attività autorizzata in via ordinaria svolta in uno stabilimento che non risponde alla definizione di "stabilimento autorizzato in via ordinaria e messo a regime";
- attività autorizzata ai sensi della D.G.P. 201/2010 o ai sensi della D.G.P. 254/2011 per la quale il gestore inoltra dichiarazione di adesione all'autorizzazione generale di cui al presente documento comunicando l'intenzione di apportare modifiche rispetto alla situazione dichiarata ai sensi della D.G.P. 201/2010 o ai sensi della D.G.P. 254/2011.

Attività da trasferire: attività che il gestore intende trasferire in altro stabilimento. Il caso di attività da trasferire si considera equiparato al caso di attività nuove.

Attività da modificare: attività già autorizzata per effetto dell'autorizzazione generale di cui al presente documento a cui il gestore intende apportare delle modifiche sulla base delle quali è necessario aggiornare le informazioni riportate nel Paragrafo B della dichiarazione, nella correlata planimetria o in entrambi.

Lavorazione da riclassificare: impianto o lavorazione a inquinamento atmosferico "poco significativo" o "scarsamente rilevante" già in esercizio a norma di legge e per i quali, ricorrendone i presupposti, il gestore intende avvalersi dell'autorizzazione generale di cui al presente documento. Le linee di trattamento fanghi disciplinate dal successivo articolo 11, comma 43, sono ricomprese in tale definizione se e solo se i gestori hanno regolarmente inviato domanda di autorizzazione in via ordinaria entro i termini stabiliti dall'articolo 281, comma 3, del D.Lgs. 152/2006.

Stabilimento autorizzato in via ordinaria e messo a regime: stabilimento autorizzato in via ordinaria ai sensi del D.Lgs. 152/2006 per il quale il gestore ha già provveduto alla messa a regime di tutti gli impianti e di tutte le attività autorizzate e ha già inviato le risultanze delle analisi di messa a regime, se prescritte, prima dell'invio della dichiarazione di adesione di cui al presente documento.

Attività autorizzata in via ordinaria e messa a regime: attività svolta in uno stabilimento autorizzato in via ordinaria e messo a regime.

Attività autorizzata ai sensi della D.G.P. 201/2010: attività per la quale l'adesione alla D.G.P. 201/2010 era efficace alla data del 30 settembre 2011.

Attività autorizzata ai sensi della D.G.P. 254/2011: attività per la quale l'adesione alla D.G.P. 254/2011 era efficace alla data di entrata in vigore del presente documento.

Attività dichiarata ai sensi della D.G.P. 254/2011: attività per la quale il gestore ha inviato dichiarazione di adesione all'autorizzazione generale di cui alla D.G.P. 254/2011, anche nell'ambito di un procedimento incardinato per l'ottenimento dell'autorizzazione unica ambientale, e per la quale l'adesione alla D.G.P. 254/2011 non è ancora efficace alla data di entrata in vigore del presente documento.

Salvo diverse indicazioni, il richiamo a norme e disposizioni **vigenti**, in relazione ad azioni, comportamenti o situazioni tecnico-amministrative, è da intendersi riferito alle norme e alle disposizioni in vigore al momento del compimento delle suddette azioni, comportamenti o situazioni.

Articolo 3

Il gestore invia una specifica e distinta dichiarazione, munita di bollo, per ogni singola attività che intende svolgere e rende tale dichiarazione esclusivamente attraverso i modelli ufficiali approvati dalla Provincia di Pesaro e Urbino. I destinatari della dichiarazione sono i seguenti: Provincia di Pesaro e Urbino, di seguito sinteticamente indicata come “Provincia”, dipartimento provinciale dell’Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale delle Marche (ARPAM) e Comune competente per territorio; tali soggetti sono di seguito sinteticamente indicati nel complesso come “destinatari”. Il gestore inoltra la dichiarazione ai destinatari attraverso il competente SUAP.

Il gestore ha facoltà di chiedere comunque il rilascio dell’autorizzazione in via ordinaria, anche se l’attività che intende svolgere è conforme alle prescrizioni di cui al presente documento.

A pena di inammissibilità, il gestore compila la dichiarazione in tutte le sue parti senza alterare né la struttura né i contenuti dei modelli ufficiali e la correda degli allegati richiesti.

Ai fini del conteggio e del rispetto delle tempistiche stabilite dal presente documento, fa fede la data di registrazione della dichiarazione, come definita al precedente articolo 2; il gestore si accerta di conoscere la data di registrazione della dichiarazione e programma la data di adesione avuto riguardo di quanto stabilito ai paragrafi 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.6, 3.7. Per le dichiarazioni rese nell’ambito di un procedimento incardinato per l’ottenimento dell’autorizzazione unica ambientale, fatto salvo quanto eventualmente stabilito dalla Provincia per casi particolari, la data di registrazione e quella di adesione sono coincidenti con quella di rilascio dell’autorizzazione unica ambientale da parte del SUAP.

La Provincia, anche su iniziativa degli altri destinatari, ha facoltà di richiedere documentazione integrativa entro trenta giorni dalla ricezione della dichiarazione; in tal caso, la Provincia può stabilire una data di registrazione differente da quella di ricezione della dichiarazione.

A ogni modo, e a prescindere da quanto sopra, la Provincia può:

- negare l’adesione all’autorizzazione generale, anche su segnalazione motivata di Comune o ARPAM, se risultano non rispettati i requisiti previsti dal presente documento o in presenza di particolari situazioni di pericolo concreto e attuale per l’ambiente o per la salute, comprovate dagli organi competenti, o se l’attività ricade in zone che richiedono una particolare tutela ambientale, opportunamente documentata, o in presenza di profili di contrasto fra le modalità di conduzione dell’attività e gli obiettivi di prevenzione e limitazione delle emissioni in atmosfera di impianti e attività di cui alla Parte V del D.Lgs. 152/2006;
- impartire ulteriori prescrizioni, anche su opportuna e puntuale segnalazione da parte di altri organi competenti, compresa l’effettuazione di campionamenti, la ricerca di ulteriori inquinanti, l’installazione di impianti di abbattimento e la realizzazione di convogliamenti;
- richiedere al gestore, in qualunque momento, approfondimenti o chiarimenti riguardo alla documentazione presentata e alle modalità di svolgimento dell’attività, anche nell’ambito di operazioni di controllo o su iniziativa di altri organi.

La mancanza di un riscontro espresso alla dichiarazione da parte dei destinatari non costituisce in nessun caso tacito accoglimento di situazioni irregolari eventualmente documentate nella dichiarazione; pertanto, tali situazioni di non conformità alle prescrizioni si intendono comunque non autorizzate.

3.1 – Il modello A

Le disposizioni di cui al presente paragrafo non si applicano alle attività descritte al successivo articolo 11, commi 38, 39, 40, 43 e 44.

Il gestore compila il modello A per dichiarare l’intenzione di aderire all’autorizzazione generale di cui al presente documento nei seguenti casi:

- attività nuova;
- attività da trasferire;
- attività autorizzata in via ordinaria e messa a regime;

- attività autorizzata ai sensi della D.G.P. 201/2010;
- attività autorizzata ai sensi della D.G.P. 254/2011;
- lavorazione da riclassificare.

Il gestore di un'attività autorizzata in via ordinaria e messa a regime si può avvalere dell'autorizzazione generale di cui al presente documento se e solo se l'attività è già conforme a tutte le prescrizioni da questo stabilite.

Il gestore di un'attività autorizzata ai sensi della D.G.P. 201/2010 o della D.G.P. 254/2011 si può avvalere dell'autorizzazione generale di cui al presente documento se e solo se l'attività è già conforme a tutte le prescrizioni da questo stabilite e comunque soltanto dopo l'invio delle risultanze del primo campionamento, se prescritto dalla D.G.P. 201/2010 o dalla D.G.P. 254/2011.

Il gestore di una lavorazione da riclassificare si può avvalere dell'autorizzazione generale di cui al presente documento se e solo se l'attività è già conforme a tutte le prescrizioni da questo stabilite.

L'adesione all'autorizzazione generale diviene efficace decorso il termine di quarantacinque giorni liberi dalla data di registrazione della dichiarazione di cui al modello A. Se la dichiarazione viene resa nell'ambito di un procedimento incardinato per l'ottenimento dell'autorizzazione unica ambientale, l'adesione all'autorizzazione generale diviene efficace nei termini stabiliti dalla Provincia.

Se l'attività rientra nel campo di applicazione della normativa in materia di Valutazione di Impatto Ambientale, il gestore invia la dichiarazione solo all'esito positivo delle relative istruttorie; se le prescrizioni contenute nei provvedimenti conclusivi delle istruttorie in materia di VIA sono compatibili con quelle impartite a mezzo del presente documento, il gestore garantisce il rispetto di tutte le prescrizioni; se le prescrizioni contenute nei provvedimenti conclusivi delle istruttorie in materia di VIA sono incompatibili con quelle impartite a mezzo del presente documento, il gestore non può avvalersi dell'autorizzazione generale e, pertanto, richiede autorizzazione espressa a mezzo della procedura ordinaria.

3.2 – Il modello D

Le disposizioni di cui al presente paragrafo si applicano esclusivamente all'attività descritta al successivo articolo 11, comma 38.

Il gestore compila il modello D per dichiarare l'intenzione di aderire all'autorizzazione generale di cui al presente documento nei seguenti casi:

- attività nuova;
- attività da trasferire;
- attività autorizzata ai sensi della D.G.P. 201/2010;
- attività autorizzata ai sensi della D.G.P. 254/2011;

Il gestore di un'attività autorizzata ai sensi della D.G.P. 201/2010 o della D.G.P. 254/2011 si può avvalere dell'autorizzazione generale di cui al presente documento se e solo se l'attività è già conforme a tutte le prescrizioni da questo stabilite.

L'adesione all'autorizzazione generale diviene efficace decorso il termine di quarantacinque giorni liberi dalla data di registrazione della dichiarazione di cui al modello D. Se la dichiarazione viene resa nell'ambito di un procedimento incardinato per l'ottenimento dell'autorizzazione unica ambientale, l'adesione all'autorizzazione generale diviene efficace nei termini stabiliti dalla Provincia.

Se l'attività rientra nel campo di applicazione della normativa in materia di Valutazione di Impatto Ambientale, il gestore invia la dichiarazione solo all'esito positivo delle relative istruttorie; se le prescrizioni contenute nei provvedimenti conclusivi delle istruttorie in materia di VIA sono compatibili con quelle impartite a mezzo del presente documento, il gestore garantisce il rispetto di tutte le prescrizioni; se le prescrizioni contenute nei provvedimenti conclusivi delle istruttorie in materia di VIA sono incompatibili con quelle impartite a mezzo del presente documento, il gestore non può avvalersi dell'autorizzazione generale e, pertanto, richiede autorizzazione espressa a mezzo della procedura ordinaria.

3.3 – Il modello E

Le disposizioni di cui al presente paragrafo si applicano esclusivamente alle attività descritte al successivo articolo 11, commi 39 e 40.

Il gestore compila il modello E per dichiarare l'intenzione di aderire all'autorizzazione generale di cui al presente documento nei seguenti casi:

- attività nuova;
- attività da trasferire;
- attività autorizzata in via ordinaria e messa a regime;
- attività autorizzata ai sensi della D.G.P. 201/2010;
- attività autorizzata ai sensi della D.G.P. 254/2011.

Il gestore di un'attività autorizzata in via ordinaria e messa a regime si può avvalere dell'autorizzazione generale di cui al presente documento se e solo se l'attività è già conforme a tutte le prescrizioni da questo stabilite.

Il gestore di un'attività autorizzata ai sensi della D.G.P. 201/2010 o della D.G.P. 254/2011 si può avvalere dell'autorizzazione generale di cui al presente documento se e solo se l'attività è già conforme a tutte le prescrizioni da questo stabilite e comunque soltanto dopo l'invio delle risultanze del primo campionamento, se prescritto dalla D.G.P. 201/2010 o dalla D.G.P. 254/2011.

L'adesione all'autorizzazione generale diviene efficace decorso il termine di quarantacinque giorni liberi dalla data di registrazione della dichiarazione di cui al modello E. Se la dichiarazione viene resa nell'ambito di un procedimento incardinato per l'ottenimento dell'autorizzazione unica ambientale, l'adesione all'autorizzazione generale diviene efficace nei termini stabiliti dalla Provincia.

Se l'attività rientra nel campo di applicazione della normativa in materia di Valutazione di Impatto Ambientale, il gestore invia la dichiarazione solo all'esito positivo delle relative istruttorie; se le prescrizioni contenute nei provvedimenti conclusivi delle istruttorie in materia di VIA sono compatibili con quelle impartite a mezzo del presente documento, il gestore garantisce il rispetto di tutte le prescrizioni; se le prescrizioni contenute nei provvedimenti conclusivi delle istruttorie in materia di VIA sono incompatibili con quelle impartite a mezzo del presente documento, il gestore non può avvalersi dell'autorizzazione generale e, pertanto, richiede autorizzazione espressa a mezzo della procedura ordinaria.

3.4 – Il modello F

Il gestore che intende sottoporre a modifica un'attività già autorizzata per effetto del presente documento invia la dichiarazione di cui al modello F con un anticipo di almeno quarantacinque giorni liberi rispetto alla data di realizzazione della modifica.

Il gestore può effettuare la modifica una volta decorso il termine di quarantacinque giorni liberi dalla data di registrazione della dichiarazione di cui al modello F. Se la dichiarazione viene resa nell'ambito di un procedimento incardinato per l'ottenimento dell'autorizzazione unica ambientale, il gestore effettua la modifica nei termini stabiliti dalla Provincia.

Se la modifica che il gestore intende apportare comporta il rientro dell'attività nel campo di applicazione della normativa in materia di Valutazione di Impatto Ambientale, il gestore invia la dichiarazione solo all'esito positivo delle relative istruttorie; se le prescrizioni contenute nei provvedimenti conclusivi delle istruttorie in materia di VIA sono compatibili con quelle impartite a mezzo del presente documento, il gestore garantisce il rispetto di tutte le prescrizioni; se le prescrizioni contenute nei provvedimenti conclusivi delle istruttorie in materia di VIA sono incompatibili con quelle impartite a mezzo del presente documento, il gestore non può avvalersi dell'autorizzazione generale e, pertanto, richiede autorizzazione espressa a mezzo della procedura ordinaria.

3.5 – Il modello G

Le disposizioni di cui al presente paragrafo si applicano agli impianti e alle lavorazioni che producono emissioni "scarsamente rilevanti" di cui al precedente paragrafo 1.2.

Il gestore invia la comunicazione di cui al modello G se intende avviare o modificare una delle lavorazioni di cui al punto 1 del suddetto paragrafo 1.2 in uno stabilimento nel quale vengono svolte anche attività soggette

all'autorizzazione generale o a quella ordinaria; se il gestore intende avviare o modificare gli impianti o le lavorazioni che producono emissioni "scarsamente rilevanti" successivamente alle attività già autorizzate, invia la comunicazione di cui al modello G preventivamente all'avvio o alla modifica di tali impianti o lavorazioni.

La Provincia, anche su iniziativa degli altri destinatari, ha facoltà di:

- richiedere documentazione integrativa;
- impartire ulteriori prescrizioni.

Il gestore è esentato dall'obbligo di inviare la comunicazione di cui al modello G nei seguenti casi:

- se intende avviare impianti o lavorazioni di cui al precedente paragrafo 1.2, punti 2, 3, 4 e 5 in uno stabilimento nel quale vengono svolte anche attività soggette all'autorizzazione generale o a quella ordinaria;
- se nello stabilimento sono presenti esclusivamente impianti e lavorazioni di cui al precedente paragrafo 1.2.

3.6 – Il modello H

Le disposizioni di cui al presente paragrafo si applicano esclusivamente all'attività descritta al successivo articolo 11, comma 43.

Il gestore compila il modello H per dichiarare l'intenzione di aderire all'autorizzazione generale di cui al presente documento nei seguenti casi:

- attività nuova;
- attività da trasferire;
- lavorazione da riclassificare e per la quale il gestore ha regolarmente inviato domanda di autorizzazione in via ordinaria entro i termini stabiliti dall'articolo 281, comma 3, del D.Lgs. 152/2006;
- attività autorizzata ai sensi della D.G.P. 254/2011.

Il gestore di una lavorazione da riclassificare si può avvalere dell'autorizzazione generale di cui al presente documento se e solo se l'attività è già conforme a tutte le prescrizioni da questo stabilite.

Il gestore di un'attività autorizzata ai sensi della D.G.P. 254/2011 si può avvalere dell'autorizzazione generale di cui al presente documento se e solo se l'attività è già conforme a tutte le prescrizioni da questo stabilite.

L'adesione all'autorizzazione generale diviene efficace decorso il termine di quarantacinque giorni liberi dalla data di registrazione della dichiarazione di cui al modello H. Se la dichiarazione viene resa nell'ambito di un procedimento incardinato per l'ottenimento dell'autorizzazione unica ambientale, l'adesione all'autorizzazione generale diviene efficace nei termini stabiliti dalla Provincia.

Se l'attività rientra nel campo di applicazione della normativa in materia di Valutazione di Impatto Ambientale, il gestore invia la dichiarazione solo all'esito positivo delle relative istruttorie; se le prescrizioni contenute nei provvedimenti conclusivi delle istruttorie in materia di VIA sono compatibili con quelle impartite a mezzo del presente documento, il gestore garantisce il rispetto di tutte le prescrizioni; se le prescrizioni contenute nei provvedimenti conclusivi delle istruttorie in materia di VIA sono incompatibili con quelle impartite a mezzo del presente documento, il gestore non può avvalersi dell'autorizzazione generale e, pertanto, richiede autorizzazione espressa a mezzo della procedura ordinaria.

3.7 – Il modello I

Le disposizioni di cui al presente paragrafo si applicano esclusivamente all'attività descritta al successivo articolo 11, comma 44.

Il gestore compila il modello I per dichiarare l'intenzione di aderire all'autorizzazione generale di cui al presente documento nei seguenti casi:

- attività nuova;

- attività da trasferire;
- lavorazione da riclassificare;
- attività autorizzata ai sensi della D.G.P. 254/2011.

Il gestore di una lavorazione da riclassificare si può avvalere dell'autorizzazione generale di cui al presente documento se e solo se l'attività è già conforme a tutte le prescrizioni da questo stabilite.

Il gestore di un'attività autorizzata ai sensi della D.G.P. 254/2011 si può avvalere dell'autorizzazione generale di cui al presente documento se e solo se l'attività è già conforme a tutte le prescrizioni da questo stabilite.

L'adesione all'autorizzazione generale diviene efficace decorso il termine di quarantacinque giorni liberi dalla data di registrazione della dichiarazione di cui al modello I. Se la dichiarazione viene resa nell'ambito di un procedimento incardinato per l'ottenimento dell'autorizzazione unica ambientale, l'adesione all'autorizzazione generale diviene efficace nei termini stabiliti dalla Provincia.

Se l'attività rientra nel campo di applicazione della normativa in materia di Valutazione di Impatto Ambientale, il gestore invia la dichiarazione solo all'esito positivo delle relative istruttorie; se le prescrizioni contenute nei provvedimenti conclusivi delle istruttorie in materia di VIA sono compatibili con quelle impartite a mezzo del presente documento, il gestore garantisce il rispetto di tutte le prescrizioni; se le prescrizioni contenute nei provvedimenti conclusivi delle istruttorie in materia di VIA sono incompatibili con quelle impartite a mezzo del presente documento, il gestore non può avvalersi dell'autorizzazione generale e, pertanto, richiede autorizzazione espressa a mezzo della procedura ordinaria.

3.8 – Efficacia dell'adesione alla D.G.P. 201/2010 o alla D.G.P. 254/2011

Il gestore di attività autorizzate ai sensi della D.G.P. 201/2010 o della D.G.P. 254/2011 può continuare a operare nel rispetto delle prescrizioni impartite dai suddetti atti per un periodo pari a dieci anni dalla data di adesione alla D.G.P. 201/2010 o alla D.G.P. 254/2011; non hanno effetto su tale termine le dichiarazioni rese relativamente alle modifiche. Il gestore invia dichiarazione di adesione all'autorizzazione generale di cui al presente documento, corredata dei documenti ivi prescritti, almeno quarantacinque giorni liberi prima della scadenza di tale periodo; se i termini per l'invio della dichiarazione non vengono rispettati, l'attività si considera svolta in assenza di autorizzazione.

Il gestore di un'attività autorizzata ai sensi della D.G.P. 201/2010 o della D.G.P. 254/2011 ha comunque facoltà di chiedere l'adesione all'autorizzazione generale di cui al presente documento anche prima della suddetta scadenza; in tal caso, egli assicura il rispetto delle prescrizioni di cui alla D.G.P. 201/2010 o della D.G.P. 254/2011 fino alla data di adesione.

Fermo restando quanto sopra, valgono altresì le seguenti disposizioni:

- il gestore che intende avviare un'attività nuova in uno stabilimento in cui vengono già svolte altre e diverse attività autorizzate ai sensi della D.G.P. 201/2010 o della D.G.P. 254/2011 invia contestualmente la dichiarazione di adesione all'autorizzazione generale di cui al presente documento sia per l'attività nuova sia per le altre attività già autorizzate ai sensi della D.G.P. 201/2010 o della D.G.P. 254/2011;
- il gestore di attività autorizzate ai sensi della D.G.P. 201/2010 o della D.G.P. 254/2011 che intende trasferire l'attività invia dichiarazione di adesione all'autorizzazione generale di cui al presente documento;
- il gestore di attività autorizzate ai sensi della D.G.P. 201/2010 o della D.G.P. 254/2011 che presenta istanza per l'ottenimento dell'autorizzazione unica ambientale allega all'istanza la dichiarazione di adesione all'autorizzazione generale di cui al presente documento.

Sono fatte salve eventuali successive disposizioni.

3.9 – Efficacia delle autorizzazioni rilasciate in via ordinaria

Il gestore di uno stabilimento autorizzato in via ordinaria e messo a regime ha facoltà di chiedere l'adesione all'autorizzazione generale di cui al presente documento, se ne ricorrono i presupposti; in tal caso, egli assicura il rispetto delle prescrizioni dell'autorizzazione rilasciata in via ordinaria fino alla data di adesione.

Sono fatte salve eventuali successive disposizioni.

3.10 – Validità delle dichiarazioni rese per aderire alla D.G.P. 254/2011

Il gestore che invia la dichiarazione di adesione prima dell'entrata in vigore del presente documento, anche nell'ambito di istanze per l'ottenimento dell'autorizzazione unica ambientale, aderisce, ricorrendone i presupposti alla D.G.P. 254/2011.

Articolo 4

L'autorizzazione generale di cui al presente documento si applica a chi vi ha aderito, anche se sostituita da successive autorizzazioni generali, per un periodo pari a dieci anni dalla data di adesione. Non hanno effetto su tale termine le dichiarazioni rese relativamente alle modifiche. Almeno quarantacinque giorni liberi prima della scadenza di tale periodo, il gestore invia una dichiarazione di adesione all'autorizzazione generale vigente, corredata dei documenti ivi prescritti; se i termini per l'invio della dichiarazione non vengono rispettati, l'attività si considera svolta in assenza di autorizzazione.

Sono fatte salve eventuali successive disposizioni.

Articolo 5

La Provincia e gli altri destinatari della dichiarazione hanno la facoltà di accertare, anche durante lo svolgimento dell'attività autorizzata, la sussistenza dei requisiti per l'adesione all'autorizzazione generale, il rispetto delle prescrizioni e la conformità alle disposizioni normative.

Articolo 6

Il presente documento riguarda esclusivamente le emissioni in atmosfera e non sostituisce ulteriori autorizzazioni o atti di assenso comunque denominati necessari alla regolare conduzione dell'attività.

La disciplina delle sostanze aeriformi che non vengono evacuate all'esterno del locale di lavorazione non è oggetto del presente documento.

La Provincia si riserva la facoltà di modificare, integrare o aggiornare il presente documento; in tali casi, i gestori di attività già notificate ai sensi del presente documento sono tenuti a conformarsi alle disposizioni modificate, integrate o aggiornate.

Articolo 7

Fatto salvo quanto eventualmente stabilito nel provvedimento di autorizzazione unica ambientale, il gestore è tenuto a comunicare per iscritto, tramite SUAP, ogni modifica di ragione sociale, Partita I.V.A., sede legale e gestore *pro tempore*, al fine di consentire l'aggiornamento della propria posizione amministrativa. In particolare, a pena della decadenza immediata dai benefici derivanti dall'adesione all'autorizzazione generale, la variazione del nominativo del gestore *pro tempore* deve essere comunicata **entro e non oltre 90 giorni dalla variazione stessa**; pertanto, decorso inutilmente il suddetto termine l'attività si considera svolta in assenza di autorizzazione.

Articolo 8

In caso di mancato rispetto delle prescrizioni stabilite dal presente documento, si applicano i provvedimenti e le sanzioni di cui agli articoli 278, 279 e 296 del D.Lgs. 152/2006. La non rispondenza al vero delle dichiarazioni rese comporta l'immediata decadenza dai benefici derivanti dall'adesione all'autorizzazione generale. L'accertamento di violazioni delle prescrizioni di Legge e autorizzatorie comporta la comunicazione di tali circostanze all'Autorità Giudiziaria per le valutazioni di competenza.

Articolo 9

Il presente documento viene adottato fatti salvi e impregiudicati i diritti e gli interessi di soggetti terzi e in osservanza di tutte le leggi e i regolamenti in vigore al momento della sua adozione, anche se non espressamente richiamati.

Restano fatti salvi specifici e motivati provvedimenti restrittivi o integrativi in materia di protezione della salute pubblica e di igiene e sicurezza nei luoghi di lavoro, eventualmente adottati dalle competenti autorità.

Articolo 10 – Prescrizioni generali

I gestori assicurano il rispetto delle seguenti prescrizioni generali sia per le attività di cui al precedente articolo 1, paragrafo 1.1, sia per quelle di cui al paragrafo 1.2, se queste ultime sono svolte in uno stabilimento nel quale sono presenti anche attività soggette all'autorizzazione generale o a quella ordinaria; per le attività e le lavorazioni di cui al precedente articolo 1, paragrafo 1.1, i gestori assicurano anche il rispetto delle prescrizioni specifiche di cui al successivo articolo 11.

- a) il gestore tiene a disposizione degli organi di controllo, per almeno cinque anni, le fatture di acquisto delle materie prime e i registri relativi a giacenze e movimentazioni di magazzino aggiornati al 31 dicembre di ogni anno;
- b) il gestore rispetta le soglie di produzione o di consumo, ove previste. Le soglie indicate si intendono riferite all'insieme delle operazioni esercitate nell'ambito dell'attività o della lavorazione. Il gestore tiene nello stabilimento, a disposizione degli organi di controllo, le schede di sicurezza relative alle materie prime impiegate;
- c) è vietato l'allontanamento di inquinanti dal locale di lavorazione attraverso la sola apertura di porte, finestre e similari. Tutte le operazioni svolte all'interno del locale di lavorazione e che danno luogo a emissioni in atmosfera all'esterno dello stesso sono effettuate con macchine o in postazioni o in cabine o comunque in ambienti idonei a garantire l'ottimale convogliamento degli inquinanti in punti di emissione conformi alle specifiche di cui al presente documento. In ogni caso, il convogliamento degli aeriformi è realizzato senza interruzioni nel percorso dal punto di captazione al punto di emissione. Sono fatte salve le disposizioni di cui al successivo articolo 11, commi 19, 21, 23, 35, 36 e 41, se le relative attività sono svolte all'aperto;
- d) l'ubicazione e la quota di tutti i punti di emissione sono conformi a quanto contenuto nei regolamenti comunali e alle specifiche prescrizioni eventualmente impartite dalle autorità territorialmente competenti in materia di igiene e sanità pubblica. Se i suddetti regolamenti non sono stati approvati, il gestore posiziona i punti di emissione in modo da evitare ostacoli e impedimenti all'efficace dispersione delle emissioni; in particolare, i punti di emissione sono posizionati più in alto di almeno un metro rispetto al colmo dei tetti, ai parapetti e a qualunque altro ostacolo o struttura distante meno di 10 metri (non sono comunque considerati ostacoli gli elementi stessi del sistema di evacuazione degli inquinanti); i punti di emissione situati a distanza compresa tra 10 e 50 metri da aperture di locali abitati sono posti a una quota non inferiore a quella del filo superiore dell'apertura più alta. All'esterno del locale di lavorazione, i condotti di emissione si sviluppano, ove tecnicamente possibile, in verticale; se la parte terminale dei condotti è curva o semicurva, i punti di emissione sono rivolti entro il perimetro dello stabilimento;
- e) fatta eccezione per le deroghe specificate al successivo articolo 11, il gestore effettua i campionamenti analitici su tutte le emissioni convogliate presenti nello stabilimento e riconducibili alle attività elencate al precedente paragrafo 1.1. Il gestore è esentato dall'obbligo di effettuare campionamenti analitici sulle emissioni convogliate derivanti da impianti e lavorazioni "scarsamente rilevanti"; egli assicura comunque il rispetto dei limiti di emissione stabiliti, per ciascuna sostanza emessa, dalle vigenti normative nazionali e regionali;
- f) il gestore di un'attività nuova o da trasferire comunica per iscritto ai destinatari, entro 120 giorni dalla data di registrazione della dichiarazione, i dati relativi al primo campionamento effettuato in data successiva a quella di adesione, se prescritto al pertinente comma del successivo articolo 11. Il gestore di un'attività che effettua una modifica per effetto della quale decade dal beneficio dell'esenzione dall'obbligo dei campionamenti analitici comunica per iscritto ai destinatari, entro 120 giorni dalla data di registrazione della dichiarazione di cui al modello F, i dati relativi al primo campionamento effettuato in data successiva alla realizzazione della modifica. Se cause di forza maggiore impediscono la comunicazione dei risultati nei tempi prescritti, il gestore informa tempestivamente tutti i destinatari e specifica le cause dell'impedimento;
- g) fatto salvo quanto eventualmente disposto dalla Provincia, il gestore di uno stabilimento autorizzato in via ordinaria e messo a regime oppure di un'attività autorizzata ai sensi della D.G.P. 201/2010 o della D.G.P. 254/2011 che intende aderire all'autorizzazione generale di cui al presente documento è esentato dall'esecuzione del primo campionamento e rimane comunque soggetto all'obbligo di eseguire i campionamenti periodici, se prescritti al successivo articolo 11. Il gestore di un'attività che rientra nel campo di applicazione dell'articolo 281, comma 3 o comma 4, del D.Lgs. 152/2006, oppure di una lavorazione da riclassificare, comunica per iscritto ai destinatari, entro 120 giorni dalla data di registrazione della dichiarazione, i dati relativi al primo campionamento effettuato in data

successiva a quella di adesione, se prescritto al pertinente comma del successivo articolo 11. Se cause di forza maggiore impediscono la comunicazione dei risultati nei tempi prescritti, il gestore informa tempestivamente tutti i destinatari e specifica le cause dell'impedimento;

- h) la cadenza dei campionamenti periodici, stabilita, per le singole attività elencate al precedente paragrafo 1.1, al pertinente comma del successivo articolo 11, si intende decorrente dalla data di adesione. Se cause di forza maggiore impediscono lo svolgimento dei campionamenti nei tempi prescritti, il gestore informa tempestivamente tutti i destinatari e specifica le cause dell'impedimento. Il gestore è esentato dall'obbligo di comunicare ai destinatari i dati relativi a tali campionamenti;
- i) nelle more dell'emanazione del decreto previsto dall'articolo 271, comma 17, del D.Lgs. 152/2006, ai controlli degli inquinanti, ove prescritti, sono applicati i metodi di campionamento e analisi delle emissioni specificati dalle pertinenti e vigenti norme tecniche CEN come recepite dalle norme UNI-EN o, se queste non sono disponibili, quelli precisati dalle pertinenti e vigenti norme tecniche nazionali oppure, se anche queste ultime non sono disponibili, quelli indicati dalle pertinenti e vigenti norme tecniche ISO o da altre norme internazionali o da norme nazionali previgenti; sono altresì fatte salve eventuali successive disposizioni da parte della Provincia. La concentrazione di ogni misurazione è calcolata come media di almeno tre letture consecutive ed è riferita a un'ora di funzionamento dell'impianto nelle condizioni di esercizio più gravose. Alle misure di emissione sono associati i valori delle grandezze più significative dell'impianto atte a caratterizzarne lo stato di funzionamento durante le misure. Ove previsto dal presente documento o dalla normativa, le concentrazioni misurate sono corrette tenendo conto del tenore volumetrico dell'ossigeno di riferimento (articolo 271, comma 12, D.Lgs. 152/2006) e di ciò è data esplicita indicazione nei referti analitici, che riporteranno anche il tenore volumetrico dell'ossigeno misurato. Se sono previsti camini virtuali, i referti analitici riportano, oltre alle risultanze relative ai singoli punti di emissione, anche i valori complessivi di portata e flusso di massa dei singoli inquinanti, nonché quelli di concentrazione; in tale contesto, se uno o più punti di emissione non sono attivi, il flusso di massa autorizzato per il camino virtuale è calcolato come somma dei flussi di massa dei punti di emissione rimanenti. La valutazione della conformità dei valori misurati ai valori limite di emissione è effettuata secondo i criteri previsti dall'articolo 271, comma 17, e dall'Allegato VI alla Parte V del D.Lgs. 152/2006. Le risultanze di tutti i campionamenti, iniziali e periodici, sono riportate su apposito registro (di cui al punto 2.7 dell'Allegato VI alla Parte V del D.Lgs. 152/2006) al quale sono allegati i referti analitici. Il registro è compilato e firmato dal gestore o da persona espressamente delegata a tale compito e viene tenuto nello stabilimento a disposizione degli organi di controllo. La Provincia e gli altri destinatari hanno facoltà di richiedere in qualunque momento l'invio dei referti di tutti i campionamenti e di chiederne l'esibizione nel corso di ispezioni o accertamenti;
- j) ai fini della determinazione dei limiti di emissione, se più impianti con caratteristiche tecniche e costruttive simili, aventi emissioni con caratteristiche chimico-fisiche omogenee e localizzati nello stesso stabilimento sono impiegati per operazioni assimilabili, questi sono considerati come un unico impianto; ciascun impianto è dotato di un unico punto di emissione, come disposto dall'articolo 270, comma 5, del D.Lgs. 152/2006. Se non è tecnicamente possibile assicurare il convogliamento delle emissioni in un unico punto, anche per ragioni di sicurezza, il gestore applica quanto disposto dall'articolo 270, comma 6, del D.Lgs. 152/2006; in tal caso, i valori limite di emissione espressi come flusso di massa sono riferiti al complesso delle emissioni dell'impianto e quelli espressi come concentrazione sono riferiti alle emissioni dei singoli punti. I valori di portata delle emissioni convogliate sono tali da consentire che le emissioni sono diluite solo nella misura inevitabile dal punto di vista tecnologico e dell'esercizio; a tal riguardo, fatto salvo quanto stabilito al successivo articolo 11, commi 28, 30 e 32, e quanto eventualmente concesso in via straordinaria dalla Provincia, non è ammesso il convogliamento delle emissioni derivanti da più attività di cui all'articolo 1, paragrafo 1.1, o da lavorazioni "scarsamente rilevanti" in uno o più punti di emissione comuni. I valori limite si intendono rispettati se le emissioni dell'attività, misurate secondo i metodi di cui alla precedente lettera i), sono caratterizzate da valori di concentrazione e flusso di massa non superiori ai corrispondenti valori fissati al successivo articolo 11. Se necessario allo scopo, e fermo restando quanto specificamente prescritto al successivo articolo 11, il gestore adotta idonee tecniche e tecnologie per assicurare il rispetto dei limiti; il gestore installa comunque un idoneo impianto di abbattimento, se il flusso di massa degli inquinanti risulta pari ai valori stabiliti al successivo articolo

11. Il gestore tiene nello stabilimento, a disposizione degli organi di controllo, documentazione attestante l'efficacia e l'efficienza del sistema di abbattimento;
- k) il gestore assicura l'ottimale funzionamento dei macchinari e di tutti gli impianti tecnologici, compresi quelli di abbattimento. A tal fine, il gestore effettua ogni intervento necessario per la manutenzione ordinaria e straordinaria dei suddetti apparati, secondo le indicazioni fornite dal costruttore degli stessi e con frequenza tale da mantenerne ottimale l'efficienza. Con specifico riferimento agli impianti di abbattimento, le operazioni di manutenzione e le interruzioni del normale funzionamento sono annotate su apposito registro (di cui al punto 2.8 dell'Allegato VI alla Parte V del D.Lgs. 152/2006). Il registro è compilato e firmato dal gestore o da persona espressamente delegata a tale compito e viene tenuto nello stabilimento a disposizione degli organi di controllo;
 - l) il gestore esegue le opere necessarie a consentire gli accessi e le ispezioni ai fini del controllo sulle emissioni; in particolare, la sezione di campionamento viene resa accessibile per le operazioni di rilevazione e agibile in condizioni di sicurezza. Tutti i punti di emissione disciplinati dal Titolo I della Parte V del D.Lgs. 152/2006 vengono identificati con apposita segnaletica recante la sigla che, nell'ambito dello stabilimento, identifica univocamente l'emissione. Tutti i suddetti punti di emissione sono provvisti di idonei punti di prelievo per la misura e il campionamento degli effluenti, da posizionarsi secondo quanto indicato dalle pertinenti norme UNI o UNI-EN vigenti alla data di adesione o di invio della comunicazione di cui al modello G; sono fatti salvi gli obblighi di adeguamento eventualmente disposti da norme tecniche emanate in data successiva a quella di adesione o di invio della comunicazione di cui al modello G; sono altresì fatte salve eventuali successive disposizioni da parte della Provincia. Il gestore adotta tutte le precauzioni necessarie per ridurre al minimo le emissioni durante le fasi di avviamento e arresto degli impianti e assicura la manutenzione ordinaria e straordinaria di tutte le opere funzionali agli impianti al fine di garantirne l'ottimale funzionamento in relazione agli obiettivi di prevenzione dell'inquinamento atmosferico;
 - m) se si verificano eventi, malfunzionamenti o avarie tali da pregiudicare potenzialmente il rispetto dei valori limite di emissione, il gestore informa dell'accaduto la Provincia entro le otto ore successive; in tali situazioni, il gestore adotta senza ritardo tutte le misure necessarie per garantire il ripristino funzionale dell'impianto nel più breve tempo possibile e sospende l'esercizio dell'impianto se il malfunzionamento, l'anomalia o il guasto possono determinare un pericolo per la salute umana;
 - n) il gestore comunica tempestivamente a Provincia, Comune, ARPAM e al dipartimento dell'Azienda Sanitaria Unica Regionale competente per territorio (ASUR), entro ventiquattro ore dall'accertamento, il superamento dei limiti di emissione e le modalità di accertamento. Il gestore adotta senza ritardo tutte le misure necessarie per garantire un tempestivo ripristino della conformità;
 - o) il gestore utilizza esclusivamente i combustibili previsti dall'Allegato X alla Parte V del D.Lgs. 152/2006, alle condizioni ivi stabilite;
 - p) se le materie prime o i prodotti finiti allo stato solido, idoneamente stoccati, non presentano caratteristiche di polverosità, è ammessa la presenza di sfiati. Fatto salvo quanto stabilito dalla parte I dell'Allegato IV alla Parte V del D.Lgs. 152/2006 e, anche con riferimento alle fasi di trasporto, carico e scarico, dall'Allegato V alla Parte V del D.Lgs. 152/2006, se lo stoccaggio di materie prime o di prodotti finiti polverulenti avviene in silos, questo è presidiato da un sistema di filtrazione a secco dotato di efficienza di abbattimento, dichiarata dal costruttore, non inferiore all'80%. Il gestore tiene nello stabilimento, a disposizione degli organi di controllo, documentazione attestante il soddisfacimento dei requisiti di efficacia ed efficienza del sistema di abbattimento. In alternativa all'installazione dell'impianto di abbattimento di cui sopra, il gestore garantisce la misurabilità del valore di concentrazione delle polveri totali; in tal caso, il limite per le polveri totali è fissato pari a 10 mg/Nm³ e il gestore attesta il rispetto del limite comunicando per iscritto ai destinatari, entro 120 giorni dalla data di registrazione della dichiarazione, le risultanze del campionamento effettuato in data successiva a quella di adesione. Se cause di forza maggiore impediscono la comunicazione dei risultati nei tempi prescritti, il gestore informa tempestivamente tutti i destinatari e specifica le cause dell'impedimento. Il gestore è esentato dall'esecuzione dei campionamenti periodici;
 - q) il gestore custodisce presso lo stabilimento, a disposizione degli organi di controllo, copia della dichiarazione e dei relativi allegati nonché copia di eventuali comunicazioni da parte dei destinatari.

Articolo 11 – Prescrizioni specifiche per le attività di cui al paragrafo 1.1

Comma 1 – Riparazione e verniciatura di carrozzerie di autoveicoli, mezzi e macchine agricole con utilizzo di impianti a ciclo aperto e utilizzo complessivo di prodotti vernicianti pronti all'uso giornaliero massimo complessivo non superiore a 20 kg.

PRESCRIZIONI

Non sono soggette a prescrizioni le seguenti operazioni: smontaggio veicoli o parti di essi, riparazione (battilastra), sostituzione delle parti di carrozzeria danneggiate (anche mediante taglio a freddo), seppiatrice, applicazione stucchi a spatola, lavorazioni meccaniche manuali, applicazione sigillanti, applicazione cere protettive per scatolati, montaggio componenti plastici e antirombo, prove di controllo dei gas di scarico degli autoveicoli, pulizia delle attrezzature mediante utilizzo di macchine di lavaggio a ciclo chiuso; pertanto, il gestore è esentato dall'obbligo di comunicare lo svolgimento delle suddette operazioni.

Saldatura

Limiti di emissione:

Inquinante	Concentrazione mg/Nm ³	Flusso di massa kg/h
Polveri Totali di cui:	10	0,24
Polveri Inorganiche di CL. III, complessivamente (*)	2,5	0,0125
Carbonio Organico Totale (COT) (**)	50	/

(*) In sede di analisi il gestore campiona le sostanze appartenenti alla classe III della tabella B di cui alla parte II dell'Allegato I alla Parte V del D.Lgs. 152/2006 che, anche sulla base delle materie prime impiegate, sono caratteristiche del processo.

(**) Tale limite si applica se il processo comporta l'emissione di composti organici.

Lavorazioni meccaniche

Sono soggette a specifiche prescrizioni le operazioni di spazzolatura, lucidatura, carteggiatura, smerigliatura e altre operazioni similari.

Limiti di emissione:

Inquinante	Concentrazione mg/Nm ³
Polveri	5

Taglio di metalli a caldo

Limiti di emissione:

Inquinante	Concentrazione mg/Nm ³	Flusso di massa kg/h
Polveri Totali	10	0,24

Applicazione

Sono soggette a specifiche prescrizioni le operazioni di verniciatura, ritocco, stuccatura a spruzzo e altre operazioni similari.

Limiti di emissione:

Inquinante	Concentrazione mg/Nm ³	Flusso di massa kg/h
Polveri	3	/
Composti Organici CL. I (*)	2,5	0,0125
Composti Organici CL. I+II (*)	10	0,05
Composti Organici CL. I+II+III (*)	75	1
Composti Organici CL. I+II+III+IV (*)	150	1,5
Composti Organici CL. I+II+III+IV+V (*)	300	2
Ossidi di Azoto (come NO ₂) (**)	100	2,5

(*) Tali limiti si applicano se il processo comporta l'emissione di composti organici.

(**) Tale limite si applica in caso di utilizzo di sistemi in vena d'aria alimentati a metano; in tal caso, il referto analitico riporta anche il dato relativo al tenore volumetrico di ossigeno misurato nell'effluente gassoso.

Ai fini del calcolo del flusso di massa e della concentrazione:

- in caso di presenza di più sostanze della stessa classe, le quantità delle stesse devono essere sommate;
- in caso di presenza di più sostanze di classi diverse, alle quantità di sostanze di ogni classe devono essere sommate le quantità di sostanze delle classi inferiori.

Al fine del rispetto del limite di concentrazione, in caso di presenza di più sostanze di classi diverse, fermo restando il limite stabilito per ciascuna, la concentrazione totale non deve superare il limite della classe più elevata.

Essiccazione

Sono soggette a specifiche prescrizioni le operazioni di essiccazione condotte a mezzo di forni, lampade UV, sistemi a IR, microonde e con metodi similari.

Limiti di emissione:

Inquinante	Concentrazione mg/Nm ³	Flusso di massa kg/h
Carbonio Organico Totale (COT)	50	/
Ossidi di Azoto (come NO ₂) (*)	100	2,5

(*) Tale limite si applica in caso di utilizzo di sistemi in vena d'aria alimentati a metano; in tal caso, il referto analitico riporta anche il dato relativo al tenore volumetrico di ossigeno misurato nell'effluente gassoso.

Se non è possibile garantire la separazione dei punti di emissione derivanti dalle operazioni di applicazione ed essiccazione, si applicano le seguenti prescrizioni:

Limiti di emissione da rispettare complessivamente:

Inquinante	Concentrazione mg/Nm ³	Flusso di massa kg/h
Polveri	3	/
Composti Organici CL. I	2,5	0,0125
Composti Organici CL. I+II	10	0,05
Composti Organici CL. I+II+III	75	1
Composti Organici CL. I+II+III+IV	75	1,5
Composti Organici CL. I+II+III+IV+V	75	2
Ossidi di Azoto (come NO ₂) (*)	100	2,5

(*) Tale limite si applica in caso di utilizzo di sistemi in vena d'aria alimentati a metano; in tal caso, il referto analitico riporta anche il dato relativo al tenore volumetrico di ossigeno misurato nell'effluente gassoso.

Ai fini del calcolo del flusso di massa e della concentrazione:

- in caso di presenza di più sostanze della stessa classe, le quantità delle stesse devono essere sommate;
- in caso di presenza di più sostanze di classi diverse, alle quantità di sostanze di ogni classe devono essere sommate le quantità di sostanze delle classi inferiori.

Al fine del rispetto del limite di concentrazione, in caso di presenza di più sostanze di classi diverse, fermo restando il limite stabilito per ciascuna, la concentrazione totale non deve superare il limite della classe più elevata.

Pulizie delle attrezzature

Limiti di emissione (nel caso di emissioni convogliate): (*)

Inquinante	Concentrazione mg/Nm ³	Flusso di massa kg/h
Polveri Totali	10	0,24
Carbonio Organico Totale (COT)	50	/
Composti inorganici del Cloro sotto forma di gas o vapore (esclusi Clorocianuro e Fosgene) come HCl	15	0,15
Alcalinità (come Na ₂ O)	5	/
Fosfati (come PO ₄ ³⁻)	5	/
Ammoniaca (NH ₃)	5	/
Acido Nitrico (HNO ₃)	5	/
Acido Solforico (H ₂ SO ₄)	2	/
Fluoro e suoi composti (come HF)	2	0,025

(*) In sede di analisi il gestore campiona le sostanze che, anche sulla base delle materie prime impiegate, sono caratteristiche del processo.

AUTOCONTROLLI

Con le modalità stabilite al precedente articolo 10, il gestore comunica i risultati del primo campionamento ed effettua campionamenti con periodicità non superiore a quella biennale.

In deroga a quanto sopra, il gestore è esentato dall'esecuzione del primo campionamento e dei campionamenti periodici su tutti i punti di emissione se si verifica almeno una delle seguenti condizioni:

- utilizzo complessivo di prodotti vernicianti pronti all'uso non superiore a 4 kg/giorno;
- utilizzo esclusivo di prodotti vernicianti pronti all'uso a base acquosa con un contenuto massimo di composti organici nel preparato pronto all'uso inferiore al 10%.

Comma 2 – Tipografia, litografia, serigrafia, con utilizzo di prodotti per la stampa (inchiostri, vernici e similari) giornaliero massimo complessivo non superiore a 30 kg.

Sono oggetto del presente comma le attività di tipografia, litografia e serigrafia intese esclusivamente come tecniche di realizzazione di testi, immagini e decorazioni.

La soglia dei 30 kg/giorno si intende riferita all'utilizzo di inchiostri, paste serigrafiche, prodotti vernicianti e similari.

PRESCRIZIONI

Non sono soggette a prescrizioni le operazioni di preparazione di matrici e lastre di stampa e le operazioni di incollaggio eseguite con utilizzo di sostanze collanti con residuo secco del 100% e prive di isocianati; pertanto, il gestore è esentato dall'obbligo di comunicare lo svolgimento delle suddette operazioni.

Miscelazione e preparazione di inchiostri e vernici

Sono soggette a specifiche prescrizioni le operazioni di miscelazione e dissoluzione di inchiostri, di prodotti vernicianti e similari.

Limiti di emissione:

Inquinante	Concentrazione mg/Nm ³	Flusso di massa kg/h
Polveri	3	/
Composti Organici CL. I (*)	2,5	0,0125
Composti Organici CL. I+II (*)	10	0,05
Composti Organici CL. I+II+III (*)	75	1
Composti Organici CL. I+II+III+IV (*)	150	1,5
Composti Organici CL. I+II+III+IV+V (*)	300	2

(*) Tali limiti si applicano se il processo comporta l'emissione di composti organici.

Ai fini del calcolo del flusso di massa e della concentrazione:

- in caso di presenza di più sostanze della stessa classe, le quantità delle stesse devono essere sommate;
- in caso di presenza di più sostanze di classi diverse, alle quantità di sostanze di ogni classe devono essere sommate le quantità di sostanze delle classi inferiori.

Al fine del rispetto del limite di concentrazione, in caso di presenza di più sostanze di classi diverse, fermo restando il limite stabilito per ciascuna, la concentrazione totale non deve superare il limite della classe più elevata.

Applicazione ed essiccazione dei prodotti vernicianti

Sono soggette a specifiche prescrizioni le operazioni di tipografia, litografia, serigrafia, tampografia e altre operazioni assimilabili svolte con utilizzo di vernici, inchiostri e altre materie prime similari. Se la fase di essiccazione viene svolta separatamente dalla fase di applicazione, le prescrizioni di cui al presente paragrafo si intendono riferite alla sola fase di applicazione.

Limiti di emissione da rispettare complessivamente (applicazione ed essiccazione):

Inquinante	Concentrazione mg/Nm ³	Flusso di massa kg/h
Polveri	3	/
Composti Organici CL. I	2,5	0,0125
Composti Organici CL. I+II	10	0,05
Composti Organici CL. I+II+III	75	1
Composti Organici CL. I+II+III+IV	75	1,5
Composti Organici CL. I+II+III+IV+V	75	2

Ai fini del calcolo del flusso di massa e della concentrazione:

- in caso di presenza di più sostanze della stessa classe, le quantità delle stesse devono essere sommate;
- in caso di presenza di più sostanze di classi diverse, alle quantità di sostanze di ogni classe devono essere sommate le quantità di sostanze delle classi inferiori.

Al fine del rispetto del limite di concentrazione, in caso di presenza di più sostanze di classi diverse, fermo restando il limite stabilito per ciascuna, la concentrazione totale non deve superare il limite della classe più elevata.

Limiti di emissione (applicazione svolta separatamente dall'essiccazione):

Inquinante	Concentrazione mg/Nm ³	Flusso di massa kg/h
Polveri	3	/
Composti Organici CL. I	2,5	0,0125
Composti Organici CL. I+II	10	0,05
Composti Organici CL. I+II+III	75	1
Composti Organici CL. I+II+III+IV	150	1,5
Composti Organici CL. I+II+III+IV+V	300	2

Ai fini del calcolo del flusso di massa e della concentrazione:

- in caso di presenza di più sostanze della stessa classe, le quantità delle stesse devono essere sommate;
- in caso di presenza di più sostanze di classi diverse, alle quantità di sostanze di ogni classe devono essere sommate le quantità di sostanze delle classi inferiori.

Al fine del rispetto del limite di concentrazione, in caso di presenza di più sostanze di classi diverse, fermo restando il limite stabilito per ciascuna, la concentrazione totale non deve superare il limite della classe più elevata.

Essiccazione

Sono soggette a specifiche prescrizioni le operazioni di essiccazione svolte separatamente dalla fase di applicazione di cui al paragrafo precedente.

Limiti di emissione:

Inquinante	Concentrazione mg/Nm ³
Carbonio Organico Totale (COT)	50

Operazioni accessorie

Sono soggette a specifiche prescrizioni le operazioni di rifilatura del materiale, taglio, foratura, legatoria, incollaggio e altre operazioni similari.

Limiti di emissione:

Inquinante	Concentrazione mg/Nm ³	Flusso di massa kg/h
Polveri Totali	10	0,24
Carbonio Organico Totale (COT) (*)	50	/

(*) Tale limite si applica se il processo comporta l'emissione di composti organici.

Pulizie delle attrezzature

Limiti di emissione (nel caso di emissioni convogliate): (*)

Inquinante	Concentrazione mg/Nm ³	Flusso di massa kg/h
Polveri Totali	10	0,24
Carbonio Organico Totale (COT)	50	/
Composti inorganici del Cloro sotto forma di gas o vapore (esclusi Clorocianuro e Fosgene) come HCl	15	0,15
Alcalinità (come Na ₂ O)	5	/
Fosfati (come PO ₄ ³⁻)	5	/
Ammoniaca (NH ₃)	5	/
Acido Nitrico (HNO ₃)	5	/
Acido Solforico (H ₂ SO ₄)	2	/
Fluoro e suoi composti (come HF)	2	0,025

(*) In sede di analisi il gestore campiona le sostanze che, anche sulla base delle materie prime impiegate, sono caratteristiche del processo.

AUTOCONTROLLI

Con le modalità stabilite al precedente articolo 10, il gestore comunica i risultati del primo campionamento ed effettua campionamenti con periodicità non superiore a quella biennale.

In deroga a quanto sopra, il gestore è esentato dall'esecuzione del primo campionamento e dei campionamenti periodici su tutti i punti di emissione se l'attività è svolta con utilizzo massimo complessivo di prodotti per la stampa non superiore a 3 kg/giorno.

Comma 3 – Produzione di articoli in gomma e prodotti delle materie plastiche con utilizzo giornaliero massimo complessivo di materie prime non superiore a 500 kg.

Se vengono svolte entrambe le attività di cui ai successivi paragrafi A) e B), il limite delle materie prime è riferito alla sommatoria delle due attività.

ESCLUSIONI

Sono escluse dal campo di applicazione dell'autorizzazione generale le seguenti attività:

- produzione di polimeri, a partire da monomeri o da oligomeri;
- produzione di espansi;
- produzione di lastre in polistirene;
- produzione di laminati;
- produzione di accoppiati;
- stampa di film plastici;
- operazioni di taglio laser o al plasma o similari.

Non è oggetto del presente comma l'attività di cui al presente articolo 11, comma 37.

A) PRODUZIONE DI ARTICOLI IN GOMMA

PRESCRIZIONI

Preparazione delle mescole

Sono soggette a specifiche prescrizioni le operazioni di preparazione delle mescole di gomma.

Limiti di emissione:

Inquinante	Concentrazione mg/Nm ³	Flusso di massa kg/h
Polveri Totali	10	0,24
Ammoniaca (NH ₃) (*)	10	/

(*) Tale limite si applica se viene emessa Ammoniaca, come per esempio nella preparazione delle mescole di lattice.

Formatura e altre operazioni a caldo

Sono soggette a specifiche prescrizioni le operazioni di formatura, estrusione, trafilatura e altre operazioni similari.

Limiti di emissione:

Inquinante	Concentrazione mg/Nm ³	Flusso di massa kg/h
Polveri Totali	10	0,24
Carbonio Organico Totale (COT)	30	/

Lavorazioni meccaniche a freddo

Sono soggette a specifiche prescrizioni le operazioni di cernita, taglio, sbavatura, burattatura, triturazione e altre operazioni similari.

Limiti di emissione:

Inquinante	Concentrazione mg/Nm ³	Flusso di massa kg/h
Polveri Totali	10	0,24

Vulcanizzazione e postvulcanizzazione

Limiti di emissione:

Inquinante	Concentrazione mg/Nm ³	Flusso di massa kg/h
Polveri Totali	10	0,24
Carbonio Organico Totale (COT)	30	/

Macinazione e sinterizzazione sfridi di gomma

Limiti di emissione:

Inquinante	Concentrazione mg/Nm ³	Flusso di massa kg/h
Polveri Totali	10	0,24
Carbonio Organico Totale (COT) (*)	30	/

(*) Tale limite si applica se il processo comporta l'emissione di composti organici.

Lavaggio stampi

Sono soggette a specifiche prescrizioni le operazioni di lavaggio degli stampi in vasca con soluzioni o emulsioni liquide.

Limiti di emissione:

Inquinante	Concentrazione mg/Nm ³
Ammoniaca (NH ₃)	10

AUTOCONTROLLI

Con le modalità stabilite al precedente articolo 10, il gestore comunica i risultati del primo campionamento ed effettua campionamenti con periodicità non superiore a quella biennale.

In deroga a quanto sopra, il gestore è esentato dall'esecuzione del primo campionamento e dei campionamenti periodici su tutti i punti di emissione se l'attività è svolta con utilizzo massimo complessivo di materie prime non superiore a 50 kg/giorno.

B) PRODUZIONE DI ARTICOLI IN MATERIE PLASTICHE

PRESCRIZIONI

Preparazione delle mescole

Limiti di emissione:

Inquinante	Concentrazione mg/Nm ³	Flusso di massa kg/h
Polveri Totali	10	0,24

Formatura e altre operazioni a caldo

Sono soggette a specifiche prescrizioni le operazioni di formatura (estrusione, pressoiniezione, trafilatura e altre operazioni simili) e altre operazioni a caldo (stampaggio, gelificazione, giunzione e altre operazioni simili).

Limiti di emissione:

Inquinante	Concentrazione mg/Nm ³	Flusso di massa kg/h
Polveri Totali	10	0,24
Carbonio Organico Totale (COT)	30	/

Macinazione degli scarti

Limiti di emissione:

Inquinante	Concentrazione mg/Nm ³	Flusso di massa kg/h
Polveri Totali	10	0,24

Densificazione su materiale plastico flessibile

Limiti di emissione:

Inquinante	Concentrazione mg/Nm ³	Flusso di massa kg/h
Polveri Totali	10	0,24
Carbonio Organico Totale (COT)	30	/

Lavorazioni meccaniche a freddo

Sono soggette a specifiche prescrizioni le operazioni di cernita, taglio, sbavatura, burattatura e altre operazioni simili.

Limiti di emissione:

Inquinante	Concentrazione mg/Nm ³	Flusso di massa kg/h
Polveri Totali	10	0,24

AUTOCONTROLLI

Con le modalità stabilite al precedente articolo 10, il gestore comunica i risultati del primo campionamento ed effettua campionamenti con periodicità non superiore a quella biennale.

In deroga a quanto sopra, il gestore è esentato dall'esecuzione del primo campionamento e dei campionamenti periodici su tutti i punti di emissione se l'attività è svolta con utilizzo massimo complessivo di materie prime non superiore a 50 kg/giorno.

Comma 4 – Lavorazione meccanica di materiali a base di legno con utilizzo giornaliero massimo complessivo di materie prime non superiore a 2000 kg.

La soglia di 2000 kg/giorno si intende riferita a tutte le materie prime a base di legno. Per “materiali a base di legno” si intendono legno, truciolare e affini.

ESCLUSIONI

L’impiego di impregnanti o isolanti è escluso dal campo di applicazione dell’autorizzazione generale.

Non sono oggetto del presente comma le attività di cui al presente articolo 11, comma 5.

PRESCRIZIONI

Non sono soggette a prescrizioni le operazioni di incollaggio eseguite con utilizzo di sostanze collanti con residuo secco del 100% e prive di isocianati, la stagionatura effettuata senza apparecchiature di essiccazione, il taglio e la cucitura di stoffe e pellami, le operazioni di spolvero manuale o con aria compressa e di carteggiatura manuale; pertanto, il gestore è esentato dall’obbligo di comunicare lo svolgimento delle suddette operazioni.

Il gestore convoglia separatamente le emissioni derivanti dalle lavorazioni effettuate su materiale rivestito e non rivestito.

Lavorazioni meccaniche su materiali a base di legno non rivestiti

Sono soggette a specifiche prescrizioni le operazioni di tranciatura, macinazione, troncatura, spianatura, taglio, squadratura, profilatura, bedanatura, fresatura, foratura, carteggiatura, spolvero, bordatura senza utilizzo di collanti e altre operazioni simili.

Le emissioni derivanti dalle operazioni di bordatura con utilizzo di collanti possono eccezionalmente essere convogliate allo stesso punto di emissione al quale vengono convogliate anche le emissioni derivanti dalle lavorazioni meccaniche, se sono rispettate tutte le seguenti condizioni:

- il punto di emissione in comune è uno solo;
- l’operazione di bordatura è svolta esclusivamente con uno dei seguenti metodi:
 - utilizzo di sostanze collanti con residuo secco del 100% e prive di isocianati;
 - utilizzo di sostanze collanti prive di isocianati e con residuo secco inferiore al 100%, purché il loro utilizzo non comporti l’emissione di sostanze diverse dalle Polveri Totali.

Limiti di emissione:

Inquinante	Concentrazione mg/Nm ³	Flusso di massa kg/h
Polveri Totali	10	0,24

Fiammatura, pirografia, marchiatura e taglio laser su materiali a base di legno non rivestiti

Sono soggette a specifiche prescrizioni le operazioni di pirografia, marchiatura, taglio laser e altre operazioni simili.

Limiti di emissione:

Inquinante	Concentrazione mg/Nm ³	Flusso di massa kg/h
Polveri Totali di cui:	10	0,24
Polveri Inorganiche di CL. III, complessivamente (*)	2,5	0,0125
Carbonio Organico Totale (COT)	30	/
Monossido di Carbonio (CO)	100	/
Ossidi di Zolfo (come SO ₂)	250	/
Ossidi di Azoto (come NO ₂)	250	/
Fluoro e suoi composti (come HF)	2	0,025
Composti inorganici del Cloro sotto forma di gas o vapore (esclusi Clorocianuro e Fosgene) come HCl	10	0,15

(*) In sede di analisi il gestore campiona le sostanze appartenenti alla classe III della tabella B di cui alla parte II dell'Allegato I alla Parte V del D.Lgs. 152/2006 che, anche sulla base delle materie prime impiegate, sono caratteristiche del processo.

Lavorazioni meccaniche su materiali a base di legno rivestiti

Sono soggette a specifiche prescrizioni le operazioni di tranciatura, macinazione, troncatura, spianatura, taglio, squadratura, profilatura, bedanatura, fresatura, foratura, carteggiatura, spolvero, bordatura senza utilizzo di collanti e altre operazioni simili.

Le emissioni derivanti dalle operazioni di bordatura con utilizzo di collanti possono eccezionalmente essere convogliate allo stesso punto di emissione al quale vengono convogliate anche le emissioni derivanti dalle lavorazioni meccaniche, se sono rispettate tutte le seguenti condizioni:

- il punto di emissione in comune è uno solo;
- l'operazione di bordatura è svolta esclusivamente con uno dei seguenti metodi:
 - utilizzo di sostanze collanti con residuo secco del 100% e prive di isocianati;
 - utilizzo di sostanze collanti prive di isocianati e con residuo secco inferiore al 100%, purché il loro utilizzo non comporti l'emissione di sostanze diverse dalle Polveri Totali.

Limiti di emissione:

Inquinante	Concentrazione mg/Nm ³
Polveri	5

AUTOCONTROLLI

Con le modalità stabilite al precedente articolo 10, il gestore comunica i risultati del primo campionamento ed effettua campionamenti con periodicità non superiore a quella biennale.

In deroga a quanto sopra, il gestore è esentato dall'esecuzione dei campionamenti periodici se effettua esclusivamente le lavorazioni del legno non rivestito.

Comma 5 – Verniciatura, laccatura, doratura di mobili e altri oggetti in legno con utilizzo complessivo di prodotti vernicianti pronti all'uso non superiore a 50 kg/giorno.

Il presente comma si applica anche all'attività di rivestimento di oggetti in materiale a base di legno.

PRESCRIZIONI

Non sono soggette a prescrizioni la seppiatura, le operazioni di spolvero manuale o con aria compressa e di carteggiatura manuale; pertanto, il gestore è esentato dall'obbligo di comunicare lo svolgimento delle suddette operazioni.

Applicazione

Sono soggette a specifiche prescrizioni le operazioni di verniciatura, ritocco, laccatura, doratura manuale o a spruzzo (manuale o robotizzato), applicazione di prodotti impregnanti, lucidanti, isolanti e tinte e altre operazioni similari.

Limiti di emissione:

Inquinante	Concentrazione mg/Nm ³	Flusso di massa kg/h
Polveri	3	/
Composti Organici CL. I (*)	2,5	0,0125
Composti Organici CL. I+II (*)	10	0,05
Composti Organici CL. I+II+III (*)	75	1
Composti Organici CL. I+II+III+IV (*)	150	1,5
Composti Organici CL. I+II+III+IV+V (*)	300	2
Ossidi di Azoto (come NO ₂) (**)	100	2,5

(*) Tali limiti si applicano se il processo comporta l'emissione di composti organici.

(**) Tale limite si applica in caso di utilizzo di sistemi in vena d'aria alimentati a metano; in tal caso, il referto analitico riporta anche il dato relativo al tenore volumetrico di ossigeno misurato nell'effluente gassoso.

Ai fini del calcolo del flusso di massa e della concentrazione:

- in caso di presenza di più sostanze della stessa classe, le quantità delle stesse devono essere sommate;
- in caso di presenza di più sostanze di classi diverse, alle quantità di sostanze di ogni classe devono essere sommate le quantità di sostanze delle classi inferiori.

Al fine del rispetto del limite di concentrazione, in caso di presenza di più sostanze di classi diverse, fermo restando il limite stabilito per ciascuna, la concentrazione totale non deve superare il limite della classe più elevata.

Carteggiatura e altre operazioni meccaniche

Sono soggette a specifiche prescrizioni la carteggiatura e le altre operazioni meccaniche effettuate su materiali rivestiti.

Limiti di emissione:

Inquinante	Concentrazione mg/Nm ³
Polveri	5

Essiccazione

Limiti di emissione:

Inquinante	Concentrazione mg/Nm ³	Flusso di massa kg/h
Carbonio Organico Totale (COT)	50	/
Ossidi di Azoto (come NO ₂) (*)	100	2,5

(*) Tale limite si applica in caso di utilizzo di sistemi in vena d'aria alimentati a metano; in tal caso, il referto analitico riporta anche il dato relativo al tenore volumetrico di ossigeno misurato nell'effluente gassoso.

Se non è possibile garantire la separazione dei punti di emissione derivanti dalle operazioni di applicazione ed essiccazione, si applicano le seguenti prescrizioni:

Limiti di emissione da rispettare complessivamente:

Inquinante	Concentrazione mg/Nm ³	Flusso di massa kg/h
Polveri	3	/
Composti Organici CL. I	2,5	0,0125
Composti Organici CL. I+II	10	0,05
Composti Organici CL. I+II+III	75	1
Composti Organici CL. I+II+III+IV	75	1,5
Composti Organici CL. I+II+III+IV+V	75	2
Ossidi di Azoto (come NO ₂) (*)	100	2,5

(*) Tale limite si applica in caso di utilizzo di sistemi in vena d'aria alimentati a metano; in tal caso, il referto analitico riporta anche il dato relativo al tenore volumetrico di ossigeno misurato nell'effluente gassoso.

Ai fini del calcolo del flusso di massa e della concentrazione:

- in caso di presenza di più sostanze della stessa classe, le quantità delle stesse devono essere sommate;
- in caso di presenza di più sostanze di classi diverse, alle quantità di sostanze di ogni classe devono essere sommate le quantità di sostanze delle classi inferiori.

Al fine del rispetto del limite di concentrazione, in caso di presenza di più sostanze di classi diverse, fermo restando il limite stabilito per ciascuna, la concentrazione totale non deve superare il limite della classe più elevata.

Verniciatura piana

Limiti di emissione:

Inquinante	Concentrazione mg/Nm ³
Polveri	5

Se vengono utilizzate materie prime contenenti composti organici, il limite di emissione per la verniciatura piana, espresso in grammi di composti organici per metro quadro di superficie verniciata, è pari a 20 g/m².

Pulizie delle attrezzature

Limiti di emissione (nel caso di emissioni convogliate): (*)

Inquinante	Concentrazione mg/Nm ³	Flusso di massa kg/h
Polveri Totali	10	0,24
Carbonio Organico Totale (COT)	50	/
Composti inorganici del Cloro sotto forma di gas o vapore (esclusi Clorocianuro e Fosgene) come HCl	15	0,15
Alcalinità (come Na ₂ O)	5	/
Fosfati (come PO ₄ ³⁻)	5	/
Ammoniaca (NH ₃)	5	/
Acido Nitrico (HNO ₃)	5	/
Acido Solforico (H ₂ SO ₄)	2	/
Fluoro e suoi composti (come HF)	2	0,025

(*) In sede di analisi il gestore campiona le sostanze che, anche sulla base delle materie prime impiegate, sono caratteristiche del processo.

AUTOCONTROLLI

Con le modalità stabilite al precedente articolo 10, il gestore comunica i risultati del primo campionamento ed effettua campionamenti con periodicità non superiore a quella biennale.

In deroga a quanto sopra, il gestore è esentato dall'esecuzione del primo campionamento e dei campionamenti periodici su tutti i punti di emissione se si verifica almeno una delle seguenti condizioni:

- utilizzo complessivo di prodotti vernicianti pronti all'uso non superiore a 10 kg/giorno;
- utilizzo esclusivo di prodotti vernicianti pronti all'uso a base acquosa con un contenuto massimo di composti organici nel preparato pronto all'uso inferiore al 10%.

Comma 6 – Rivestimento di superfici in materiali differenti dal legno con utilizzo complessivo di prodotti vernicianti pronti all'uso non superiore a 50 kg/giorno.

PRESCRIZIONI

Non sono soggette a prescrizioni la seppiatatura, le operazioni di spolvero manuale o con aria compressa e di carteggiatura manuale; pertanto, il gestore è esentato dall'obbligo di comunicare lo svolgimento delle suddette operazioni.

Applicazione

Sono soggette a specifiche prescrizioni le operazioni di verniciatura, verniciatura piana, verniciatura a polvere, verniciatura mediante cataforesi, ritocco e altre operazioni similari.

Limiti di emissione:

Inquinante	Concentrazione mg/Nm ³	Flusso di massa kg/h
Polveri	3	/
Composti Organici CL. I (*)	2,5	0,0125
Composti Organici CL. I+II (*)	10	0,05
Composti Organici CL. I+II+III (*)	75	1
Composti Organici CL. I+II+III+IV (*)	150	1,5
Composti Organici CL. I+II+III+IV+V (*)	300	2
Ossidi di Azoto (come NO ₂) (**)	100	2,5

(*) Tali limiti si applicano se il processo comporta l'emissione di composti organici.

(**) Tale limite si applica in caso di utilizzo di sistemi in vena d'aria alimentati a metano; in tal caso, il referto analitico riporta anche il dato relativo al tenore volumetrico di ossigeno misurato nell'effluente gassoso.

Ai fini del calcolo del flusso di massa e della concentrazione:

- in caso di presenza di più sostanze della stessa classe, le quantità delle stesse devono essere sommate;
- in caso di presenza di più sostanze di classi diverse, alle quantità di sostanze di ogni classe devono essere sommate le quantità di sostanze delle classi inferiori.

Al fine del rispetto del limite di concentrazione, in caso di presenza di più sostanze di classi diverse, fermo restando il limite stabilito per ciascuna, la concentrazione totale non deve superare il limite della classe più elevata.

Carteggiatura e altre operazioni meccaniche

Sono soggette a specifiche prescrizioni la carteggiatura e le altre operazioni meccaniche effettuate su materiali rivestiti.

Limiti di emissione:

Inquinante	Concentrazione mg/Nm ³
Polveri	5

Essiccazione

Limiti di emissione:

Inquinante	Concentrazione mg/Nm ³	Flusso di massa kg/h
Carbonio Organico Totale (COT)	50	/
Ossidi di Azoto (come NO ₂) (*)	100	2,5

(*) Tale limite si applica in caso di utilizzo di sistemi in vena d'aria alimentati a metano; in tal caso, il referto analitico riporta anche il dato relativo al tenore volumetrico di ossigeno misurato nell'effluente gassoso.

Se non è possibile garantire la separazione dei punti di emissione derivanti dalle operazioni di applicazione ed essiccazione, si applicano le seguenti prescrizioni:

Limiti di emissione da rispettare complessivamente:

Inquinante	Concentrazione mg/Nm ³	Flusso di massa kg/h
Polveri	3	/
Composti Organici CL. I	2,5	0,0125
Composti Organici CL. I+II	10	0,05
Composti Organici CL. I+II+III	75	1
Composti Organici CL. I+II+III+IV	75	1,5
Composti Organici CL. I+II+III+IV+V	75	2
Ossidi di Azoto (come NO ₂) (*)	100	2,5

(*) Tale limite si applica in caso di utilizzo di sistemi in vena d'aria alimentati a metano; in tal caso, il referto analitico riporta anche il dato relativo al tenore volumetrico di ossigeno misurato nell'effluente gassoso.

Ai fini del calcolo del flusso di massa e della concentrazione:

- in caso di presenza di più sostanze della stessa classe, le quantità delle stesse devono essere sommate;
- in caso di presenza di più sostanze di classi diverse, alle quantità di sostanze di ogni classe devono essere sommate le quantità di sostanze delle classi inferiori.

Al fine del rispetto del limite di concentrazione, in caso di presenza di più sostanze di classi diverse, fermo restando il limite stabilito per ciascuna, la concentrazione totale non deve superare il limite della classe più elevata.

Pulizie delle attrezzature

Limiti di emissione (nel caso di emissioni convogliate): (*)

Inquinante	Concentrazione mg/Nm ³	Flusso di massa kg/h
Polveri Totali	10	0,24
Carbonio Organico Totale (COT)	50	/
Composti inorganici del Cloro sotto forma di gas o vapore (esclusi Clorocianuro e Fosgene) come HCl	15	0,15
Alcalinità (come Na ₂ O)	5	/
Fosfati (come PO ₄ ³⁻)	5	/
Ammoniaca (NH ₃)	5	/
Acido Nitrico (HNO ₃)	5	/
Acido Solforico (H ₂ SO ₄)	2	/
Fluoro e suoi composti (come HF)	2	0,025

(*) In sede di analisi il gestore campiona le sostanze che, anche sulla base delle materie prime impiegate, sono caratteristiche del processo.

AUTOCONTROLLI

Con le modalità stabilite al precedente articolo 10, il gestore comunica i risultati del primo campionamento ed effettua campionamenti con periodicità non superiore a quella biennale.

In deroga a quanto sopra, il gestore è esentato dall'esecuzione del primo campionamento e dei campionamenti periodici su tutti i punti di emissione se si verifica almeno una delle seguenti condizioni:

- utilizzo complessivo di prodotti vernicianti pronti all'uso non superiore a 10 kg/giorno;
- utilizzo esclusivo di prodotti vernicianti pronti all'uso a base acquosa con un contenuto massimo di composti organici nel preparato pronto all'uso inferiore al 10%.

Comma 7 – Panificazione, pasticceria e affini con consumo di farina superiore a 300 kg/giorno e pari o inferiore a 1500 kg/giorno.

PRESCRIZIONI

Non sono soggette a prescrizioni le operazioni di stoccaggio delle materie prime in sacchi e le operazioni di caricamento manuale; pertanto, il gestore è esentato dall'obbligo di comunicare lo svolgimento delle suddette operazioni.

Impasto

Limiti di emissione:

Inquinante	Concentrazione mg/Nm ³	Flusso di massa kg/h
Polveri Totali	10	0,24

Cottura in forno

Limiti di emissione:

Inquinante	Concentrazione mg/Nm ³	Flusso di massa kg/h
Polveri Totali	10	0,24
Carbonio Organico Totale (COT)	30	/

AUTOCONTROLLI

Il gestore è esentato dall'esecuzione del primo campionamento e dei campionamenti periodici.

Comma 8 – Torrefazione di caffè e altri prodotti tostati con produzione non superiore a 450 kg/giorno.

PRESCRIZIONI

Non sono soggette a prescrizioni le operazioni di stoccaggio delle materie prime in sacchi e le operazioni di caricamento manuale; pertanto, il gestore è esentato dall'obbligo di comunicare lo svolgimento delle suddette operazioni.

Carico, scarico e trasporto

Limiti di emissione:

Inquinante	Concentrazione mg/Nm ³	Flusso di massa kg/h
Polveri Totali	10	0,24

Macinazione e pulitura

Limiti di emissione:

Inquinante	Concentrazione mg/Nm ³	Flusso di massa kg/h
Polveri Totali	10	0,24

Processo di estrazione della caffeina

Limiti di emissione:

Inquinante	Concentrazione mg/Nm ³	Flusso di massa kg/h
Polveri Totali	10	0,24
Carbonio Organico Totale (COT) (*)	30	/

(*) Tale limite si applica se il processo comporta l'emissione di composti organici.

Torrefazione e tostatura

Limiti di emissione:

Inquinante	Concentrazione mg/Nm ³	Flusso di massa kg/h
Polveri Totali	10	0,24
Carbonio Organico Totale (COT)	30	/
Monossido di Carbonio (CO) (*)	100	/
Ossidi di Azoto (come NO ₂) (*) (**)	200	/

(*) Tali limiti si applicano se vengono utilizzati impianti di postcombustione; in tali casi, il referto analitico riporta anche il dato relativo al tenore volumetrico di ossigeno misurato nell'effluente gassoso.

(**) Tale limite si applica se vengono utilizzati sistemi nei quali i gas combusti o le fiamme vengono a contatto diretto con i materiali da trattare o entrambi; in tali casi, il referto analitico riporta anche il dato relativo al tenore volumetrico di ossigeno misurato nell'effluente gassoso.

Raffreddamento

Limiti di emissione:

Inquinante	Concentrazione mg/Nm ³	Flusso di massa kg/h
Polveri Totali	10	0,24
Carbonio Organico Totale (COT) (*)	30	/

(*) Tale limite si applica se il processo comporta l'emissione di composti organici.

AUTOCONTROLLI

Con le modalità stabilite al precedente articolo 10, il gestore comunica i risultati del primo campionamento ed effettua campionamenti con periodicità non superiore a quella biennale.

Comma 9 – Produzione di mastici, pitture, vernici, cere, inchiostri e affini con produzione complessiva non superiore a 500 kg/h.

PRESCRIZIONI

Non sono soggette a prescrizioni le operazioni di stoccaggio dei prodotti finiti; pertanto, il gestore è esentato dall'obbligo di comunicare lo svolgimento delle suddette operazioni.

Preparazione di mescole e miscele solide

Limiti di emissione:

Inquinante	Concentrazione mg/Nm ³	Flusso di massa kg/h
Polveri Totali	10	0,24
Ammoniaca (NH ₃)	5	/
Carbonio Organico Totale (COT)	50	/

Preparazione mastici, pitture, vernici, cere, inchiostri e affini

Limiti di emissione:

Inquinante	Concentrazione mg/Nm ³	Flusso di massa kg/h
Polveri Totali	10	0,24
Carbonio Organico Totale (COT)	50	/

Finitura e maturazione

Sono soggette a specifiche prescrizioni le operazioni di finitura dei prodotti, la macinazione, la fusione dei prodotti o l'aggregazione degli stessi in forma pastosa, la maturazione e altre operazioni similari.

Limiti di emissione:

Inquinante	Concentrazione mg/Nm ³	Flusso di massa kg/h
Polveri Totali	10	0,24
Carbonio Organico Totale (COT)	50	/

Confezionamento di prodotti finiti

Limiti di emissione:

Inquinante	Concentrazione mg/Nm ³	Flusso di massa kg/h
Ammoniaca (NH ₃)	5	/
Carbonio Organico Totale (COT)	50	/

Prove e test di rivestimento di superfici

Sono soggette a specifiche prescrizioni le operazioni di prova e test di rivestimento di superfici effettuate con utilizzo di prodotti pronti all'uso non superiore 5 kg/giorno.

Limiti di emissione:

Inquinante	Concentrazione mg/Nm ³	Flusso di massa kg/h
Polveri	3	/
Composti Organici CL. I (*)	2,5	0,0125
Composti Organici CL. I+II (*)	10	0,05
Composti Organici CL. I+II+III (*)	75	1
Composti Organici CL. I+II+III+IV (*)	150	1,5
Composti Organici CL. I+II+III+IV+V (*)	300	2

(*) Tali limiti si applicano se il processo comporta l'emissione di composti organici.

Ai fini del calcolo del flusso di massa e della concentrazione:

- in caso di presenza di più sostanze della stessa classe, le quantità delle stesse devono essere sommate;
- in caso di presenza di più sostanze di classi diverse, alle quantità di sostanze di ogni classe devono essere sommate le quantità di sostanze delle classi inferiori.

Al fine del rispetto del limite di concentrazione, in caso di presenza di più sostanze di classi diverse, fermo restando il limite stabilito per ciascuna, la concentrazione totale non deve superare il limite della classe più elevata.

AUTOCONTROLLI

Con le modalità stabilite al precedente articolo 10, il gestore comunica i risultati del primo campionamento ed effettua campionamenti con periodicità non superiore a quella biennale.

In deroga a quanto sopra, il gestore è esentato dall'esecuzione del primo campionamento e dei campionamenti periodici su tutti i punti di emissione se l'attività è svolta con produzione complessiva non superiore a 50 kg/giorno.

Il gestore è sempre esentato dall'esecuzione del primo campionamento e dei campionamenti periodici relativamente alle operazioni di prova e test di rivestimento di superfici.

Comma 10 – Sgrassaggio superficiale con consumo complessivo di solventi non superiore a 10 kg/giorno.

Per “sgrassaggio superficiale” si intende l’insieme dei processi atti a rimuovere le contaminazioni superficiali presenti su oggetti vari, inclusi utensili e attrezzature in genere, effettuati con utilizzo di detergenti a base acquosa, di soluzioni di acidi o di basi, di solventi organici o di solventi clorurati; la rimozione di rivestimenti e vernici è compresa nel suddetto insieme di processi. Per “solvente clorurato” si intende il solvente che contiene uno o più atomi di Cloro per molecola.

Per “macchina di lavaggio a ciclo chiuso” si intende una macchina completamente chiusa, a eccezione dei portelli a chiusura ermetica per il carico e lo scarico, degli sfiati delle pompe, ecc.

ESCLUSIONI

L’attività di sgrassaggio manuale o a spruzzo con solventi clorurati è esclusa dal campo di applicazione dell’autorizzazione generale.

PRESCRIZIONI

Non sono soggette a prescrizioni le operazioni di pulizia effettuate con detergenti a base acquosa ottenuti disperdendo in acqua sali organici, detergenti alcalini, tensioattivi, agenti fosfatanti, additivi organici, in concentrazione complessiva non superiore al 10% in peso, e l’utilizzo di macchine di lavaggio a ciclo chiuso; pertanto, il gestore è esentato dall’obbligo di comunicare lo svolgimento delle suddette operazioni.

Sgrassaggio

Limiti di emissione: (*)

Inquinante	Concentrazione mg/Nm ³	Flusso di massa kg/h
Composti Organici CL. I	2,5	0,0125
Composti Organici CL. I+II	10	0,05
Composti Organici CL. I+II+III	75	1
Composti Organici CL. I+II+III+IV	150	1,5
Composti Organici CL. I+II+III+IV+V	300	2
Composti inorganici del Cloro sotto forma di gas o vapore (esclusi Clorocianuro e Fosgene) come HCl	15	0,15
Alcalinità (come Na ₂ O)	5	/
Fosfati (come PO ₄ ³⁻)	5	/
Ammoniaca (NH ₃)	5	/
Acido Nitrico (HNO ₃)	5	/
Acido Solforico (H ₂ SO ₄)	2	/
Fluoro e suoi composti (come HF)	2	0,025

(*) In sede di analisi il gestore campiona le sostanze che, anche sulla base delle materie prime impiegate, sono caratteristiche del processo.

Ai fini del calcolo del flusso di massa e della concentrazione:

- in caso di presenza di più sostanze della stessa classe, le quantità delle stesse devono essere sommate;
- in caso di presenza di più sostanze di classi diverse, alle quantità di sostanze di ogni classe devono essere sommate le quantità di sostanze delle classi inferiori.

Al fine del rispetto del limite di concentrazione, in caso di presenza di più sostanze di classi diverse, fermo restando il limite stabilito per ciascuna, la concentrazione totale non deve superare il limite della classe più elevata.

In sede di autocontrollo, il gestore ricerca gli inquinanti di cui alla precedente tabella che, sulla base delle materie prime impiegate, sono caratteristici del processo; il mancato campionamento di uno o più sostanze

caratteristiche del processo comporta la decadenza immediata dei benefici derivanti dall'adesione all'autorizzazione generale e pertanto l'attività si considera svolta in assenza di autorizzazione.

AUTOCONTROLLI

Con le modalità stabilite al precedente articolo 10, il gestore comunica i risultati del primo campionamento ed effettua campionamenti con periodicità non superiore a quella biennale.

In deroga a quanto sopra, il gestore è esentato dall'esecuzione del primo campionamento e dei campionamenti periodici su tutti i punti di emissione se l'attività è svolta esclusivamente con utilizzo di solventi e soluzioni acquose in quantità complessivamente non superiore a 5 kg/giorno.

Comma 11 – Laboratori orafi con fusione di metalli con meno di venticinque addetti.

PRESCRIZIONI

Non sono soggette a prescrizioni le operazioni di lavorazione plastica a freddo (laminazione, trafilatura e altre operazioni similari), le operazioni alle presse (stampaggio, tranciatura e altre operazioni similari), le lavorazioni meccaniche (taglio, lucidatura e altre operazioni similari), il trattamento superficiale (decapaggio, galvanica e altre operazioni similari), la pulizia meccanica (spazzolatura, smerigliatura, granigliatura, sabbiatura e altre operazioni similari), la scolatura delle cere, la cottura del gesso e la saldatura; pertanto, il gestore è esentato dall'obbligo di comunicare lo svolgimento delle suddette operazioni.

Fusione e microfusione

Nella fusione è ammesso l'utilizzo di sfridi purché costituiti da metalli che non presentano superficialmente tracce di altri metalli. La fusione dei metalli preziosi derivanti dagli scarti di lavorazione è vietata se il forno è sprovvisto di idoneo impianto di abbattimento.

Limiti di emissione:

Inquinante	Concentrazione mg/Nm ³	Flusso di massa kg/h
Polveri Totali	10	0,24
Carbonio Organico Totale (COT)	50	/

Lavorazione a canna vuota

Limiti di emissione:

Inquinante	Concentrazione mg/Nm ³	Flusso di massa kg/h
Ossidi di Azoto (come NO ₂)	200	/
Composti inorganici del Cloro sotto forma di gas o vapore (esclusi Clorocianuro e Fosgene) come HCl	15	0,15
Ammoniaca (NH ₃)	5	/

AUTOCONTROLLI

Il gestore è esentato dall'esecuzione del primo campionamento e dei campionamenti periodici.

Comma 12 – Anodizzazione, galvanotecnica, fosfatazione di superfici metalliche con consumo di prodotti chimici non superiore a 10 kg/giorno.

PRESCRIZIONI

Il gestore adotta accorgimenti tecnologici e operativi atti a evitare ogni possibile contatto fra bagni acidi e bagni alcalini e ogni possibile connessione fra le vasche contenenti i suddetti tipi di bagni.

Non sono soggette a prescrizioni le operazioni di lavaggio con detergenti a base acquosa; pertanto, il gestore è esentato dall'obbligo di comunicare lo svolgimento delle suddette operazioni.

Applicazioni galvanotecniche – Applicazione di protettivi e mascheranti

Sono soggette a specifiche prescrizioni le operazioni di fosfatazione, mascheratura, cromatura, argentatura, doratura, ramatura, ottonatura, bronzatura, zincatura, ossidazione anodica e altre operazioni similari.

I limiti in flusso di massa di cui alla seguente tabella sono espressi per unità di superficie delle vasche; pertanto, il limite in flusso di massa per la singola emissione si calcola moltiplicando i citati limiti per la superficie delle vasche aspirate contenenti l'inquinante considerato; se la somma dei flussi di massa di Cianuri, Cromo e Rame, riferita a un'ora di funzionamento nelle condizioni di esercizio più gravose, è superiore a 0,015 kg/h e fermi restando i seguenti limiti di emissione, il gestore installa un idoneo impianto di abbattimento.

Limiti di emissione: (*)

Inquinante	Concentrazione mg/Nm ³	Flusso di massa kg/(m ² ·h)
Alcalinità (come Na ₂ O)	5	0,015
Fosfati (come PO ₄ ³⁻)	5	0,015
Composti inorganici del Cloro sotto forma di gas o vapore (esclusi Clorocianuro e Fosgene) come HCl	5	0,015
Acido Solforico (H ₂ SO ₄)	2	0,006
Fluoro e suoi composti (come HF)	2	0,006
Ammoniaca (NH ₃)	20	0,06
Cromo (III) e suoi composti espressi come Cr	0,5	0,0015
Palladio e suoi composti espressi come Pd	0,5	0,0015
Rame e suoi composti espressi come Cu	0,5	0,0015
Acido Nitrico (HNO ₃)	5	0,015
Acido Cianidrico (come HCN)	0,5	0,0015

(*) In sede di analisi il gestore campiona le sostanze che, anche sulla base delle materie prime impiegate, sono caratteristiche del processo.

AUTOCONTROLLI

Con le modalità stabilite al precedente articolo 10, il gestore comunica i risultati del primo campionamento ed effettua campionamenti con periodicità non superiore a quella biennale.

Comma 13 – Utilizzazione di mastici e colle con consumo complessivo di sostanze collanti non superiore a 100 kg/giorno.

Per “sostanza collante” si intende la sostanza costituita da molecole di origine naturale o sintetica che, posta fra superfici di materiali uguali o diversi, ne permette l’adesione per allontanamento del solvente o per fusione e successiva solidificazione o per pressione o per effetto chimico di reticolazione.

ESCLUSIONI

Non possono avvalersi del presente comma i gestori delle attività di cui al presente articolo 11, comma 33.

PRESCRIZIONI

Non sono soggette a prescrizioni le operazioni di incollaggio eseguite:

- con utilizzo di sostanze collanti con residuo secco del 100% e prive di isocianati;
- con utilizzo di sostanze collanti prive di isocianati e con residuo secco inferiore al 100%, purché il loro utilizzo non comporti l’emissione di sostanze diverse dalle Polveri Totali.

Le quantità delle suddette tipologie di sostanze collanti non concorre al raggiungimento del valore soglia previsto per l’attività.

Preparazione dei materiali da incollare

Limiti di emissione (nel caso di emissioni convogliate):

Inquinante	Concentrazione mg/Nm ³	Flusso di massa kg/h
Polveri Totali	10	0,24

Preparazione, applicazione ed essiccazione di sostanze collanti

Sono soggette a specifiche prescrizioni le operazioni di miscelazione e preparazione delle colle, di applicazione (a pennello, al rullo, a spruzzo, ad asperione, a spalmatura, su banco di incollaggio, con macchina, in pressa o con tecniche similari) e di essiccazione (in forno o in area adibita ad asciugatura).

Limiti di emissione:

Inquinante	Concentrazione mg/Nm ³	Flusso di massa kg/h
Polveri Totali (*)	10	0,24
Composti Organici CL. I (**)	2,5	0,0125
Composti Organici CL. I+II (**)	10	0,05
Composti Organici CL. I+II+III (**)	75	1
Composti Organici CL. I+II+III+IV (**)	75	1,5
Composti Organici CL. I+II+III+IV+V (**)	75	2

(*) Tale limite si applica se vengono effettuate operazioni di incollaggio a spruzzo o se vengono utilizzati prodotti collanti sotto forma di polvere.

(**) Tali limiti si applicano se il processo comporta l’emissione di composti organici.

Ai fini del calcolo del flusso di massa e della concentrazione:

- in caso di presenza di più sostanze della stessa classe, le quantità delle stesse devono essere sommate;
- in caso di presenza di più sostanze di classi diverse, alle quantità di sostanze di ogni classe devono essere sommate le quantità di sostanze delle classi inferiori.

Al fine del rispetto del limite di concentrazione, in caso di presenza di più sostanze di classi diverse, fermo restando il limite stabilito per ciascuna, la concentrazione totale non deve superare il limite della classe più elevata.

AUTOCONTROLLI

Con le modalità stabilite al precedente articolo 10, il gestore comunica i risultati del primo campionamento ed effettua campionamenti con periodicità non superiore a quella biennale.

In deroga a quanto sopra, il gestore è esentato dall'esecuzione del primo campionamento e dei campionamenti periodici su tutti i punti di emissione se l'attività è svolta con utilizzo di sostanze collanti in quantità non superiore a 10 kg/giorno.

Comma 14 – Produzione di sapone e detergenti sintetici, prodotti per l'igiene e la profumeria con utilizzo di materie prime non superiore a 200 kg/giorno.

La quantità di acqua utilizzata non concorre al raggiungimento del valore soglia previsto per l'attività.

PRESCRIZIONI

Miscelazione

Sono soggette a specifiche prescrizioni le operazioni di miscelazione a freddo, a caldo o con eventuale reazione di neutralizzazione.

Limiti di emissione:

Inquinante	Concentrazione mg/Nm ³	Flusso di massa kg/h
Polveri Totali	10	0,24
Carbonio Organico Totale (COT)	50	/
Ammoniaca (NH ₃)	5	/
Composti inorganici del Cloro sotto forma di gas o vapore (esclusi Clorocianuro e Fosgene) come HCl	10	0,15
Alcalinità (come Na ₂ O)	5	/

Fusione e colatura

Limiti di emissione:

Inquinante	Concentrazione mg/Nm ³	Flusso di massa kg/h
Polveri Totali	10	0,24
Carbonio Organico Totale (COT)	50	/
Ammoniaca (NH ₃)	5	/
Composti inorganici del Cloro sotto forma di gas o vapore (esclusi Clorocianuro e Fosgene) come HCl	10	0,15
Alcalinità (come Na ₂ O)	5	/

Pressatura e trafilatura

Limiti di emissione:

Inquinante	Concentrazione mg/Nm ³	Flusso di massa kg/h
Polveri Totali	10	0,24
Carbonio Organico Totale (COT)	50	/
Ammoniaca (NH ₃)	5	/
Composti inorganici del Cloro sotto forma di gas o vapore (esclusi Clorocianuro e Fosgene) come HCl	10	0,15
Alcalinità (come Na ₂ O)	5	/

Dissoluzione

Sono soggette a specifiche prescrizioni le operazioni di dissoluzione e altre operazioni similari effettuate per la preparazione di prodotti a base alcolica.

Limiti di emissione:

Inquinante	Concentrazione mg/Nm ³	Flusso di massa kg/h
Polveri Totali	10	0,24
Carbonio Organico Totale (COT)	50	/
Ammoniaca (NH ₃)	5	/
Composti inorganici del Cloro sotto forma di gas o vapore (esclusi Clorocianuro e Fosgene) come HCl	10	0,15
Alcalinità (come Na ₂ O)	5	/

Macinazione e filtrazione

Limiti di emissione:

Inquinante	Concentrazione mg/Nm ³	Flusso di massa kg/h
Polveri Totali	10	0,24

Confezionamento

Limiti di emissione:

Inquinante	Concentrazione mg/Nm ³	Flusso di massa kg/h
Polveri Totali	10	0,24

AUTOCONTROLLI

Con le modalità stabilite al precedente articolo 10, il gestore comunica i risultati del primo campionamento ed effettua campionamenti con periodicità non superiore a quella biennale.

Comma 15 – Tempra e altri trattamenti termici dei metalli.

Si possono avvalere del presente comma i gestori delle attività di trattamento termico dei metalli quali la tempra, la ricottura, la normalizzazione, la distensione e il rinvenimento.

PRESCRIZIONI**Riscaldamento in atmosfera non modificata o inerte**

Limiti di emissione:

Inquinante	Concentrazione mg/Nm ³	Flusso di massa kg/h
Polveri Totali	10	0,24
Carbonio Organico Totale (COT)	50	/

Riscaldamento in atmosfera controllata (riducente)

I forni di riscaldamento sono dotati di bruciatori pilota in corrispondenza di ogni possibile fuoriuscita dell'atmosfera riducente. I sistemi di produzione e distribuzione di tale atmosfera sono dotati di sistemi per l'ossidazione degli esuberanti di atmosfera riducente.

Se il riscaldamento avviene in modo diretto (vale a dire se i gas combusti o le fiamme vengono a contatto diretto con il materiale da riscaldare) i valori limite in concentrazione sono riferiti a un tenore di ossigeno nell'effluente gassoso pari al 17%.

Limiti di emissione:

Inquinante	Concentrazione mg/Nm ³	Flusso di massa kg/h
Polveri Totali	10	0,24
Monossido di Carbonio (CO)	100	/
Ossidi di Azoto (come NO ₂)	250	/
Carbonio Organico Totale (COT)	50	/

Raffreddamento rapido in olio

Limiti di emissione:

Inquinante	Concentrazione mg/Nm ³	Flusso di massa kg/h
Polveri Totali	10	0,24
Carbonio Organico Totale (COT)	50	/

Il gestore assicura l'adeguato ricambio di olio al fine di evitare l'emissione di Idrocarburi Policiclici Aromatici (IPA).

Raffreddamento rapido in altri mezzi

È vietato l'utilizzo di bagni di sali fusi contenenti cianuri.

Limiti di emissione:

Inquinante	Concentrazione mg/Nm ³	Flusso di massa kg/h
Polveri Totali	10	0,24
Carbonio Organico Totale (COT)	50	/

AUTOCONTROLLI

Con le modalità stabilite al precedente articolo 10, il gestore comunica i risultati del primo campionamento. Il gestore è esentato dall'esecuzione dei campionamenti periodici.

Comma 16 – Produzione di oggetti artistici in ceramica, terracotta o vetro in forni in muffola discontinua con utilizzo nel ciclo produttivo di smalti, colori e affini non superiore a 50 kg/giorno.

PRESCRIZIONI

Non sono soggette a prescrizioni le operazioni di preparazione di smalti, colori e impasti serigrafici e le applicazioni serigrafiche, effettuate a pennello o con altri sistemi, se non provocano la nebulizzazione del prodotto da applicare; pertanto, il gestore è esentato dall'obbligo di comunicare lo svolgimento delle suddette operazioni.

Movimentazione di materie prime solide - Macinazione d'argille e smalti

Limiti di emissione:

Inquinante	Concentrazione mg/Nm ³	Flusso di massa kg/h
Polveri Totali	10	0,24

Cottura

Limiti di emissione:

Inquinante	Concentrazione mg/Nm ³	Flusso di massa kg/h
Polveri Totali	10	0,24
Fluoro e suoi composti (come HF)	2	0,025
Piombo	0,1	/
Carbonio Organico Totale (COT)	50	/
Fenoli e Aldeidi	10	/

Finitura degli oggetti mediante operazioni meccaniche

Sono soggette a specifiche prescrizioni le operazioni di soffiatura, taglio, molatura, lucidatura, smerigliatura e altre operazioni similari.

Limiti di emissione:

Inquinante	Concentrazione mg/Nm ³	Flusso di massa kg/h
Polveri Totali di cui:	10	0,24
Quarzo in polvere se sotto forma di Silice cristallina SiO ₂ (*)	2,5	0,0125

(*) Tale limite si applica se vengono utilizzate materie prime contenenti Silice.

Decorazione

Sono soggette a specifiche prescrizioni le operazioni di satinatura, decorazione con Acido Fluoridrico, applicazione di smalti e colori, anche con tecniche serigrafiche, e altre operazioni similari.

Limiti di emissione:

Inquinante	Concentrazione mg/Nm ³	Flusso di massa kg/h
Polveri Totali di cui: (°)	10	0,24
Quarzo in polvere se sotto forma di Silice cristallina SiO ₂ (°) (*)	2,5	0,0125
Polveri	3	/
Composti Organici CL. I (**)	2,5	0,0125
Composti Organici CL. I+II (**)	10	0,05
Composti Organici CL. I+II+III (**)	75	1
Composti Organici CL. I+II+III+IV (**)	150	1,5
Composti Organici CL. I+II+III+IV+V (**)	300	2
Fluoro e suoi composti (come HF) (/)	2	0,025

(°) Tali limiti si applicano se vengono svolte operazioni di satinatura.

(*) Tale limite si applica se vengono utilizzate materie prime contenenti Silice.

(**) Tali limiti si applicano se il processo comporta l'emissione di composti organici.

(/) Tale limite si applica se viene emesso Acido Fluoridrico, come per esempio nelle operazioni di acidatura.

Ai fini del calcolo del flusso di massa e della concentrazione dei composti organici:

- in caso di presenza di più sostanze della stessa classe, le quantità delle stesse devono essere sommate;
- in caso di presenza di più sostanze di classi diverse, alle quantità di sostanze di ogni classe devono essere sommate le quantità di sostanze delle classi inferiori.

Al fine del rispetto del limite di concentrazione, in caso di presenza di più sostanze di classi diverse, fermo restando il limite stabilito per ciascuna, la concentrazione totale non deve superare il limite della classe più elevata.

AUTOCONTROLLI

Con le modalità stabilite al precedente articolo 10, il gestore comunica i risultati del primo campionamento ed effettua campionamenti con periodicità non superiore a quella biennale.

Comma 17 – Trasformazione e conservazione, esclusa la surgelazione, di frutta, ortaggi, funghi con produzione superiore a 350 kg/giorno e pari o inferiore a 1000 kg/giorno.

ESCLUSIONI

Non sono oggetto del presente comma le attività di vinificazione e di produzione di distillati.

L'utilizzo di sostanze conservanti, anche se non contenenti gas tossici, e le operazioni di trattamento degli alimenti in atmosfera modificata sono esclusi dal campo di applicazione dell'autorizzazione generale.

PRESCRIZIONI

Non sono soggette a prescrizioni le operazioni di:

- sanificazione, lavaggio e sterilizzazione, se non comportano l'emissione di sostanze alcaline né di composti inorganici del Cloro;
- spremitura e centrifugazione;
- disidratazione naturale;
- pastorizzazione con acqua o vapore;
- raffreddamento conseguente ai trattamenti termici;
- confezionamento dei prodotti.

Pertanto, il gestore è esentato dall'obbligo di comunicare lo svolgimento delle suddette operazioni.

Trattamenti termici

Sono soggette a specifiche prescrizioni le operazioni di trattamento termico, incluse la cottura, l'affumicatura, l'essiccazione ad alta temperatura, la friggitura e altre operazioni similari.

Limiti di emissione:

Inquinante	Concentrazione mg/Nm ³
Polveri Totali	10
Carbonio Organico Totale (COT) (*)	30

(*) Tale limite si applica nel caso di riscaldamento a temperature maggiori di 100 °C.

Macinazione

Limiti di emissione:

Inquinante	Concentrazione mg/Nm ³
Polveri Totali	10

Sanificazione e sterilizzazione

Limiti di emissione:

Inquinante	Concentrazione mg/Nm ³	Flusso di massa kg/h
Alcalinità (come Na ₂ O)	5	/
Composti inorganici del Cloro sotto forma di gas o vapore (esclusi Clorocianuro e Fosgene) come HCl	15	0,15

AUTOCONTROLLI

Il gestore è esentato dall'esecuzione del primo campionamento e dei campionamenti periodici.

Comma 18 – Trasformazione e conservazione, esclusa la surgelazione, di carne con produzione superiore a 350 kg/giorno e pari o inferiore 1000 kg/giorno.

ESCLUSIONI

L'utilizzo di sostanze conservanti, anche se non contenenti gas tossici, e le operazioni di trattamento degli alimenti in atmosfera modificata sono esclusi dal campo di applicazione dell'autorizzazione generale.

PRESCRIZIONI

Non sono soggette a prescrizioni le operazioni di:

- macellazione di animali (mondatura, sezionamento, rifilatura, disosso, ecc.);
- sanificazione, lavaggio e sterilizzazione, se non comportano l'emissione di sostanze alcaline né di composti inorganici del Cloro;
- stagionatura;
- raffreddamento conseguente ai trattamenti termici;
- confezionamento dei prodotti.

Pertanto, il gestore è esentato dall'obbligo di comunicare lo svolgimento delle suddette operazioni.

Trattamenti termici

Sono soggette a specifiche prescrizioni le operazioni di trattamento termico, incluse la cottura, l'affumicatura, l'essiccazione ad alta temperatura, la friggitura e altre operazioni similari.

Limiti di emissione:

Inquinante	Concentrazione mg/Nm ³
Polveri Totali	10
Carbonio Organico Totale (COT)	30

Macinazione

Limiti di emissione:

Inquinante	Concentrazione mg/Nm ³
Polveri Totali	10

Sanificazione e sterilizzazione

Limiti di emissione:

Inquinante	Concentrazione mg/Nm ³	Flusso di massa kg/h
Alcalinità (come Na ₂ O)	5	/
Composti inorganici del Cloro sotto forma di gas o vapore (esclusi Clorocianuro e Fosgene) come HCl	15	0,15

AUTOCONTROLLI

Il gestore è esentato dall'esecuzione del primo campionamento e dei campionamenti periodici.

Comma 19 – Molitura di cereali con produzione superiore a 500 kg/giorno e pari o inferiore a 1500 kg/giorno.

Per “molitura” si intende l’operazione mediante la quale vengono ottenute farine a partire da cereali quali grano, mais, orzo, avena, riso, ecc.

Le operazioni di cui al presente comma possono essere svolte anche all’aperto.

ESCLUSIONI

L’utilizzo di sostanze conservanti o antiparassitarie, anche se non contenenti gas tossici, è escluso dal campo di applicazione dell’autorizzazione generale.

PRESCRIZIONI

Stoccaggio

Lo stoccaggio delle materie prime avviene secondo una delle seguenti modalità:

- stoccaggio in silos;
- copertura superiore e su tutti i lati del cumulo di materiali sfusi, incluse tutte le attrezzature ausiliarie;
- copertura della superficie, per esempio con stuoie.

Il gestore attua le suddette misure compatibilmente con le esigenze specifiche del ciclo produttivo, scegliendo adeguatamente quelle più appropriate ed efficaci per la minimizzazione delle emissioni in atmosfera.

Trasporto, carico e scarico

Nel rispetto di quanto previsto dall’Allegato V alla Parte V del D.Lgs. 152/2006, ogni fase dell’attività di trasporto, carico e scarico dei materiali avviene nel rispetto delle seguenti prescrizioni:

- utilizzo di dispositivi chiusi o, in caso di impossibilità di chiusura, realizzazione del convogliamento delle emissioni a un idoneo impianto di abbattimento e apposito punto di emissione. Nel caricamento dei materiali polverulenti in contenitori da trasporto chiusi, l’aria di spostamento viene raccolta e convogliata a un impianto di abbattimento;
- installazione, ove tecnicamente possibile, di impianti di abbattimento in corrispondenza di:
 1. punti fissi nei quali avviene il prelievo, il trasferimento, lo sgancio con benne, pale cariatrici, attrezzature di trasporto;
 2. sbocchi di tubazione di caduta delle attrezzature di caricamento;
 3. attrezzature di ventilazione operanti come parte integrante di impianti di scarico pneumatici o meccanici;
 4. canali di scarico per veicoli su strada o rotaia;
 5. convogliatori aspiranti.

Se non è possibile assicurare il convogliamento delle emissioni di polveri come specificato ai precedenti punti, il gestore è tenuto a:

1. mantenere, possibilmente in modo automatico, un’adeguata altezza di caduta e assicurare nei punti di scarico la più bassa velocità che è tecnicamente possibile conseguire per l’uscita del materiale trasportato, per esempio mediante l’utilizzo di deflettori oscillanti;
2. mantenere un’adeguata umidità dei materiali;
3. coprire i nastri trasportatori o, se non è tecnicamente possibile adottare questa misura, dotarli di idonee sponde antivento;
4. dotare, ove tecnicamente possibile, i punti di discontinuità fra i nastri trasportatori di idonee cuffie di protezione;
5. dotare, ove tecnicamente possibile, le tramogge di idonee pareti laterali e di coperture nei punti di raccordo.

Inoltre, al fine di minimizzare ulteriormente le emissioni diffuse, il gestore adotta misure quali:

- impiego di automezzi dotati di idonea copertura;
- lavaggio delle ruote degli automezzi in uscita;
- bagnatura e pulizia dei piazzali e dei percorsi seguiti da ogni tipo di mezzo, da effettuarsi con cadenza regolare e in funzione del periodo dell’anno (siccità, piovosità, intensità del vento, ecc.);

- mantenimento di un adeguato stato di manutenzione dei percorsi carrabili.

Limiti di emissione (nel caso di emissioni convogliate):

Inquinante	Concentrazione mg/Nm ³	Flusso di massa kg/h
Polveri Totali	10	0,24

Pulitura

Se l'operazione è svolta all'aperto, i macchinari e i sistemi impiegati sono incapsulati. Se l'incapsulamento non assicura il contenimento ermetico delle polveri, le emissioni, con particolare riferimento ai punti di introduzione, estrazione, caduta e trasferimento dei materiali polverulenti, sono convogliate a un idoneo impianto di abbattimento e dotate di apposito punto di emissione.

Limiti di emissione (nel caso di emissioni convogliate):

Inquinante	Concentrazione mg/Nm ³	Flusso di massa kg/h
Polveri Totali	10	0,24

Molitura

Se l'operazione è svolta all'aperto, i macchinari e i sistemi impiegati sono incapsulati. Se l'incapsulamento non assicura il contenimento ermetico delle polveri, le emissioni, con particolare riferimento ai punti di introduzione, estrazione, caduta e trasferimento dei materiali polverulenti, sono convogliate a un idoneo impianto di abbattimento e dotate di apposito punto di emissione.

Limiti di emissione (nel caso di emissioni convogliate):

Inquinante	Concentrazione mg/Nm ³	Flusso di massa kg/h
Polveri Totali	10	0,24

Confezionamento

Se l'operazione è svolta all'aperto, i macchinari e i sistemi impiegati sono incapsulati. Se l'incapsulamento non assicura il contenimento ermetico delle polveri, le emissioni, con particolare riferimento ai punti di introduzione, estrazione, caduta e trasferimento dei materiali polverulenti, sono convogliate a un idoneo impianto di abbattimento e dotate di apposito punto di emissione.

Limiti di emissione (nel caso di emissioni convogliate):

Inquinante	Concentrazione mg/Nm ³	Flusso di massa kg/h
Polveri Totali	10	0,24

AUTOCONTROLLI

Con le modalità stabilite al precedente articolo 10, se sono presenti emissioni convogliate il gestore comunica i risultati del primo campionamento ed effettua campionamenti con periodicità non superiore a quella biennale.

Comma 20 – Trasformazione e conservazione, esclusa la surgelazione, di pesce e altri prodotti alimentari marini con produzione superiore a 350 kg/giorno e pari o inferiore 1000 kg/giorno.

ESCLUSIONI

L'utilizzo di sostanze conservanti, anche se non contenenti gas tossici, e le operazioni di trattamento degli alimenti in atmosfera modificata sono esclusi dal campo di applicazione dell'autorizzazione generale.

PRESCRIZIONI

Non sono soggette a prescrizioni le operazioni di:

- desquamatura;
- eviscerazione;
- filettatura;
- taglio;
- affettatura;
- sanificazione, lavaggio e sterilizzazione, se non comportano l'emissione di sostanze alcaline né di composti inorganici del Cloro;
- disidratazione naturale;
- raffreddamento conseguente ai trattamenti termici;
- confezionamento dei prodotti.

Pertanto, il gestore è esentato dall'obbligo di comunicare lo svolgimento delle suddette operazioni.

Trattamenti termici

Sono soggette a specifiche prescrizioni le operazioni di trattamento termico, incluse la cottura, l'affumicatura, l'essiccazione ad alta temperatura, la friggitura e altre operazioni similari.

Limiti di emissione:

Inquinante	Concentrazione mg/Nm ³
Polveri Totali	10
Carbonio Organico Totale (COT)	30

Macinazione

Limiti di emissione:

Inquinante	Concentrazione mg/Nm ³
Polveri Totali	10

Sanificazione e sterilizzazione

Limiti di emissione:

Inquinante	Concentrazione mg/Nm ³	Flusso di massa kg/h
Alcalinità (come Na ₂ O)	5	/
Composti inorganici del Cloro sotto forma di gas o vapore (esclusi Clorocianuro e Fosgene) come HCl	15	0,15

AUTOCONTROLLI

Il gestore è esentato dall'esecuzione del primo campionamento e dei campionamenti periodici.

Comma 21 – Produzione di conglomerati cementizi e di prodotti in gesso e conglomerati cementizi in quantità complessiva non superiore a 1500 kg/giorno.

Le operazioni di cui al presente comma possono essere svolte anche all'aperto.

PRESCRIZIONI

Stoccaggio

Lo stoccaggio dei materiali avviene secondo una delle seguenti modalità:

- stoccaggio in silos;
- copertura superiore e su tutti i lati del cumulo di materiali sfusi, incluse tutte le attrezzature ausiliarie;
- copertura della superficie, per esempio con stuoie;
- costruzione di terrapieni coperti di verde, piantagioni e barriere frangivento;
- umidificazione costante e sufficiente della superficie del suolo e del materiale.

Il gestore attua le suddette misure compatibilmente con le esigenze specifiche del ciclo produttivo, scegliendo adeguatamente quelle più appropriate ed efficaci per la minimizzazione delle emissioni in atmosfera. In ogni caso, il gestore effettua esclusivamente in silos, nel rispetto di quanto prescritto al precedente articolo 10, lettera p), lo stoccaggio di cemento, gesso e materiali di granulometria affine, se sfusi.

Trasporto, carico e scarico

Nel rispetto di quanto previsto dall'Allegato V alla Parte V del D.Lgs. 152/2006, ogni fase dell'attività di trasporto, carico e scarico dei materiali avviene nel rispetto delle seguenti prescrizioni:

- utilizzo di dispositivi chiusi o, in caso di impossibilità di chiusura, realizzazione del convogliamento delle emissioni a un idoneo impianto di abbattimento e apposito punto di emissione. Nel caricamento dei materiali polverulenti in contenitori da trasporto chiusi, l'aria di spostamento viene raccolta e convogliata a un impianto di abbattimento;
- installazione, ove tecnicamente possibile, di impianti di abbattimento in corrispondenza di:
 1. punti fissi nei quali avviene il prelievo, il trasferimento, lo sgancio con benne, pale caricatori, attrezzature di trasporto;
 2. sbocchi di tubazione di caduta delle attrezzature di caricamento;
 3. attrezzature di ventilazione operanti come parte integrante di impianti di scarico pneumatici o meccanici;
 4. canali di scarico per veicoli su strada o rotaia;
 5. convogliatori aspiranti.

Se non è possibile assicurare il convogliamento delle emissioni di polveri come specificato ai precedenti punti, il gestore è tenuto a:

1. mantenere, possibilmente in modo automatico, un'adeguata altezza di caduta e assicurare nei punti di scarico la più bassa velocità che è tecnicamente possibile conseguire per l'uscita del materiale trasportato, per esempio mediante l'utilizzo di deflettori oscillanti;
2. mantenere un'adeguata umidità dei materiali;
3. coprire i nastri trasportatori o, se non è tecnicamente possibile adottare questa misura, dotarli di idonee sponde antivento;
4. dotare, ove tecnicamente possibile, i punti di discontinuità fra i nastri trasportatori di idonee cuffie di protezione;
5. dotare, ove tecnicamente possibile, le tramogge di idonee pareti laterali e di coperture nei punti di raccordo.

Inoltre, al fine di minimizzare ulteriormente le emissioni diffuse, il gestore adotta misure quali:

- impiego di automezzi dotati di idonea copertura;
- lavaggio delle ruote degli automezzi in uscita;
- bagnatura e pulizia dei piazzali e dei percorsi seguiti da ogni tipo di mezzo, da effettuarsi con cadenza regolare e in funzione del periodo dell'anno (siccità, piovosità, intensità del vento, ecc.);
- mantenimento di un adeguato stato di manutenzione dei percorsi carrabili.

La movimentazione del cemento, del gesso e di materiali di granulometria affine, se sfusi, avviene mediante trasporto pneumatico o attraverso dispositivi chiusi.

Limiti di emissione (nel caso di emissioni convogliate):

Inquinante	Concentrazione mg/Nm ³	Flusso di massa kg/h
Polveri Totali di cui:	10	0,24
Quarzo in polvere sotto forma di Silice cristallina SiO ₂ (*)	2,5	0,0125

(*) Tale limite si applica se vengono utilizzate materie prime contenenti Silice.

Macinazione e granulazione di materie prime

Se l'operazione è svolta all'aperto, i macchinari e i sistemi impiegati sono incapsulati. Se l'incapsulamento non assicura il contenimento ermetico delle polveri, le emissioni, con particolare riferimento ai punti di introduzione, estrazione, caduta e trasferimento dei materiali polverulenti, sono convogliate a un idoneo impianto di abbattimento e dotate di apposito punto di emissione.

Se le suddette misure non sono sufficientemente efficaci, il gestore predispone idonei accorgimenti tecnici quali, per esempio, l'impiego di ugelli nebulizzatori da posizionare almeno in corrispondenza delle zone di introduzione, estrazione, caduta e trasferimento dei materiali.

Limiti di emissione (nel caso di emissioni convogliate):

Inquinante	Concentrazione mg/Nm ³	Flusso di massa kg/h
Polveri Totali di cui:	10	0,24
Quarzo in polvere se sotto forma di Silice cristallina SiO ₂ (*)	2,5	0,0125

(*) Tale limite si applica se vengono utilizzate materie prime contenenti Silice.

Impasto

Se l'operazione è svolta all'aperto, i macchinari e i sistemi impiegati sono incapsulati. Se l'incapsulamento non assicura il contenimento ermetico delle polveri, le emissioni, con particolare riferimento ai punti di introduzione, estrazione, caduta e trasferimento dei materiali polverulenti, sono convogliate a un idoneo impianto di abbattimento e dotate di apposito punto di emissione.

Limiti di emissione (nel caso di emissioni convogliate):

Inquinante	Concentrazione mg/Nm ³	Flusso di massa kg/h
Polveri Totali di cui:	10	0,24
Quarzo in polvere se sotto forma di Silice cristallina SiO ₂ (*)	2,5	0,0125

(*) Tale limite si applica se vengono utilizzate materie prime contenenti Silice.

Finitura degli oggetti mediante operazioni meccaniche

Sono soggette a specifiche prescrizioni le operazioni di molatura, sbavatura e altre operazioni similari.

Se l'operazione è svolta all'aperto, i macchinari e i sistemi impiegati sono incapsulati. Se l'incapsulamento non assicura il contenimento ermetico delle polveri, le emissioni, con particolare riferimento ai punti di introduzione, estrazione, caduta e trasferimento dei materiali polverulenti, sono convogliate a un idoneo impianto di abbattimento e dotate di apposito punto di emissione.

Limiti di emissione (nel caso di emissioni convogliate):

Inquinante	Concentrazione mg/Nm ³	Flusso di massa kg/h
Polveri Totali di cui:	10	0,24
Quarzo in polvere se sotto forma di Silice cristallina SiO ₂ (*)	2,5	0,0125

(*) Tale limite si applica se vengono utilizzate materie prime contenenti Silice.

Confezionamento

Se l'operazione è svolta all'aperto, i macchinari e i sistemi impiegati sono incapsulati. Se l'incapsulamento non assicura il contenimento ermetico delle polveri, le emissioni, con particolare riferimento ai punti di introduzione, estrazione, caduta e trasferimento dei materiali polverulenti, sono convogliate a un idoneo impianto di abbattimento e dotate di apposito punto di emissione.

Limiti di emissione (nel caso di emissioni convogliate):

Inquinante	Concentrazione mg/Nm ³	Flusso di massa kg/h
Polveri Totali	10	0,24

AUTOCONTROLLI

Con le modalità stabilite al precedente articolo 10, se sono presenti emissioni convogliate il gestore comunica i risultati del primo campionamento ed effettua campionamenti con periodicità non superiore a quella biennale.

Comma 22 – Pressofusione con utilizzo di metalli e leghe in quantità non superiore a 100 kg/giorno.

PRESCRIZIONI

Pressofusione

Sono soggette a specifiche prescrizioni le operazioni di pressofusione, anche svolte con eventuale aggiunta di scarificanti e assimilabili e altre operazioni similari.

Limiti di emissione:

Inquinante	Concentrazione mg/Nm ³	Flusso di massa kg/h
Polveri Totali	10	0,24

Applicazione del distaccante e del lubrificante

Limiti di emissione:

Inquinante	Concentrazione mg/Nm ³	Flusso di massa kg/h
Polveri Totali	10	0,24

AUTOCONTROLLI

Con le modalità stabilite al precedente articolo 10, il gestore comunica i risultati del primo campionamento ed effettua campionamenti con periodicità non superiore a quella biennale.

Comma 23 – Lavorazioni manifatturiere alimentari con utilizzo di materie prime superiore a 350 kg/giorno e pari o inferiore 1000 kg/giorno.

Le operazioni di cui al presente comma, a eccezione dei trattamenti termici, possono essere svolte anche all'aperto.

ESCLUSIONI

L'utilizzo di sostanze conservanti o antiparassitarie, anche se non contenenti gas tossici, e le operazioni di trattamento degli alimenti in atmosfera modificata sono esclusi dal campo di applicazione dell'autorizzazione generale.

Non sono oggetto del presente comma le attività di cui al presente articolo 11, commi 17, 18, 19, 20 e 29.

PRESCRIZIONI

Non sono soggette a prescrizioni le operazioni di:

- raffinazione e depurazione dell'olio grezzo;
- sanificazione, lavaggio e sterilizzazione, se non comportano l'emissione di sostanze alcaline né di composti inorganici del Cloro;
- raffreddamento conseguente ai trattamenti termici;
- confezionamento dei prodotti.

Pertanto, il gestore è esentato dall'obbligo di comunicare lo svolgimento delle suddette operazioni.

Stoccaggio

Lo stoccaggio delle materie prime polverulente avviene secondo una delle seguenti modalità:

- stoccaggio in silos;
- copertura superiore e su tutti i lati del cumulo di materiali sfusi, incluse tutte le attrezzature ausiliarie;
- copertura della superficie, per esempio con stuoie.

Il gestore attua le suddette misure compatibilmente con le esigenze specifiche del ciclo produttivo, scegliendo adeguatamente quelle più appropriate ed efficaci per la minimizzazione delle emissioni in atmosfera.

Trasporto, carico e scarico

Nel rispetto di quanto previsto dall'Allegato V alla Parte V del D.Lgs. 152/2006, ogni fase dell'attività di trasporto, carico e scarico dei materiali avviene nel rispetto delle seguenti prescrizioni:

- utilizzo di dispositivi chiusi o, in caso di impossibilità di chiusura, realizzazione del convogliamento delle emissioni a un idoneo impianto di abbattimento e apposito punto di emissione. Nel caricamento dei materiali polverulenti in contenitori da trasporto chiusi, l'aria di spostamento viene raccolta e convogliata a un impianto di abbattimento;
- installazione, ove tecnicamente possibile, di impianti di abbattimento in corrispondenza di:
 1. punti fissi nei quali avviene il prelievo, il trasferimento, lo sgancio con benne, pale cariatrici, attrezzature di trasporto;
 2. sbocchi di tubazione di caduta delle attrezzature di caricamento;
 3. attrezzature di ventilazione operanti come parte integrante di impianti di scarico pneumatici o meccanici;
 4. canali di scarico per veicoli su strada o rotaia;
 5. convogliatori aspiranti.

Se non è possibile assicurare il convogliamento delle emissioni di polveri come specificato ai precedenti punti, il gestore è tenuto a:

1. mantenere, possibilmente in modo automatico, un'adeguata altezza di caduta e assicurare nei punti di scarico la più bassa velocità che è tecnicamente possibile conseguire per l'uscita del materiale trasportato, per esempio mediante l'utilizzo di deflettori oscillanti;
2. mantenere un'adeguata umidità dei materiali;
3. coprire i nastri trasportatori o, se non è tecnicamente possibile adottare questa misura, dotarli di idonee sponde antivento;

4. dotare, ove tecnicamente possibile, i punti di discontinuità fra i nastri trasportatori di idonee cuffie di protezione;
5. dotare, ove tecnicamente possibile, le tramogge di idonee pareti laterali e di coperture nei punti di raccordo.

Inoltre, al fine di minimizzare ulteriormente le emissioni diffuse, il gestore adotta misure quali:

- impiego di automezzi dotati di idonea copertura;
- lavaggio delle ruote degli automezzi in uscita;
- bagnatura e pulizia dei piazzali e dei percorsi seguiti da ogni tipo di mezzo, da effettuarsi con cadenza regolare e in funzione del periodo dell'anno (siccità, piovosità, intensità del vento, ecc.);
- mantenimento di un adeguato stato di manutenzione dei percorsi carrabili.

Limiti di emissione (nel caso di emissioni convogliate):

Inquinante	Concentrazione mg/Nm ³	Flusso di massa kg/h
Polveri Totali	10	0,24

Trattamenti termici

Limiti di emissione:

Inquinante	Concentrazione mg/Nm ³
Polveri Totali	10
Carbonio Organico Totale (COT) (*)	30

(*) Tale limite si applica nel caso di riscaldamento a temperature maggiori di 100 °C.

Macinazione

Se l'operazione è svolta all'aperto, i macchinari e i sistemi impiegati sono incapsulati. Se l'incapsulamento non assicura il contenimento ermetico delle polveri, le emissioni, con particolare riferimento ai punti di introduzione, estrazione, caduta e trasferimento dei materiali polverulenti, sono convogliate a un idoneo impianto di abbattimento e dotate di apposito punto di emissione.

Limiti di emissione (nel caso di emissioni convogliate):

Inquinante	Concentrazione mg/Nm ³
Polveri Totali	10

Filtrazione

Se l'operazione è svolta all'aperto, i macchinari e i sistemi impiegati sono incapsulati. Se l'incapsulamento non assicura il contenimento ermetico delle polveri, le emissioni, con particolare riferimento ai punti di introduzione, estrazione, caduta e trasferimento dei materiali polverulenti, sono convogliate a un idoneo impianto di abbattimento e dotate di apposito punto di emissione.

Limiti di emissione (nel caso di emissioni convogliate):

Inquinante	Concentrazione mg/Nm ³
Polveri Totali	10

Pulitura

Sono soggette a specifiche prescrizioni le operazioni di pulitura di semi oleosi e cereali vari e altre operazioni simili.

Se l'operazione è svolta all'aperto, i macchinari e i sistemi impiegati sono incapsulati. Se l'incapsulamento non assicura il contenimento ermetico delle polveri, le emissioni, con particolare riferimento ai punti di introduzione, estrazione, caduta e trasferimento dei materiali polverulenti, sono convogliate a un idoneo impianto di abbattimento e dotate di apposito punto di emissione.

Limiti di emissione (nel caso di emissioni convogliate):

Inquinante	Concentrazione mg/Nm ³
Polveri Totali	10
Carbonio Organico Totale (COT)	30

Estrazione e raffinazione di oli

Se l'operazione è svolta all'aperto, i macchinari e i sistemi impiegati sono incapsulati. Se l'incapsulamento non assicura il contenimento ermetico delle polveri, le emissioni, con particolare riferimento ai punti di introduzione, estrazione, caduta e trasferimento dei materiali polverulenti, sono convogliate a un idoneo impianto di abbattimento e dotate di apposito punto di emissione.

Limiti di emissione (nel caso di emissioni convogliate):

Inquinante	Concentrazione mg/Nm ³
Carbonio Organico Totale (COT)	30

Sanificazione e sterilizzazione

Limiti di emissione:

Inquinante	Concentrazione mg/Nm ³	Flusso di massa kg/h
Alcalinità (come Na ₂ O)	5	/
Composti inorganici del Cloro sotto forma di gas o vapore (esclusi Clorocianuro e Fosgene) come HCl	15	0,15

AUTOCONTROLLI

Il gestore è esentato dall'esecuzione del primo campionamento e dei campionamenti periodici.

Comma 24 – Lavorazioni conciarie con utilizzo di prodotti vernicianti pronti all'uso giornaliero massimo non superiore a 50 kg.

Per “macchina di lavaggio a ciclo chiuso” si intende una macchina completamente chiusa, a eccezione dei portelli a chiusura ermetica per il carico e lo scarico, degli sfiati delle pompe, ecc.

PRESCRIZIONI

Non sono soggette a prescrizioni le operazioni interne ai processi di conceria svolte con macchine a ciclo chiuso; pertanto, il gestore è esentato dall'obbligo di comunicare lo svolgimento delle suddette operazioni.

Riviera

Sono comprese in questa fase le operazioni di rinverdimento, calcinazione e depilazione, scarnatura, rifilatura e spaccatura, decalcinazione e macerazione, sgrassaggio e altre operazioni similari.

Limiti di emissione:

Inquinante	Concentrazione mg/Nm ³	Flusso di massa kg/h
Polveri Totali	10	0,24
Acido Solfidrico (H ₂ S)	2,5	/
Ammoniaca (NH ₃)	5	/

Concia

Sono comprese in questa fase le operazioni di piclaggio, concia al cromo, concia al vegetale e altre operazioni similari.

Limiti di emissione:

Inquinante	Concentrazione mg/Nm ³	Flusso di massa kg/h
Polveri Totali di cui:	10	0,24
Cromo (III) e suoi composti espressi come Cr	0,1	/
Acido Solfidrico (H ₂ S)	2,5	/
Fenoli	10	/

Rifinitone

Sono comprese in questa fase le operazioni di pressatura e rasatura, smerigliatura, neutralizzazione, tintura, ingrasso, asciugatura, fissaggio, rifinitone e altre operazioni similari.

Limiti di emissione:

Inquinante	Concentrazione mg/Nm ³
Polveri di cui:	3
Cromo (III) e suoi composti espressi come Cr	0,1
Carbonio Organico Totale (COT)	50
Ammoniaca (NH ₃) (*)	5

(*) Tale limite si applica se viene emessa Ammoniaca.

AUTOCONTROLLI

Con le modalità stabilite al precedente articolo 10, il gestore comunica i risultati del primo campionamento ed effettua campionamenti con periodicità non superiore a quella biennale.

Comma 25 – Fonderie di metalli con produzione di oggetti metallici giornaliero massimo non superiore a 100 kg.

PRESCRIZIONI

Carico e scarico

Limiti di emissione:

Inquinante	Concentrazione mg/Nm ³	Flusso di massa kg/h
Polveri Totali di cui:	10	0,24
Quarzo in polvere se sotto forma di Silice cristallina SiO ₂ (*)	2,5	0,0125

(*) Tale limite si applica se vengono utilizzate materie prime contenenti Silice.

Recupero e rigenerazione delle sabbie

Limiti di emissione:

Inquinante	Concentrazione mg/Nm ³	Flusso di massa kg/h
Polveri Totali di cui:	10	0,24
Quarzo in polvere se sotto forma di Silice cristallina SiO ₂ (*)	2,5	0,0125

(*) Tale limite si applica se vengono utilizzate materie prime contenenti Silice.

Riscaldamento e recupero cera

Limiti di emissione:

Inquinante	Concentrazione mg/Nm ³	Flusso di massa kg/h
Polveri Totali	10	0,24
Carbonio Organico Totale (COT)	30	/

Fusione

Sono soggette a specifiche prescrizioni le operazioni di fusione, colata e distaffatura.

Limiti di emissione:

Inquinante	Concentrazione mg/Nm ³	Flusso di massa kg/h
Polveri Totali di cui:	10	0,24
Polveri Inorganiche di CL. III, complessivamente (*)	2,5	0,0125
Carbonio Organico Totale (COT)	30	/
Fenoli	5	/

(*) In sede di analisi il gestore campiona le sostanze appartenenti alla classe III della tabella B di cui alla parte II dell'Allegato I alla Parte V del D.Lgs. 152/2006 che, anche sulla base delle materie prime impiegate, sono caratteristiche del processo.

AUTOCONTROLLI

Con le modalità stabilite al precedente articolo 10, il gestore comunica i risultati del primo campionamento ed effettua campionamenti con periodicità non superiore a quella biennale.

Comma 26 – Produzione di ceramiche artistiche esclusa la decoratura con utilizzo di materia prima giornaliero massimo non superiore a 3000 kg.

PRESCRIZIONI

Movimentazione di materie prime solide - Macinazione di argille e smalti

Limiti di emissione:

Inquinante	Concentrazione mg/Nm ³	Flusso di massa kg/h
Polveri Totali	10	0,24

Preparazione di mescole e miscele solide

Limiti di emissione:

Inquinante	Concentrazione mg/Nm ³	Flusso di massa kg/h
Polveri Totali	10	0,24

Formatura e sagomatura dei vari oggetti ceramici

Limiti di emissione:

Inquinante	Concentrazione mg/Nm ³	Flusso di massa kg/h
Polveri Totali	10	0,24

Cottura e calcinazione

Limiti di emissione:

Inquinante	Concentrazione mg/Nm ³	Flusso di massa kg/h
Polveri Totali	10	0,24
Fluoro e suoi composti (come HF)	2	0,025
Fenoli e Aldeidi (*)	10	/
Ossidi di Azoto (come NO ₂) (*)	750	/
Ossidi di Zolfo (come SO ₂) (*)	750	/

(*) Tali valori di emissione sono riferiti a un tenore di ossigeno nell'effluente gassoso del 18%.

Finitura degli oggetti mediante operazioni meccaniche

Sono soggette a specifiche prescrizioni le operazioni di soffiatura, taglio, molatura, lucidatura, smerigliatura e altre operazioni similari.

Limiti di emissione:

Inquinante	Concentrazione mg/Nm ³	Flusso di massa kg/h
Polveri Totali	10	0,24

AUTOCONTROLLI

Con le modalità stabilite al precedente articolo 10, il gestore comunica i risultati del primo campionamento ed effettua campionamenti con periodicità non superiore a quella biennale.

Comma 27 – Produzione di carta, cartone e similari con utilizzo di materie prime giornaliero massimo non superiore a 4000 kg.

PRESCRIZIONI

Sbianca

Limiti di emissione:

Inquinante	Concentrazione mg/Nm ³	Flusso di massa kg/h
Composti inorganici del Cloro sotto forma di gas o vapore (esclusi Clorocianuro e Fosgene) come HCl	15	0,15

Lavorazioni meccaniche

Sono soggette a specifiche prescrizioni le operazioni di taglio, rifilatura, foratura, formatura del foglio e altre operazioni similari.

Limiti di emissione:

Inquinante	Concentrazione mg/Nm ³	Flusso di massa kg/h
Polveri Totali	10	0,24

AUTOCONTROLLI

Con le modalità stabilite al precedente articolo 10, il gestore comunica i risultati del primo campionamento ed effettua campionamenti con periodicità non superiore a quella biennale.

Comma 28 – Saldatura di oggetti e superfici metalliche.

Per “saldatura” si intende qualsiasi processo atto a provocare l’unione di pezzi metallici per azione del calore o della pressione, con o senza aggiunta di un altro metallo, il deposito di metallo su metallo base e operazioni similari (brasatura e saldobrasatura sia dolce che forte, puntatura, ecc.). Tali lavorazioni possono essere eseguite sia manualmente che mediante apparecchiature automatiche (robot, ecc.).

PRESCRIZIONI

Saldatura

Limiti di emissione:

Inquinante	Concentrazione mg/Nm ³	Flusso di massa kg/h
Polveri Totali di cui:	10	0,24
Polveri Inorganiche di CL. III, complessivamente (*)	2,5	0,0125
Carbonio Organico Totale (COT) (**)	50	/

(*) In sede di analisi il gestore campiona le sostanze appartenenti alla classe III della tabella B di cui alla parte II dell’Allegato I alla Parte V del D.Lgs. 152/2006 che, anche sulla base delle materie prime impiegate, sono caratteristiche del processo.

(**) Tale limite si applica se il processo comporta l’emissione di composti organici.

Il gestore può eccezionalmente convogliare le emissioni provenienti dall’attività di saldatura:

- in uno o più punti di emissione in cui vengono convogliate anche emissioni derivanti dalle attività di cui al presente articolo 11, comma 32.

In tali casi, il gestore si attiene anche alle seguenti prescrizioni:

- invia una distinta dichiarazione per ciascuna attività, come stabilito al precedente articolo 3, attribuendo a ogni punto di emissione una denominazione univoca;
- assicura che i valori di portata delle emissioni convogliate sono tali da consentire che le emissioni sono diluite solo nella misura inevitabile dal punto di vista tecnologico e dell’esercizio;
- rispetta, per ciascuna attività, i limiti di cui alla seguente tabella.

Limiti di emissione:

Inquinante	Concentrazione mg/Nm ³	Flusso di massa kg/h
Polveri Totali di cui:	10	0,24
Polveri Inorganiche di CL. III, complessivamente (*)	2,5	0,0125
Carbonio Organico Totale (COT) (**)	50	/

(*) In sede di analisi il gestore campiona le sostanze appartenenti alla classe III della tabella B di cui alla parte II dell’Allegato I alla Parte V del D.Lgs. 152/2006 che, anche sulla base delle materie prime impiegate, sono caratteristiche del processo.

(**) Tale limite si applica se il processo comporta l’emissione di composti organici.

AUTOCONTROLLI

Con le modalità stabilite al precedente articolo 10, il gestore comunica i risultati del primo campionamento ed effettua campionamenti con periodicità non superiore a quella biennale.

In deroga a quanto sopra, il gestore è esentato dall’esecuzione del primo campionamento e dei campionamenti periodici se il consumo di materiali di apporto, esclusi i gas tecnici, è inferiore a 50 kg/anno. La deroga non si applica se le emissioni sono convogliate in uno o più punti di emissione nei quali vengono convogliate anche le emissioni derivanti dalle attività di cui al comma 32; in tali casi, il gestore effettua campionamenti per ogni singola attività anche se svolta contemporaneamente alle altre.

Comma 29 – Trasformazioni lattiero-casearie con produzione giornaliera superiore a 350 kg/giorno e pari o inferiore 1000 kg/giorno.

ESCLUSIONI

L'utilizzo di sostanze conservanti, anche se non contenenti gas tossici, e le operazioni di trattamento degli alimenti in atmosfera modificata sono esclusi dal campo di applicazione dell'autorizzazione generale.

PRESCRIZIONI

Non sono soggette a prescrizioni le operazioni di:

- sanificazione, lavaggio e sterilizzazione, se non comportano l'emissione di sostanze alcaline né di composti inorganici del Cloro;
- confezionamento dei prodotti.

Pertanto, il gestore è esentato dall'obbligo di comunicare lo svolgimento delle suddette operazioni.

Trasformazioni varie

Limiti di emissione:

Inquinante	Concentrazione mg/Nm ³
Polveri Totali	10

Sanificazione e sterilizzazione

Limiti di emissione:

Inquinante	Concentrazione mg/Nm ³	Flusso di massa kg/h
Alcalinità (come Na ₂ O)	5	/
Composti inorganici del Cloro sotto forma di gas o vapore (esclusi Clorocianuro e Fosgene) come HCl	15	0,15

AUTOCONTROLLI

Il gestore è esentato dall'esecuzione del primo campionamento e dei campionamenti periodici.

Comma 30 – Taglio a caldo e marchiatura dei metalli.

Il presente comma non si applica ai gestori che hanno già aderito al precedente comma 30.

PRESCRIZIONI**Taglio e marchiatura di metalli a caldo**

Sono soggette a specifiche prescrizioni le operazioni di taglio a caldo al plasma, taglio ossiacetilenico, taglio al propano, taglio e marchiatura laser e altre operazioni similari.

Limiti di emissione:

Inquinante	Concentrazione mg/Nm ³	Flusso di massa kg/h
Polveri Totali di cui:	10	0,24
Polveri Inorganiche di CL. III, complessivamente (*)	2,5	0,0125

(*) In sede di analisi il gestore campiona le sostanze appartenenti alla classe III della tabella B di cui alla parte II dell'Allegato I alla Parte V del D.Lgs. 152/2006 che, anche sulla base delle materie prime impiegate, sono caratteristiche del processo.

AUTOCONTROLLI

Con le modalità stabilite al precedente articolo 10, il gestore comunica i risultati del primo campionamento ed effettua campionamenti con periodicità non superiore a quella biennale.

Comma 31 – Elettroerosione.

PRESCRIZIONI

Non sono soggette a prescrizioni le operazioni di elettroerosione svolte con utilizzo di sola acqua quale mezzo dielettrico; pertanto, il gestore è esentato dall'obbligo di comunicare lo svolgimento delle suddette operazioni.

Elettroerosione

Sono soggette a specifiche prescrizioni le operazioni di elettroerosione a filo, a tuffo e con metodi simili.

Limiti di emissione:

Inquinante	Concentrazione mg/Nm ³	Flusso di massa kg/h
Polveri Totali	10	0,24

AUTOCONTROLLI

Con le modalità stabilite al precedente articolo 10, il gestore comunica i risultati del primo campionamento. Il gestore è esentato dall'esecuzione dei campionamenti periodici.

Comma 32 – Lavorazioni meccaniche in genere effettuate su metalli o leghe metalliche.

ESCLUSIONI

Non sono oggetto del presente comma le lavorazioni meccaniche dei metalli che avvengono con consumo complessivo di olio (come tale o come frazione oleosa delle emulsioni) inferiore a 500 kg/anno.

PRESCRIZIONI

A)

Lavorazioni meccaniche con consumo complessivo di olio (come tale o come frazione oleosa delle emulsioni) pari o superiore a 500 kg/anno

Limiti di emissione:

Inquinante	Concentrazione mg/Nm ³	Flusso di massa kg/h
Polveri Totali di cui:	10	0,24
Polveri Inorganiche di CL. III, complessivamente (*)	2,5	0,0125
Carbonio Organico Totale (COT) (**)	50	/

(*) In sede di analisi il gestore campiona le sostanze appartenenti alla classe III della tabella B di cui alla parte II dell'Allegato I alla Parte V del D.Lgs. 152/2006 che, anche sulla base delle materie prime impiegate, sono caratteristiche del processo.

(**) Tale limite si applica se il processo comporta l'emissione di composti organici.

Il gestore assicura l'adeguato ricambio di olio al fine di evitare l'emissione di Idrocarburi Policiclici Aromatici (IPA).

B)

Lavorazioni che non prevedono utilizzo d'olio quali la smerigliatura, i trattamenti superficiali di pulizia e finitura

Limiti di emissione:

Inquinante	Concentrazione mg/Nm ³	Flusso di massa kg/h
Polveri Totali di cui:	10	0,24
Polveri Inorganiche di CL. III, complessivamente (*)	2,5	0,0125
Carbonio Organico Totale (COT) (**)	50	/

(*) In sede di analisi il gestore campiona le sostanze appartenenti alla classe III della tabella B di cui alla parte II dell'Allegato I alla Parte V del D.Lgs. 152/2006 che, anche sulla base delle materie prime impiegate, sono caratteristiche del processo.

(**) Tale limite si applica se il processo comporta l'emissione di composti organici.

Il gestore può eccezionalmente convogliare le emissioni provenienti dalle lavorazioni di cui ai suddetti paragrafi A) e B):

- in uno o più punti di emissione in comune;
- in uno o più punti di emissione in cui vengono convogliate anche emissioni derivanti dalle attività di cui al presente articolo 11, comma 28;

In tali casi, il gestore si attiene anche alle seguenti prescrizioni:

- invia una distinta dichiarazione per ciascuna attività, come stabilito al precedente articolo 3, attribuendo a ogni punto di emissione una denominazione univoca;
- assicura che i valori di portata delle emissioni convogliate sono tali da consentire che le emissioni sono diluite solo nella misura inevitabile dal punto di vista tecnologico e dell'esercizio;
- rispetta, per ciascuna attività, i limiti di cui alla seguente tabella.

Limiti di emissione:

Inquinante	Concentrazione mg/Nm ³	Flusso di massa kg/h
Polveri Totali di cui:	10	0,24
Polveri Inorganiche di CL. III, complessivamente (*)	2,5	0,0125
Carbonio Organico Totale (COT) (**)	50	/

(*) In sede di analisi il gestore campiona le sostanze appartenenti alla classe III della tabella B di cui alla parte II dell'Allegato I alla Parte V del D.Lgs. 152/2006 che, anche sulla base delle materie prime impiegate, sono caratteristiche del processo.

(**) Tale limite si applica se il processo comporta l'emissione di composti organici.

AUTOCONTROLLI

Con le modalità stabilite al precedente articolo 10, il gestore comunica i risultati del primo campionamento ed effettua campionamenti con periodicità non superiore a quella biennale.

In deroga a quanto sopra:

- il gestore è esentato dall'esecuzione del primo campionamento e dei campionamenti periodici delle lavorazioni di cui al paragrafo A), se il consumo complessivo di olio (come tale o come frazione oleosa delle emulsioni) è pari o superiore a 500 kg/anno e inferiore a 1000 kg/anno;
- il gestore è esentato dall'esecuzione del primo campionamento e dei campionamenti periodici delle lavorazioni di cui al paragrafo B), se il consumo di materiali abrasivi è inferiore a 1000 kg/anno.

La deroga non si applica:

- se le emissioni derivanti dalle attività di cui ai paragrafi A) e B) sono convogliate in uno o più punti di emissione in comune;
- se le emissioni derivanti dalle attività di cui al paragrafo A) o B) o entrambi sono convogliate in uno o più punti di emissione nei quali vengono convogliate anche le emissioni derivanti dalle attività di cui al comma 28; in tali casi, il gestore effettua campionamenti per ogni singola attività anche se svolta contemporaneamente alle altre.

Comma 33 – Attività del settore calzaturiero e pellettiero.

Si possono avvalere dell'autorizzazione generale i gestori di attività di produzione di calzature o parti di calzature (con esclusione dello stampaggio delle materie plastiche) e i gestori di attività di pelletteria, svolte con consumo di sostanze collanti non superiore a 100 kg/giorno.

PRESCRIZIONI

Non sono soggette a prescrizioni le operazioni di incollaggio eseguite con utilizzo di sostanze collanti con residuo secco del 100% e prive di isocianati, le operazioni di modellatura (preparazione del modello), taglio (comprese le operazioni di fustellatura, timbratura, occhiellatura e altre operazioni simili), giunteria (operazioni di spaccatura o equalizzazione, scarnitura, ripiegatura, bordatura, placcatura, cucitura delle tomaie o delle pelli, applicazione dei nastri, messa in fodera e altre operazioni simili), finissaggio, inguarnitura e rifinitura (comprese le operazioni di pomiciatura, lucidatura, smerigliatura, operazioni di pulitura e lavatura della scarpa o delle pelli con detergenti a base acquosa, applicazione tallonetta, apprettatura, stiratura, scatolatura e altre operazioni simili); pertanto, il gestore è esentato dall'obbligo di comunicare lo svolgimento delle suddette operazioni.

Operazioni varie

Sono soggette a specifiche prescrizioni le operazioni di:

- incollaggio, montaggio, fresatura e altre operazioni simili;
- preparazione del fondo delle calzature: preparazione di suola e tacco, fresatura suole e tacchi, incollaggio suole e altre operazioni simili;
- assemblaggio delle calzature: riscaldamento della tomaia, accoppiamento di tomaia e soletta, levigatura della soletta, incollaggio manuale su fondo, assemblaggio di fondo e tomaia, appassimento e altre operazioni simili;
- preparazione e assemblaggio di manufatti vari.

Limiti di emissione:

Inquinante	Concentrazione mg/Nm ³	Flusso di massa kg/h
Polveri Totali	10	0,24
Composti Organici CL. I (*)	2,5	0,0125
Composti Organici CL. I+II (*)	10	0,05
Composti Organici CL. I+II+III (*)	75	1
Composti Organici CL. I+II+III+IV (*)	75	1,5
Composti Organici CL. I+II+III+IV+V (*)	75	2

(*) Tali limiti si applicano se il processo comporta l'emissione di composti organici.

Ai fini del calcolo del flusso di massa e della concentrazione:

- in caso di presenza di più sostanze della stessa classe, le quantità delle stesse devono essere sommate;
- in caso di presenza di più sostanze di classi diverse, alle quantità di sostanze di ogni classe devono essere sommate le quantità di sostanze delle classi inferiori.

Al fine del rispetto del limite di concentrazione, in caso di presenza di più sostanze di classi diverse, fermo restando il limite stabilito per ciascuna, la concentrazione totale non deve superare il limite della classe più elevata.

AUTOCONTROLLI

Con le modalità stabilite al precedente articolo 10, il gestore comunica i risultati del primo campionamento ed effettua campionamenti con periodicità non superiore a quella biennale.

In deroga a quanto sopra, il gestore è esentato dall'esecuzione del primo campionamento e dei campionamenti periodici su tutti i punti di emissione se l'attività è svolta con consumo di sostanze collanti non superiore a 10 kg/giorno.

Comma 34 – Attività di distillazione.

Si possono avvalere dell'autorizzazione generale i gestori che intendono effettuare, per conto proprio, attività di recupero di composti organici direttamente nel luogo di produzione. La capacità complessiva di recupero dei distillatori, riferita anche al numero di cicli effettuati giornalmente, non supera i 100 l/giorno.

PRESCRIZIONI

Fase	Prescrizioni
Trasporto solvente nel distillatore	Il solvente è contenuto in appositi contenitori chiusi ermeticamente
Carico del distillatore	Ridurre al minimo la durata delle operazioni di caricamento
Distillazione	Il dispositivo è ermeticamente chiuso
Scarico del solvente recuperato	Il distillato viene inviato agli appositi contenitori di raccoglimento tramite sistemi di pompe e tubi
Scarico delle morchie dal distillatore	L'apertura del dispositivo per lo scarico delle morchie avviene soltanto a bollitore freddo. Le morchie vengono raccolte, possibilmente in modo automatico, in contenitori che vengono chiusi immediatamente.
Stoccaggio delle morchie	I contenitori sono ermeticamente chiusi

AUTOCONTROLLI

Il gestore è esentato dall'esecuzione del primo campionamento e dei campionamenti periodici.

Comma 35 – Attività di coltivazione di cava.

ESCLUSIONI

Non è oggetto del presente comma l'attività di cui al presente articolo 11, comma 36.

PRESCRIZIONI

Coltivazione

Sono soggette a specifiche prescrizioni le operazioni di escavazione, rimozione del terreno superficiale, deposito, accumulo di materiale, ritombamento, profilatura e altre operazioni similari.

Lo svolgimento di tali operazioni avviene avendo cura di assicurare la regolare bagnatura del fronte di scavo e del materiale rimosso e accumulato, con frequenza adeguata in funzione del periodo dell'anno (siccità, piovosità, intensità del vento, ecc.). Al fine di minimizzare ulteriormente le emissioni diffuse, il gestore adotta misure quali: impiego di irrigatori, impiego di autobotti per la bagnatura, copertura dei cumuli con teli, ecc.

Trasporto, carico e scarico

Nel rispetto di quanto previsto dall'Allegato V alla Parte V del D.Lgs. 152/2006, ogni fase dell'attività di trasporto, carico e scarico dei materiali avviene nel rispetto delle seguenti prescrizioni:

- utilizzo di dispositivi chiusi o, in caso di impossibilità di chiusura, realizzazione del convogliamento delle emissioni a un idoneo impianto di abbattimento e apposito punto di emissione. Nel caricamento dei materiali polverulenti in contenitori da trasporto chiusi, l'aria di spostamento viene raccolta e convogliata a un impianto di abbattimento;
- installazione, ove tecnicamente possibile, di impianti di abbattimento in corrispondenza di:
 1. punti fissi nei quali avviene il prelievo, il trasferimento, lo sgancio con benne, pale cariatrici, attrezzature di trasporto;
 2. sbocchi di tubazione di caduta delle attrezzature di caricamento;
 3. attrezzature di ventilazione operanti come parte integrante di impianti di scarico pneumatici o meccanici;
 4. canali di scarico per veicoli su strada o rotaia;
 5. convogliatori aspiranti.

Se non è possibile assicurare il convogliamento delle emissioni di polveri come specificato ai precedenti punti, il gestore è tenuto a:

1. mantenere, possibilmente in modo automatico, un'adeguata altezza di caduta e assicurare nei punti di scarico la più bassa velocità che è tecnicamente possibile conseguire per l'uscita del materiale trasportato, per esempio mediante l'utilizzo di deflettori oscillanti;
2. mantenere un'adeguata umidità dei materiali;
3. coprire i nastri trasportatori o, se non è tecnicamente possibile adottare questa misura, dotarli di idonee sponde antivento;
4. dotare, ove tecnicamente possibile, i punti di discontinuità fra i nastri trasportatori di idonee cuffie di protezione;
5. dotare, ove tecnicamente possibile, le tramogge di idonee pareti laterali e di coperture nei punti di raccordo.

Inoltre, al fine di minimizzare ulteriormente le emissioni diffuse, il gestore adotta misure quali:

- impiego di automezzi dotati di idonea copertura;
- lavaggio delle ruote degli automezzi in uscita;
- bagnatura e pulizia dei piazzali e dei percorsi seguiti da ogni tipo di mezzo, da effettuarsi con cadenza regolare e in funzione del periodo dell'anno (siccità, piovosità, intensità del vento, ecc.);
- mantenimento di un adeguato stato di manutenzione dei percorsi carrabili.

Limiti di emissione (nel caso di emissioni convogliate):

Inquinante	Concentrazione mg/Nm ³	Flusso di massa kg/h
Polveri Totali di cui:	10	0,24
Quarzo in polvere sotto forma di Silice cristallina SiO ₂ (*)	2,5	0,0125

(*) Tale limite si applica se vengono utilizzate materie prime contenenti Silice.

Operazioni di complemento

Ogni operazione di complemento dalla quale si generano emissioni diffuse, come per esempio la perforazione preparatoria all'inserimento di cariche esplosive, è convogliata a un idoneo impianto di abbattimento. Se non è tecnicamente possibile realizzare il convogliamento, si adotta il maggior grado di umidità possibile per il sistema.

AUTOCONTROLLI

Il gestore è esentato dall'esecuzione del primo campionamento e dei campionamenti periodici.

Comma 36 – Attività di lavorazione di materiali inerti e argillosi con capacità massima complessiva di trattamento non superiore a 200000 tonnellate all'anno.

Le operazioni di cui al presente comma possono essere svolte anche all'aperto.

ESCLUSIONI

Non sono oggetto del presente comma le attività di cui al presente articolo 11, commi 21, 35 e 41.

PRESCRIZIONI

Lavorazione di materiali inerti e argillosi

Sono soggette a specifiche prescrizioni le operazioni di frantumazione, cernita, vaglio, macinazione, miscelazione e altre operazioni similari svolte su materiali quali sabbia, ghiaia, pietrisco, argilla, ecc.

Se l'operazione è svolta all'aperto, i macchinari e i sistemi impiegati sono incapsulati. Se l'incapsulamento non assicura il contenimento ermetico delle polveri, le emissioni, con particolare riferimento ai punti di introduzione, estrazione, caduta e trasferimento dei materiali polverulenti, sono convogliate a un idoneo impianto di abbattimento e dotate di apposito punto di emissione.

Se le suddette misure non sono sufficientemente efficaci, il gestore predispone idonei accorgimenti tecnici quali, per esempio, l'impiego di ugelli nebulizzatori da posizionare almeno in corrispondenza delle zone di introduzione, estrazione, caduta e trasferimento dei materiali.

Limiti di emissione (nel caso di emissioni convogliate):

Inquinante	Concentrazione mg/Nm ³	Flusso di massa kg/h
Polveri Totali di cui:	10	0,24
Quarzo in polvere sotto forma di Silice cristallina SiO ₂ (*)	2,5	0,0125

(*) Tale limite si applica se vengono utilizzate materie prime contenenti Silice.

Trasporto, carico e scarico

Nel rispetto di quanto previsto dall'Allegato V alla Parte V del D.Lgs. 152/2006, ogni fase dell'attività di trasporto, carico e scarico dei materiali avviene nel rispetto delle seguenti prescrizioni:

- utilizzo di dispositivi chiusi o, in caso di impossibilità di chiusura, realizzazione del convogliamento delle emissioni a un idoneo impianto di abbattimento e apposito punto di emissione. Nel caricamento dei materiali polverulenti in contenitori da trasporto chiusi, l'aria di spostamento viene raccolta e convogliata a un impianto di abbattimento;
- installazione, ove tecnicamente possibile, di impianti di abbattimento in corrispondenza di:
 1. punti fissi nei quali avviene il prelievo, il trasferimento, lo sgancio con benne, pale caricatrici, attrezzature di trasporto;
 2. sbocchi di tubazione di caduta delle attrezzature di caricamento;
 3. attrezzature di ventilazione operanti come parte integrante di impianti di scarico pneumatici o meccanici;
 4. canali di scarico per veicoli su strada o rotaia;
 5. convogliatori aspiranti.

Se non è possibile assicurare il convogliamento delle emissioni di polveri come specificato ai precedenti punti, il gestore è tenuto a:

1. mantenere, possibilmente in modo automatico, un'adeguata altezza di caduta e assicurare nei punti di scarico la più bassa velocità che è tecnicamente possibile conseguire per l'uscita del materiale trasportato, per esempio mediante l'utilizzo di deflettori oscillanti;
2. mantenere un'adeguata umidità dei materiali;
3. coprire i nastri trasportatori o, se non è tecnicamente possibile adottare questa misura, dotarli di idonee sponde antivento;
4. dotare, ove tecnicamente possibile, i punti di discontinuità fra i nastri trasportatori di idonee cuffie di protezione;
5. dotare, ove tecnicamente possibile, le tramogge di idonee pareti laterali e di coperture nei punti di raccordo.

Inoltre, al fine di minimizzare ulteriormente le emissioni diffuse, il gestore adotta misure quali:

- impiego di automezzi dotati di idonea copertura;
- lavaggio delle ruote degli automezzi in uscita;
- bagnatura e pulizia dei piazzali e dei percorsi seguiti da ogni tipo di mezzo, da effettuarsi con cadenza regolare e in funzione del periodo dell'anno (siccità, piovosità, intensità del vento, ecc.);
- mantenimento di un adeguato stato di manutenzione dei percorsi carrabili.

Limiti di emissione (nel caso di emissioni convogliate):

Inquinante	Concentrazione mg/Nm ³	Flusso di massa kg/h
Polveri Totali di cui:	10	0,24
Quarzo in polvere sotto forma di Silice cristallina SiO ₂ (*)	2,5	0,0125

(*) Tale limite si applica se vengono utilizzate materie prime contenenti Silice.

Stoccaggio

Lo stoccaggio dei materiali avviene secondo una delle seguenti modalità:

- stoccaggio in silos;
- copertura superiore e su tutti i lati del cumulo di materiali sfusi, incluse tutte le attrezzature ausiliarie;
- copertura della superficie, per esempio con stuoie;
- costruzione di terrapieni coperti di verde, piantagioni e barriere frangivento;
- umidificazione costante e sufficiente della superficie del suolo e del materiale.

Il gestore attua le suddette misure compatibilmente con le esigenze specifiche del ciclo produttivo, scegliendo adeguatamente quelle più appropriate ed efficaci per la minimizzazione delle emissioni in atmosfera.

AUTOCONTROLLI

Con le modalità stabilite al precedente articolo 10, se sono presenti emissioni convogliate il gestore comunica i risultati del primo campionamento ed effettua campionamenti con periodicità non superiore a quella biennale.

Comma 37 – Produzione di prodotti in vetroresina con utilizzo giornaliero massimo complessivo di resina pronta all'uso non superiore a 200 kg.

ESCLUSIONI

Non sono oggetto del presente comma le attività di rivestimento con gelcoat di superfici e manufatti in vetroresina.

PRESCRIZIONI

Applicazione gelcoat

Per “applicazione del gelcoat” si intende l’operazione nella quale il gelcoat è utilizzato esclusivamente per la costituzione del manufatto in vetroresina.

Limiti di emissione:

Inquinante	Concentrazione mg/Nm ³	Flusso di massa kg/h
Polveri	3	/
Composti Organici CL. I	2,5	0,0125
Composti Organici CL. I+II	10	0,05
Composti Organici CL. I+II+III	75	1
Composti Organici CL. I+II+III+IV	150	1,5
Composti Organici CL. I+II+III+IV+V	300	2

Ai fini del calcolo del flusso di massa e della concentrazione:

- in caso di presenza di più sostanze della stessa classe, le quantità delle stesse devono essere sommate;
- in caso di presenza di più sostanze di classi diverse, alle quantità di sostanze di ogni classe devono essere sommate le quantità di sostanze delle classi inferiori.

Al fine del rispetto del limite di concentrazione, in caso di presenza di più sostanze di classi diverse, fermo restando il limite stabilito per ciascuna, la concentrazione totale non deve superare il limite della classe più elevata.

Impregnazione

Limiti di emissione:

Inquinante	Concentrazione mg/Nm ³	Flusso di massa kg/h
Polveri	3	/
Composti Organici CL. I	2,5	0,0125
Composti Organici CL. I+II	10	0,05
Composti Organici CL. I+II+III	75	1
Composti Organici CL. I+II+III+IV	150	1,5
Composti Organici CL. I+II+III+IV+V	300	2

Ai fini del calcolo del flusso di massa e della concentrazione:

- in caso di presenza di più sostanze della stessa classe, le quantità delle stesse devono essere sommate;
- in caso di presenza di più sostanze di classi diverse, alle quantità di sostanze di ogni classe devono essere sommate le quantità di sostanze delle classi inferiori.

Al fine del rispetto del limite di concentrazione, in caso di presenza di più sostanze di classi diverse, fermo restando il limite stabilito per ciascuna, la concentrazione totale non deve superare il limite della classe più elevata.

Formatura e postindurimento

Limiti di emissione:

Inquinante	Concentrazione mg/Nm ³	Flusso di massa kg/h
Polveri	3	/
Composti Organici CL. I	2,5	0,0125
Composti Organici CL. I+II	10	0,05
Composti Organici CL. I+II+III	75	1
Composti Organici CL. I+II+III+IV	150	1,5
Composti Organici CL. I+II+III+IV+V	300	2

Ai fini del calcolo del flusso di massa e della concentrazione:

- in caso di presenza di più sostanze della stessa classe, le quantità delle stesse devono essere sommate;
- in caso di presenza di più sostanze di classi diverse, alle quantità di sostanze di ogni classe devono essere sommate le quantità di sostanze delle classi inferiori.

Al fine del rispetto del limite di concentrazione, in caso di presenza di più sostanze di classi diverse, fermo restando il limite stabilito per ciascuna, la concentrazione totale non deve superare il limite della classe più elevata.

Lavorazioni meccaniche

Limiti di emissione:

Inquinante	Concentrazione mg/Nm ³	Flusso di massa kg/h
Polveri Totali	10	0,24

AUTOCONTROLLI

Con le modalità stabilite al precedente articolo 10, il gestore comunica i risultati del primo campionamento ed effettua campionamenti con periodicità non superiore a quella biennale.

Comma 38 – Impianti a ciclo chiuso di pulizia a secco di tessuti e di pellami, escluse le pellicce, e pulitintolavanderie a ciclo chiuso.

PRESCRIZIONI

Il gestore conserva le materie prime e i rifiuti in luoghi chiusi e protetti dagli agenti atmosferici in modo da minimizzare le emissioni in atmosfera.

Non sono soggette a prescrizioni le operazioni di rimozione manuale di macchie e chiazze; pertanto, il gestore è esentato dall'obbligo di comunicare lo svolgimento delle suddette operazioni.

Tutte le fasi vengono svolte in una macchina di lavaggio a ciclo chiuso; per “macchina di lavaggio a ciclo chiuso” si intende una macchina completamente chiusa, a eccezione dei portelli a chiusura ermetica per il carico e lo scarico, degli sfiati delle pompe, ecc.; in tali macchine, l'utilizzo del solvente sia in forma liquida (lavaggio) sia gassosa (asciugatura, abbattimento delle concentrazioni) avviene in un circuito chiuso senza alcun collegamento con l'ambiente esterno. Tali macchine sono dotate di un ciclo frigorifero in grado di fornire le frigorifiche necessarie per avere la massima condensazione del solvente (temperature inferiori a $-10\text{ }^{\circ}\text{C}$ per il Percloroetilene e inferiori a $-20\text{ }^{\circ}\text{C}$ o $-30\text{ }^{\circ}\text{C}$ per gli altri solventi, a seconda del tipo di solvente utilizzato) e di una batteria riscaldante che fornisce il calore nella fase di deodorizzazione.

Il ciclo produttivo è generalmente costituito dalle seguenti fasi:

- caricamento del tamburo;
- prelavaggio;
- lavaggio;
- centrifugazione;
- asciugatura (aerazione/deodorizzazione e successivo sottoraffreddamento);
- svuotamento del tamburo.

Il valore limite di emissione totale, espresso in massa di solvente emesso per chilogrammo di prodotto pulito e asciugato, non supera i 20 g/kg.

La verifica del rispetto del limite previsto avviene mediante la compilazione del piano di gestione dei solventi secondo lo schema riportato nell'apposita sezione del modello D.

Per la compilazione del suddetto piano, il gestore registra per ciascuna macchina:

- giornalmente il quantitativo di prodotto pulito e asciugato, in kg (A);
- il quantitativo di solvente presente nella macchina all'inizio dell'anno solare considerato, in kg (B);
- la data di carico o di reintegro e il quantitativo di solvente caricato o reintegrato, in kg (C);
- la data di produzione e il contenuto di solvente presente nei rifiuti prodotti, in kg (D);
- il quantitativo di solvente presente nella macchina alla fine dell'anno solare considerato, in kg (E).

Annualmente il gestore verifica che:

$$(B + \Sigma C - \Sigma D - E) \times 1000 / (\Sigma A) \leq 20 \text{ g/kg}$$

dove “ Σ ” indica la sommatoria di tutte le registrazioni effettuate nell'anno solare considerato.

AUTOCONTROLLI

Al fine di dimostrare la conformità dell'impianto ai limiti prescritti, il gestore compila, entro e non oltre il 31 marzo di ogni anno, il piano di gestione dei solventi riferito all'anno solare precedente. Il gestore custodisce la documentazione relativa al piano presso lo stabilimento, a disposizione degli organi di controllo.

Alle attività oggetto del presente comma non si applicano le prescrizioni di cui alla parte I, paragrafo 3, punti 3.2, 3.3 e 3.4 dell'Allegato III alla Parte V del D.Lgs. 152/2006.

Inoltre non si applicano le prescrizioni di cui alla parte I, paragrafo 2, punto 2.3 dell'Allegato III alla Parte V del D.Lgs. 152/2006.

Comma 39 – Attività di produzione di calore con impianti termici civili che utilizzano taluni combustibili solidi, liquidi o gassosi.

Ai fini dell'applicazione del presente comma, si applicano le seguenti definizioni:

- impianto termico: impianto destinato alla produzione di calore costituito da uno o più generatori di calore e da un unico sistema di distribuzione e utilizzazione di tale calore, nonché da appositi dispositivi di regolazione e di controllo;
- generatore di calore: qualsiasi dispositivo di combustione alimentato con combustibili al fine di produrre calore, costituito da un focolare ed eventualmente uno scambiatore di calore;
- focolare: parte di un generatore di calore nella quale avviene il processo di combustione;
- impianto termico civile: impianto termico la cui produzione di calore è esclusivamente destinata, anche in edifici a uso non residenziale, al riscaldamento o alla climatizzazione invernale o estiva di ambienti o al riscaldamento di acqua per usi igienici e sanitari; l'impianto termico civile è centralizzato se serve tutte le unità dell'edificio o di più edifici, ed è individuale negli altri casi;
- potenza termica nominale dell'impianto termico civile: somma delle potenze termiche nominali dei singoli focolari costituenti l'impianto.

ESCLUSIONI

Sono escluse dal campo di applicazione dell'autorizzazione generale le seguenti attività:

- produzione di calore per mezzo di impianti multicomcombustibile per i quali i valori limite di emissione vanno determinati in base alle disposizioni del paragrafo 1.4 della parte III dell'Allegato I alla Parte V del D.Lgs. 152/2006;
- produzione di calore per mezzo di impianti nei quali vengono svolte le operazioni di gassificazione, pirolisi e similari.

PRESCRIZIONI

Si possono avvalere del presente comma i gestori di impianti termici civili di potenza termica nominale complessiva pari o superiore a 3 MW e inferiore a 10 MW che impiegano, alle condizioni stabilite dall'Allegato X alla Parte V del D.Lgs. 152/2006, i seguenti combustibili:

- a) gas naturale, metano;
- b) gas di città;
- c) gas di petrolio liquefatto;
- d) gasolio, kerosene e altri distillati leggeri e medi di petrolio rispondenti alle caratteristiche indicate parte II, sezione 1, paragrafo 1 dell'Allegato X alla Parte V del D.Lgs. 152/2006;
- e) emulsioni acqua-gasolio, acqua-kerosene e acqua-altri distillati leggeri e medi di petrolio di cui alla precedente lettera e rispondenti alle caratteristiche indicate nella parte II, sezione 3, paragrafo 1 dell'Allegato X alla Parte V del D.Lgs. 152/2006;
- f) legna da ardere alle condizioni previste nella parte II, sezione 4, dell'Allegato X alla Parte V del D.Lgs. 152/2006;
- g) carbone di legna;
- h) biomasse combustibili solide individuate nella parte II, sezione 4, dell'Allegato X alla Parte V del D.Lgs. 152/2006, alle condizioni ivi previste;
- i) biodiesel avente le caratteristiche indicate nella parte II, sezione 1, paragrafo 3 dell'Allegato X alla Parte V del D.Lgs. 152/2006;
- j) biogas individuato nella parte II, sezione 6, dell'Allegato X alla Parte V del D.Lgs. 152/2006, alle condizioni ivi previste.

Fatto salvo quanto stabilito al precedente articolo 10, lettera j), il gestore installa comunque un idoneo impianto di abbattimento se utilizza gli impianti appartenenti alle categorie f) o g) o h).

Se nello stabilimento sono presenti più impianti termici civili rientranti nel campo di applicazione del presente comma, questi sono considerati come un unico impianto ai fini della determinazione della potenza termica complessiva in base alla quale stabilire i valori limite di emissione.

Nel caso di produzione di ceneri, il gestore rispetta quanto previsto dall'Allegato V alla Parte V del D.Lgs. 152/2006 per la gestione dei materiali polverulenti.

Limiti di emissione

COMBUSTIBILI SOLIDI (/)

Inquinante	Potenza termica (MW)		
	3	>3 e ≤6	>6 e <10
Polveri Totali	100 mg/Nm ³	30 mg/Nm ³	30 mg/Nm ³
Carbonio Organico Totale (TOC)	/	/	30 mg/Nm ³
Monossido di Carbonio (CO)	350 mg/Nm ³	300 mg/Nm ³	250 mg/Nm ³
Ossidi di Azoto (espressi come NO ₂)	500 mg/Nm ³	500 mg/Nm ³	400 mg/Nm ³
Ossidi di Zolfo (espressi come SO ₂)	200 mg/Nm ³	200 mg/Nm ³	200 mg/Nm ³

(/) Nel caso di utilizzo di biomasse, i valori limite sono riferiti a un tenore di ossigeno nell'effluente gassoso dell'11%.

COMBUSTIBILI LIQUIDI (/)

Inquinante	Potenza termica ≥3 MW e <5 MW	Potenza termica ≥5 MW e <10 MW
Polveri (§)	150 mg/Nm ³	100 mg/Nm ³
Ossidi di Azoto	500 mg/Nm ³	500 mg/Nm ³
Ossidi di Zolfo	1700 mg/Nm ³ (*)	1700 mg/Nm ³ (*)

(/) I valori limite sono riferiti a un tenore di ossigeno nell'effluente gassoso del 3%.

(§) Non si applica la parte II, paragrafo 2 dell'Allegato I alla Parte V del D.Lgs. 152/2006 se il valore limite di emissione per le polveri è rispettato senza l'impiego di un impianto di abbattimento.

(*) Il valore di emissione per gli ossidi di Zolfo si considera rispettato se sono utilizzati combustibili con contenuto di Zolfo uguale o inferiore all'1%.

COMBUSTIBILI GASSOSI (/)

Inquinante	Potenza termica (MW) ≥3 e <10
Polveri	5 mg/Nm ³ (*)
Ossidi di Azoto	350 mg/Nm ³
Ossidi di Zolfo	35 mg/Nm ³ (**)

(/) I valori limite sono riferiti a un tenore di ossigeno nell'effluente gassoso del 3%.

(*) Il valore limite di emissione per le polveri si considera rispettato se il combustibile impiegato è metano o GPL.

(**) Il valore limite di emissione per gli Ossidi di Zolfo si considera rispettato se il combustibile impiegato è metano o GPL.

BIOGAS (/)

Inquinante	Potenza termica pari a 3 MW	Potenza termica >3 MW e <10 MW
Monossido di Carbonio (CO)	150 mg/Nm ³	100 mg/Nm ³
Ossidi di Azoto (espressi come NO ₂)	300 mg/Nm ³	200 mg/Nm ³
Carbonio Organico Totale (TOC) escluso il metano	20 mg/Nm ³	20 mg/Nm ³
Composti inorganici del Cloro sotto forma di gas o vapori espressi come HCl	30 mg/Nm ³	30 mg/Nm ³

(/) I valori limite sono riferiti a un tenore volumetrico di ossigeno pari al 3% nell'effluente gassoso anidro.

AUTOCONTROLLI

Con le modalità stabilite al precedente articolo 10, il gestore comunica i risultati del primo campionamento ed effettua campionamenti con periodicità non superiore a quella annuale.

Comma 40 – Attività di produzione di calore con impianti di combustione inseriti in un ciclo produttivo che utilizzano taluni combustibili solidi, liquidi o gassosi.

Ai fini dell'applicazione del presente comma, si applicano la seguente definizione:

- impianto di combustione: qualsiasi dispositivo tecnico in cui sono ossidati combustibili al fine di utilizzare il calore così prodotto.

ESCLUSIONI

Sono escluse dal campo di applicazione dell'autorizzazione generale le seguenti attività:

- produzione di calore per mezzo di impianti multicomcombustibile per i quali i valori limite di emissione vanno determinati in base alle disposizioni del paragrafo 1.4 della parte III dell'Allegato I alla Parte V del D.Lgs. 152/2006;
- l'utilizzo di motori a combustione interna;
- le operazioni di gassificazione, pirolisi e similari.

PRESCRIZIONI

Si possono avvalere del presente comma i gestori delle seguenti categorie di impianti la cui energia viene utilizzata per fini produttivi:

- a) impianti di combustione di potenza termica nominale superiore a 1 MW e inferiore a 3 MW, alimentati a biomasse solide alle condizioni stabilite dalla parte II, sezione 4, dell'Allegato X alla Parte V del D.Lgs. 152/2006;
- b) impianti di combustione di potenza termica nominale pari o superiore a 1 MW e inferiore a 3 MW alimentati a gasolio, come tale o in emulsione, o a biodiesel, aventi le caratteristiche indicate nella parte II dell'Allegato X alla Parte V del D.Lgs. 152/2006;
- c) impianti di combustione alimentati a metano o a GPL, di potenza termica nominale pari o superiore a 3 MW e inferiore a 6 MW;
- d) impianti di combustione alimentati a biogas alle condizioni stabilite dalla parte II, sezione 6, dell'Allegato X alla Parte V del D.Lgs. 152/2006, di potenza termica nominale complessiva superiore a 3 MW e inferiore a 6 MW.

Fatto salvo quanto stabilito al precedente articolo 10, lettera j), il gestore installa comunque un idoneo impianto di abbattimento se utilizza impianti appartenenti alla categoria a).

Se nello stabilimento sono presenti più impianti di combustione appartenenti alla medesima categoria, anche se di potenza termica inferiore alle soglie minime sopra indicate, questi sono considerati come un unico impianto ai fini della determinazione della potenza termica complessiva in base alla quale stabilire i valori limite di emissione.

Nel caso di produzione di ceneri, il gestore rispetta quanto previsto dall'Allegato V alla Parte V del D.Lgs. 152/2006 per la gestione dei materiali polverulenti.

Limiti di emissione

BIOMASSE (/)

Inquinante	Potenza termica (MW) >1 e <3
Polveri Totali	100 mg/Nm ³
Monossido di Carbonio (CO)	350 mg/Nm ³
Ossidi di Azoto (espressi come NO ₂)	500 mg/Nm ³
Ossidi di Zolfo (espressi come SO ₂)	200 mg/Nm ³

(/) I valori limite sono riferiti a un tenore di ossigeno nell'effluente gassoso dell'11%.

GASOLIO E BIODIESEL (/)

Inquinante	Potenza termica (MW) ≥1 e <3
Polveri (§)	150 mg/Nm ³
Ossidi di Azoto	500 mg/Nm ³
Ossidi di Zolfo	1700 mg/Nm ³ (*)

(/) I valori limite sono riferiti a un tenore di ossigeno nell'effluente gassoso del 3%.

(§) Non si applica la parte II, paragrafo 2 dell'Allegato I alla Parte V del D.Lgs. 152/2006 se il valore limite di emissione per le polveri è rispettato senza l'impiego di un impianto di abbattimento.

(*) Il valore di emissione per gli Ossidi di Zolfo si considera rispettato se sono utilizzati combustibili con contenuto di Zolfo uguale o inferiore all'1%.

METANO E GPL (/)

Inquinante	Potenza termica (MW) ≥3 e <6
Ossidi di Azoto	350 mg/Nm ³

(/) I valori limite sono riferiti a un tenore di ossigeno nell'effluente gassoso del 3%.

BIOGAS (/)

Inquinante	Potenza termica >3 MW e <6 MW
Monossido di Carbonio (CO)	100 mg/Nm ³
Ossidi di Azoto (espressi come NO ₂)	200 mg/Nm ³
Carbonio Organico Totale (TOC) escluso il metano	20 mg/Nm ³
Composti inorganici del Cloro sotto forma di gas o vapori espressi come HCl	30 mg/Nm ³

(/) I valori limite sono riferiti a un tenore volumetrico di ossigeno pari al 3% nell'effluente gassoso anidro.

AUTOCONTROLLI

Con le modalità stabilite al precedente articolo 10, il gestore comunica i risultati del primo campionamento ed effettua campionamenti con periodicità non superiore a quella annuale.

Comma 41 – Produzione di manufatti in materiali lapidei con utilizzo complessivo di materie prime inferiore a 300 tonnellate all'anno.

Sono oggetto del presente comma le lavorazioni meccaniche di materiali lapidei naturali quali marmo, granito, porfido e materiali affini, finalizzate alla produzione di manufatti.

Le operazioni di cui al presente comma possono essere svolte anche all'aperto.

PRESCRIZIONI

Se le operazioni sono svolte all'aperto, il gestore adotta tutte le misure necessarie per il contenimento delle emissioni diffuse, anche provocate dall'azione di agenti atmosferici, e dota tutti i macchinari almeno di getti d'acqua.

Lavorazioni meccaniche

Limiti di emissione (nel caso di emissioni convogliate):

Inquinante	Concentrazione mg/Nm ³	Flusso di massa kg/h
Polveri Totali di cui:	10	0,24
Quarzo in polvere se sotto forma di Silice cristallina SiO ₂ (*)	2,5	0,0125

(*) Tale limite si applica se vengono utilizzate materie prime contenenti Silice.

AUTOCONTROLLI

Il gestore è esentato dall'esecuzione del primo campionamento e dei campionamenti periodici.

Comma 42 – Lavorazione meccanica delle materie plastiche, della gomma e della carta con utilizzo giornaliero massimo complessivo di materie prime non superiore a 2000 kg.

Sono oggetto del presente comma le lavorazioni meccaniche delle materie plastiche, della gomma e della carta effettuate esclusivamente a freddo.

Se vengono svolte operazioni di taglio sia delle materie plastiche sia della carta, il limite delle materie prime è riferito alla sommatoria delle due attività.

ESCLUSIONI

Non sono oggetto del presente comma le attività di cui al presente articolo 11, commi 3 e 27 né il taglio laser o al plasma o similare.

PRESCRIZIONI

Lavorazioni meccaniche su materie plastiche, gomma e carta

Sono soggette a specifiche prescrizioni le lavorazioni meccaniche a freddo quali taglio, foratura e altre operazioni similari.

Limiti di emissione:

Inquinante	Concentrazione mg/Nm ³	Flusso di massa kg/h
Polveri Totali	10	0,24

AUTOCONTROLLI

Con le modalità stabilite al precedente articolo 10, il gestore comunica i risultati del primo campionamento ed effettua campionamenti periodici con periodicità non superiore a quella biennale.

In deroga a quanto sopra, il gestore è esentato dall'esecuzione del primo campionamento e dei campionamenti periodici su tutti i punti di emissione se l'attività viene svolta con utilizzo giornaliero massimo complessivo di materie prime non superiore a 1000 kg.

Comma 43 – Linee di trattamento fanghi.

Sono oggetto del presente comma le linee di trattamento fanghi che producono emissioni in atmosfera.

Per “linea di trattamento fanghi” si intende l’insieme delle operazioni che sono funzionali all’impianto di trattamento delle acque reflue e che sono necessarie a rendere i fanghi idonei al loro successivo utilizzo, recupero o smaltimento.

La linea di trattamento fanghi svolge la funzione di stabilizzazione e riduzione volumetrica dei fanghi originati durante il processo di trattamento delle acque, ed è caratterizzata da una o più delle seguenti fasi:

- ispessimento (per gravità o per azione meccanica);
- disidratazione meccanica (trattamenti meccanici di nastro/filtro pressatura, centrifugazione);
- disidratazione su letti di essiccazione;
- digestione aerobica;
- stabilizzazione chimica.

ESCLUSIONI

Non sono oggetto del presente comma:

- le attività soggette all’ottenimento dell’autorizzazione alla gestione dei rifiuti ai sensi della Parte IV del D.Lgs. 152/2006;
- le linee di trattamento fanghi che operano nell’ambito di impianti di trattamento delle acque reflue con potenzialità inferiore a 10000 abitanti equivalenti o superiore a 50000 abitanti equivalenti per trattamenti di tipo biologico;
- le linee di trattamento dei fanghi che operano nell’ambito di impianti di trattamento delle acque a fini di potabilizzazione;
- le linee di trattamento fanghi che operano nell’ambito di impianti di trattamento delle acque reflue con potenzialità inferiore a 10 m³/h o superiore 15 m³/h di acque trattate per trattamenti di tipo chimico-fisico.

PRESCRIZIONI

Il gestore adotta le seguenti misure di contenimento:

- minimizzazione della turbolenza del flusso di materia durante i trattamenti a vasche aperte;
- la fase di movimentazione dei fanghi avviene per il tempo minimo necessario ad assicurare l’ottimale riuscita del processo.

In aggiunta a quanto sopra, il gestore di impianti caratterizzati anche dal parametro degli “abitanti equivalenti” adotta le seguenti misure di contenimento:

Fase	Prescrizioni
Disidratazione su letti di essiccazione	Nessuna ulteriore prescrizione
Ispessimento a gravità	Nessuna ulteriore prescrizione
Ispessimento meccanico	Lavaggio della macchina e verifica periodica dello stato di efficienza
Digestione aerobica	La fase di estrazione avviene senza dispersione di materia, attraverso appositi condotti o tubazioni
Stabilizzazione chimica	Utilizzo solo in caso di emergenza
Disidratazione meccanica	La disidratazione avviene per il tempo minimo necessario ad assicurare l’ottimale riuscita del processo. I macchinari fissi sono collocati in ambiente confinato. I macchinari mobili vengono utilizzati per il tempo minimo necessario ad assicurare l’ottimale riuscita del processo. Se all’aperto, il cassone di raccolta è coperto con apposito telo sia al di fuori delle fasi di lavorazione sia quando è pieno

Limiti di emissione (nel caso di emissioni convogliate):

Inquinante	Concentrazione mg/Nm ³
Carbonio Organico Totale (COT)	30

AUTOCONTROLLI

Il gestore è esentato dall'esecuzione del primo campionamento e dei campionamenti periodici.

Comma 44 – Allevamenti effettuati in ambienti confinati.

Sono oggetto del presente comma gli allevamenti effettuati in ambienti confinati in cui il numero di capi potenzialmente presenti è compreso nell'intervallo indicato per le diverse categorie di animali nella seguente tabella:

Categoria di animale e tipologia di allevamento	N° capi
Vacche specializzate per la produzione di latte (p.v.m. 600 kg /capo)	Da 200 a 400
Rimonta vacche da latte (p.v.m. 300 kg/capo)	Da 300 a 600
Altre vacche (nutrici e duplice attitudine)	Da 300 a 600
Bovini all'ingrasso (p.v.m. 400 kg/capo)	Da 300 a 600
Vitelli a carne bianca (p.v.m. 130 kg/capo)	Da 1000 a 2500
Scrofe con suinetti destinati allo svezzamento	Da 400 a 750
Suini in accrescimento/ingrasso	Da 1000 a 2000
Ovicapri (p.v.m. 50 kg/capo)	Da 2000 a 4000
Ovaiole e capi riproduttori (p.v.m. 2 kg/capo)	Da 25000 a 40000
Pollastre (p.v.m. 0,7 kg/capo)	Da 30000 a 40000
Polli da carne (p.v.m. 1 kg/capo)	Da 30000 a 40000
Altro pollame	Da 30000 a 40000
Tacchini maschi (p.v.m. 9 kg/capo)	Da 7000 a 40000
Tacchini femmine (p.v.m. 4,5 kg/capo)	Da 14000 a 40000
Faraone (p.v.m. 0,8 kg/capo)	Da 30000 a 40000
Cunicoli fattrici (p.v.m. 3,5 kg/capo)	Da 40000 a 80000
Cunicoli capi all'ingrasso (p.v.m. 1,7 kg/capo)	Da 24000 a 80000
Equini (p.v.m. 550 kg/capo)	Da 250 a 500
Struzzi	Da 700 a 1500

Per “p.v.m.” si intende il peso vivo medio.

Per “allevamento effettuato in ambiente confinato” si intende l'allevamento il cui ciclo produttivo prevede il sistematico utilizzo di una struttura coperta per la stabulazione degli animali.

PRESCRIZIONI

Il gestore installa una fascia boscata costituita da specie arboree, avente un'altezza minima di tre metri, posta a una distanza non superiore a dieci metri dall'allevamento; la fascia boscata viene mantenuta in buono stato di conservazione. Nell'impossibilità di realizzare la fascia boscata secondo le indicazioni di cui sopra, il gestore adotta misure alternative di pari efficacia (rete ombreggiante/frangivento, muro, ecc.).

Se sono presenti pavimentazioni parzialmente fessurate (fessurato limitato alla corsia interna o esterna di defecazione) il gestore adotta tutti gli accorgimenti per evitare la deposizione delle deiezioni nelle parti piene della pavimentazione e il conseguente imbrattamento cutaneo degli animali con incremento degli aeriformi ammoniacali. Il gestore assicura la pulizia dei box e degli animali e adotta tutti gli accorgimenti per limitare la dispersione delle polveri estratte dai ricoveri. Tutte le aree impermeabilizzate di pertinenza dello stabilimento sono progettate e gestite in modo da garantire la massima pulizia dagli effluenti di allevamento, fertilizzanti di qualsiasi natura, mangimi o altri materiali che possano generare polveri. Per le aree di transito sterrate di pertinenza dello stabilimento, è consigliata la posa di materiale strutturante.

Per gli animali su lettiera, è garantito il mantenimento di idonee condizioni ambientali tramite l'adozione di tutti gli opportuni accorgimenti meccanici e gestionali (coibentazioni, ventilazione, condizionamento termico, spessore della lettiera) tali da assicurare condizioni ottimali di umidità della lettiera nel corso del ciclo. Il gestore cura la qualità della lettiera attraverso controlli frequenti, assicurando la densità ottimale di capi per unità di superficie (in particolare a fine ciclo), governando gli sprechi idrici e aggiungendo, se necessario, idonee quantità di paglia o altro materiale.

È raccomandata l'installazione di abbeveratoi antispreco con sistema di raccolta delle perdite, per ridurre i consumi eccessivi di acqua, causa di aumento dell'umidità degli effluenti e di conseguenti fermentazioni putride capaci di incrementare le emissioni.

Le strutture di stoccaggio o deposito degli effluenti di allevamento e le tecniche per l'utilizzazione agronomica delle deiezioni rispettano i requisiti minimi stabiliti dalle vigenti disposizioni. Se lo stoccaggio dei liquami non ha una copertura fissa il gestore attua tutti gli accorgimenti per minimizzare la frequenza

delle movimentazioni del liquame e per effettuare l'introduzione e l'estrazione dei liquami al di sotto del pelo libero della superficie, al fine di assicurare la presenza della crosta superficiale. I depositi e gli stoccaggi di materiali polverulenti o potenzialmente polverulenti, funzionali all'attività di allevamento, sono realizzati con sistemi atti a minimizzare dispersioni in atmosfera.

Le operazioni di miscelazione delle materie prime per la produzione dei mangimi, e quelle di trasferimento delle stesse da e per le aree di stoccaggio, sono effettuate in modo tale da minimizzare la produzione di polveri; i mangimi e le materie prime per la loro produzione sono stoccati in strutture idonee a prevenire le perdite e a minimizzare la produzione di rifiuti. Il mangime prodotto è destinato esclusivamente all'alimentazione dei capi allevati, dallo stesso gestore, nello stesso luogo. Tutte le operazioni di caricamento, movimentazione interna e asporto del fieno e dei lettini sono effettuate con sistemi che limitano la formazione e la dispersione di polverosità.

Il gestore rimuove le deiezioni dagli spazi di transito e sosta degli animali con frequenza tale da ridurre al minimo i tempi di imbrattamento della pavimentazione e della superficie corporea degli animali.

I punti di emissione eventualmente presenti sono presidiati da idoneo sistema di abbattimento.

Non sono soggette a prescrizioni le operazioni di marchiatura.

Ricovero di suini

Il gestore adotta almeno uno dei seguenti metodi:

- **suini da ingrasso e scrofe in gestazione**
 1. pavimento totalmente fessurato con ricircolo in canali con o senza strato liquido;
 2. pavimento parzialmente fessurato con fossa a pareti inclinate e sistema a vacuum di rimozione dei liquami;
 3. pavimento parzialmente fessurato con area fessurata interna e/o esterna con ricircolo in canali con strato liquido;
 4. pavimento parzialmente fessurato con area fessurata interna e/o esterna con ricircoli in canali senza strato liquido;
 5. pavimento parzialmente fessurato con raschiatore nella fossa sottostante.
- **scrofe in allattamento e suinetti in post svezzamento**
 1. gabbia con pavimento sottostante in pendenza per separare feci e urine;
 2. box o gabbie con raschiatore nella fossa sottostante;
 3. box o gabbie con pavimento grigliato e sistemi di rimozione rapida e frequente delle deiezioni: sistemi di rimozione dei liquami a vacuum o con ricircolo dei liquami. Nel caso di pavimentazioni parzialmente grigliate (grigliato limitato alla corsia di defecazione) il gestore adotta tutti gli accorgimenti atti a evitare la deposizione delle deiezioni nelle parti piene della pavimentazione e il conseguente imbrattamento cutaneo degli animali con incremento delle emissioni ammoniacali.

Ricoveri dei bovini

Il gestore adotta almeno uno dei seguenti metodi:

- **vacche legate alla posta con impiego di paglia come lettiera:** il gestore impiega paglia o altro materiale lignocellulosico in quantità sufficienti a mantenere palabile e asciutta la lettiera; rimuove frequentemente il letame nelle canalette per favorire lo sgrondo delle urine verso il sistema di raccolta;
- **bovini in stabulazione libera su lettiera permanente:** il gestore impiega paglia o altro materiale lignocellulosico in quantità sufficienti a mantenere palabile e asciutta la lettiera; rimuove frequentemente dalle corsie di servizio e di alimentazione, il liquame o il letame nel caso di lettiera in pendenza;
- **vacche in stabulazione libera su cuccette:** il gestore prevede alla rimozione frequente del liquame, più o meno ricco di materiale di lettiera, dalle corsie di servizio e di alimentazione.

Ricoveri di altre specie (ovicapri, cunicoli, equini)

Il gestore rimuove le deiezioni dagli spazi di stabulazione confinati degli animali con frequenza tale da ridurre al minimo qualsiasi tipo di emissione in atmosfera. Deve comunque essere posta particolare attenzione alla cura della qualità della lettiera attraverso controlli frequenti, assicurando la densità ottimale di

capi per unità di superficie (in particolare a fine ciclo), governando gli sprechi idrici, e aggiungendo, qualora necessario, idonee quantità di paglia o altro materiale.

Ricoveri di ovaiole in gabbia e di avicoli a terra

Il gestore adotta almeno uno dei seguenti metodi:

- batterie a nastro ventilato con insufflazione di aria;
- batterie a nastro e rimozione frequente della pollina umida verso uno stoccaggio esterno chiuso;
- batterie a nastro ventilato a mezzo di ventaglio;
- batterie a nastro ed essiccazione della pollina in tunnel esterni e interni;
- sistema ad aviario o, per le galline ovaiole a terra, sistema con lettiera profonda e aerazione forzata del ricovero;
- negli gli allevamenti di avicoli da carne a terra, sono impiegati abbeveratoi antispreco per ridurre inumidimenti eccessivi delle lettiera.

Molitura di cereali con produzione superiore a 500 kg/giorno e pari o inferiore a 1500 kg/giorno

Il gestore svolge l'attività alle condizioni stabilite al comma 19.

Trasformazione e conservazione, esclusa la surgelazione, di carne con produzione superiore a 350 kg/giorno e pari o inferiore 1000 kg/giorno

Il gestore svolge l'attività alle condizioni stabilite al comma 18.

Trasformazioni lattiero-casearie con produzione giornaliera superiore a 350 kg/giorno e pari o inferiore 1000 kg/giorno

Il gestore svolge l'attività alle condizioni stabilite al comma 29.

AUTOCONTROLLI

Il gestore è esentato dall'esecuzione del primo campionamento e dei campionamenti periodici.

Comma 45 – Cantine che trasformano oltre 600 tonnellate l'anno di uva e stabilimenti di produzione di aceto o altre bevande fermentate, con produzione annua superiore a 250 ettolitri per i distillati e a 1000 ettolitri per gli altri prodotti.

ESCLUSIONI

Sono escluse dal campo di applicazione dell'autorizzazione generale le attività che prevedono per l'intero stabilimento il trattamento e la trasformazione dei prodotti in oggetto a partire da materie prime vegetali con una capacità di produzione di prodotti finiti di oltre 300 tonnellate al giorno.

PRESCRIZIONI

I travasi fra serbatoi (escluse tutte le operazioni direttamente connesse a uno specifico trattamento, quali per esempio il rimontaggio) avvengono con sistemi di caricamento dal basso. L'apertura delle botti di fermentazione avviene per il tempo minimo indispensabile allo svolgimento delle operazioni previste dal processo produttivo. Le valvole, i raccordi a flangia e le tubazioni impiegate per la movimentazione dei liquidi devono garantire un buon livello di tenuta. I materiali di scarto da asportare e i sottoprodotti (da avviare ad altri stabilimenti) sono stoccati in contenitori chiusi o in volumi opportunamente delimitati sui quattro lati e protetti dagli agenti atmosferici; lo stazionamento presso lo stabilimento è ammesso per il tempo minimo strettamente necessario dalla conclusione delle operazioni di stoccaggio. Il trasporto deve avvenire in contenitori chiusi.

A) CANTINE VINICOLE, SPUMANTIFICI E PRODUZIONE DEL SIDRO

I processi di fermentazione devono essere condotti a temperatura controllata in modo tale da assicurare costantemente al prodotto in fermentazione temperature inferiori a 25 °C nella vinificazione in bianco e a 35 °C negli altri tipi di vinificazione.

Limiti di emissione (nel caso di emissioni convogliate):

Inquinante	Concentrazione mg/Nm ³	Flusso di massa kg/h
Polveri Totali	10	0,24
Carbonio Organico Totale (COT)	50	/
Ossidi di Zolfo (come SO ₂)	250	/
Alcalinità (come Na ₂ O) (*)	5	/
Acido Nitrico (HNO ₃) (*)	5	/
Fosfati (come PO ₄ ³⁻) (*)	5	/

(*) Tale limite si applica se l'eventuale processo di lavaggio viene effettuato con utilizzo di Soda caustica o altro detergente alcalino, Acido Nitrico o Acido Fosforico, anche combinati fra loro.

B) ACETIFICI

I processi di fermentazione devono essere condotti a temperatura controllata in modo tale da assicurare costantemente al prodotto in fermentazione temperature inferiori a 35 °C.

Limiti di emissione (nel caso di emissioni convogliate):

Inquinante	Concentrazione mg/Nm ³	Flusso di massa kg/h
Polveri Totali	10	0,24
Carbonio Organico Totale (COT)	50	/
Alcalinità (come Na ₂ O) (*)	5	/
Acido Nitrico (HNO ₃) (*)	5	/
Fosfati (come PO ₄ ³⁻) (*)	5	/

(*) Tale limite si applica se l'eventuale processo di lavaggio viene effettuato con utilizzo di Soda caustica o altro detergente alcalino, Acido Nitrico o Acido Fosforico, anche combinati fra loro.

C) PRODUZIONE DELLA BIRRA

I processi di fermentazione devono essere condotti a temperatura controllata in modo tale da assicurare costantemente al prodotto in fermentazione temperature inferiori a 25 °C.

Limiti di emissione (nel caso di emissioni convogliate):

Inquinante	Concentrazione mg/Nm ³	Flusso di massa kg/h
Polveri Totali	10	0,24
Carbonio Organico Totale (COT)	50	/
Alcalinità (come Na ₂ O) (*)	5	/
Acido Nitrico (HNO ₃) (*)	5	/
Fosfati (come PO ₄ ³⁻) (*)	5	/

(*) Tale limite si applica se l'eventuale processo di lavaggio viene effettuato con utilizzo di Soda caustica o altro detergente alcalino, Acido Nitrico o Acido Fosforico, anche combinati fra loro.

D) DISTILLERIE

I processi di fermentazione devono essere condotti a temperatura controllata in modo tale da assicurare costantemente al prodotto in fermentazione temperature inferiori a 35 °C.

Limiti di emissione (nel caso di emissioni convogliate):

Inquinante	Concentrazione mg/Nm ³	Flusso di massa kg/h
Polveri Totali	10	0,24
Carbonio Organico Totale (COT)	50	/
Alcalinità (come Na ₂ O) (*)	5	/
Acido Nitrico (HNO ₃) (*)	5	/
Fosfati (come PO ₄ ³⁻) (*)	5	/

(*) Tale limite si applica se l'eventuale processo di lavaggio viene effettuato con utilizzo di Soda caustica o altro detergente alcalino, Acido Nitrico o Acido Fosforico, anche combinati fra loro.

AUTOCONTROLLI

Il gestore è esentato dall'esecuzione del primo campionamento e dei campionamenti periodici.

Comma 46 – Dispositivi deputati alla gestione della sicurezza e dell'emergenza.

Sono oggetto del presente comma i dispositivi funzionali esclusivamente alla gestione della sicurezza e dell'emergenza dovute a guasti o anomalie degli impianti e che, come tali, producono emissioni in atmosfera per il tempo tecnico strettamente necessario a garantire la sicurezza, il superamento dell'emergenza e il ripristino della conformità.

ESCLUSIONI

Sono esclusi dal campo di applicazione dell'autorizzazione generale gli impianti con funzione sostitutiva che subentrano nel ciclo produttivo nei casi di guasto o anomalia di altri impianti, nonché quelli compresi nell'ambito di applicazione dell'articolo 272, comma 5, del D.Lgs. 152/2006.

PRESCRIZIONI

Tutte le informazioni utili a caratterizzare l'operatività dei dispositivi deputati alla gestione della sicurezza e dell'emergenza, come per esempio la data e l'ora di ogni accensione e di ogni spegnimento del dispositivo, la causa dell'accensione (se possibile individuarla), ecc., vengono annotate sul registro di cui al punto 2.8 dell'Allegato VI alla Parte V del D.Lgs. 152/2006.

Come stabilito al precedente articolo 10, lettera k), il registro è compilato e firmato dal gestore o da persona espressamente delegata a tale compito e viene tenuto nello stabilimento a disposizione degli organi di controllo.

AUTOCONTROLLI

Il gestore è esentato dall'esecuzione del primo campionamento e dei campionamenti periodici.

UFFICIO RILASCIO AUTORIZZAZIONI ALLE EMISSIONI IN ATMOSFERA

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Sulla proposta n. 2357/2016 del UFFICIO RILASCIO AUTORIZZAZIONI ALLE EMISSIONI IN ATMOSFERA ad oggetto: AUTORIZZAZIONE GENERALE ALLE EMISSIONI IN ATMOSFERA. DISPOSIZIONI RELATIVE A IMPIANTI E LAVORAZIONI CHE PRODUCONO EMISSIONI "SCARSAMENTE RILEVANTI". si esprime ai sensi dell'art. 49, 1° comma del Decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000, parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica.

Pesaro li, 19/12/2016

Sottoscritto dal Dirigente
(DOMENICUCCI MARCO)
con firma digitale



**Provincia
di Pesaro e Urbino**

**UFFICIO IMPEGNI E LIQUIDAZIONI
PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE**

Sulla proposta n. 2357/2016 ad oggetto: AUTORIZZAZIONE GENERALE ALLE EMISSIONI IN ATMOSFERA. DISPOSIZIONI RELATIVE A IMPIANTI E LAVORAZIONI CHE PRODUCONO EMISSIONI "SCARSAMENTE RILEVANTI".

Si prende visione senza esprimere parere.

Pesaro li, 19/12/2016

il Direttore Generale
DOMENICUCCI MARCO
Ai sensi dell'art. 29 c. 10 dello Statuto di questo Ente
(Sottoscritto con firma digitale)



**Provincia
di Pesaro e Urbino**

CERTIFICATO DI INIZIO PUBBLICAZIONE

Registro per i Decreti Presidenziali di Governo N. 209 DEL 20/12/2016

**OGGETTO: AUTORIZZAZIONE GENERALE ALLE EMISSIONI IN ATMOSFERA.
DISPOSIZIONI RELATIVE A IMPIANTI E LAVORAZIONI CHE PRODUCONO EMISSIONI
“SCARSAMENTE RILEVANTI”.**

Si certifica che l'atto in oggetto viene oggi pubblicato all'Albo Pretorio on line di questa Amministrazione per 15 giorni interi e consecutivi.

Pesaro, li 22/12/2016

Il Responsabile della
Pubblicazione
PACCHIAROTTI ANDREA
sottoscritto con firma digitale